



P.I. VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI

Oggetto: MODIFICHE PUNTUALI E NORMATIVE AL PI

Data redazione: SETTEMBRE 2023



R05

RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

Verifica di assoggettabilità alla VAS

Art. 12 c.1 D.Lgs. 152/2006

Sindaco

FERRARI LUCIANO

Responsabile Servizio Tecnico

FRANCESCA D'ESTE

Progettista

STEFANO MARIA DOARDO

Collaborazione

ANDREA ZORZ – SIMONE CONZ – ALESSANDRA SIMONINI

Redazione RAP

CARLO PIAZZI - FEDERICA LORENZA NALETTO

Terre s.r.l.

Venezia | Torre Eva | 30174, Via Bruno Maderna, 7

+39 041 2682230 terre@terre-srl.com PEC: terre.srl@pec.it www.terre-srl.com



Sommario

1.	PREMESSA.....	5
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	6
2.1	I riferimenti normativi	6
2.2	La procedura di Verifica di Assoggettabilità	7
2.3	L'articolazione dei contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare	9
3.	Contenuti della Variante	10
3.1	Elenco delle modifiche puntuali in seguito alle manifestazioni d'interesse	10
3.2	Elenco modifiche di variante d'ufficio	11
3.3	Descrizione delle modifiche	12
3.4	Effetti della Variante sul dimensionamento del PI	38
4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	42
4.1	Pianificazione di settore	43
4.2	Pianificazione regionale	48
4.3	Pianificazione provinciale e sovracomunale.....	52
4.4	Pianificazione comunale.....	53
4.5	Sintesi conclusiva	61
5.	STATO DELL'AMBIENTE	62
5.1	Inquadramento territoriale	62
5.2	Le componenti ambientali analizzate.....	63
5.3	Asse I – Atmosfera e clima	64
5.4	Asse II – Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse.....	68
5.5	Asse III – Aree naturali e biodiversità	83
5.6	Asse IV – Salute pubblica e agenti fisici	86
5.7	Asse V – Paesaggio, archeologia e beni culturali	87
5.8	Asse VI – Socioeconomia	89
5.9	Fonte dei dati	91
6.	INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI	92
6.1	Descrizione ed individuazione degli effetti	92
6.2	Tabella riassuntiva degli effetti determinati dalla Variante n. 3 al PI.....	95
7.	LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PIANO	96
7.1	Matrice di sostenibilità.....	96
7.2	Scheda di Assoggettabilità alla VAS.....	98
8.	CONCLUSIONI.....	109
9.	SOGGETTI COINVOLTI.....	110
9.1	Autorità procedente.....	110
9.2	Autorità competente.....	110
9.3	Soggetti competenti in materia ambientale.....	110



1. PREMESSA

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare ha come oggetto di valutazione la proposta di Variante al Piano degli Interventi del Comune di Monfumo.

L'amministrazione Comunale intende procedere alla redazione di una nuova Variante puntuale al P.I. vigente al fine di introdurre alcune modifiche in conseguenza dell'accoglimento di alcune richieste di modifica/variante pervenute dalla cittadinanza e per l'aggiornamento cartografico e normativo "d'ufficio" di alcuni temi.

La Variante è redatta in conformità alle disposizioni della LR 23 aprile 2004 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio", n. 11 e LR 14 Giugno 2017 e n. 14 "Disposizione per il contenimento del consumo di suolo".

Alla Variante è preceduta la presentazione, con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2023, del documento programmatico del Piano degli Interventi del Comune di Monfumo ai sensi dell'art. 18, comma 1 L.R. 11/2004, in cui vengono delineati anche alcuni temi affrontati dalla presente Variante.

Pertanto, le modifiche oggetto della Variante n. 3 al PI riguardano i seguenti temi:

- a. MODIFICHE PUNTUALI IN SEGUITO ALLE RICHIESTE DI MODIFICA/VARIANTE:** a seguito dell'avviso per la raccolta di richieste di modifica/variante aventi come oggetto la modifica puntuale del Piano degli Interventi sono state accolte n° 6 modifiche puntuali alle tavole grafiche e modifiche normative alle NTA del PI.
- b. MODIFICHE D'UFFICIO:** vengono introdotte alcune modifiche "d'ufficio" sia di tipo cartografico che normativo allo scopo di adeguare ed aggiornare il PI vigente, tali modifiche non comportano consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE

2.1 I riferimenti normativi

A livello europeo la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 con lo scopo di integrare la dimensione ambientale all'interno di piani e programmi per valutare gli effetti che questi strumenti producono sull'ambiente, promuovendo lo sviluppo sostenibile e garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.

L'articolo 3 - *"Ambito d'applicazione"* dispone che i piani ed i programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente devono essere sottoposti ad una valutazione ambientale: il paragrafo 3 dello stesso articolo precisa poi che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree di livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il D.Lgs. 152/2006 *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii., ha recepito a livello nazionale la Direttiva europea VAS. In particolare, il Codice dell'Ambiente all'articolo 6 *"Oggetto della disciplina"*, comma 3 e comma 3 bis, prevede che: *"...3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.*

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente...".

Sempre il D.Lgs. 152/2006 attraverso l'articolo 12 *"Verifica di assoggettabilità"* definisce che: *"1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del presente decreto.*

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del presente Decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

La Regione del Veneto ha introdotto la Valutazione Ambientale Strategica con la L.R. 11/2004 (articolo 4), aggiornando e specificando successivamente contenuti e procedure con:

- D.G.R.V. n. 791 del 31 marzo 2009 *Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali e l'Allegato F - Procedure per la Verifica di Assoggettabilità a VAS*, definisce la procedura di Verifica di Assoggettabilità;

- D.G.R.V. n. 1646 del 07 agosto 2012 *Presa d'atto del parere n. 84 del 03 agosto 2012 della Commissione VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito del cd. "Decreto Sviluppo", con particolare riferimento alle ipotesi di esclusione già previste dalla Deliberazione n. 791/2009 e individuazione di nuove ipotesi di esclusione e all'efficacia della valutazione dei Rapporti Ambientali di PAT/PAT"*;
- D.G.R.V. n. 384 del 25 marzo 2013 *Presa d'atto del parere n. 24 del 26 febbraio 2013 della Commissione regionale VAS "Applicazione sperimentale della nuova procedura amministrativa di VAS"*;
- D.G.R.V. n. 1717 del 03 ottobre 2013 *Presa d'atto del parere n. 73 del 02 luglio 2013 della Commissione regionale VAS" Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione del Veneto 06 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione del Veneto 26 giugno 2008, n. 4;*
- D.G.R.V. n. 23 del 21 gennaio 2014 *Disposizione in ordine all'organizzazione amministrativa in materia di ambientale, con particolare riferimento alla Commissione Regionale Valutazione Ambientale Strategica (VAS);*
- D.G.R. n. 545 del 09 maggio 2022 *Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd "Codice Ambiente", apportata dalla L. n. 108 del 29.07.2021 e dal D.L. n. 152 del 06.11.2021 convertito con la legge 29.12.2021, n. 233. Revoca della D.G.R. 791/2009.*

Alla luce di quanto definito dalla normativa vigente, si procederà con la procedura di "Verifica di assoggettabilità" prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

2.2 La procedura di Verifica di Assoggettabilità

Con la D.G.R.V. 545 del 09 maggio 2022 la Giunta Regionale ha approvato le nuove indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione, di cui formano parte integrante, revocando quanto precedentemente previsto dalla D.G.R. 791/2009. In particolare, l'Allegato C riporta la procedura di VAS per la Verifica di Assoggettabilità di Piani e Programmi o di loro varianti (art. 12 D.Lgs. 152/2006), casistica di procedura in cui si colloca l'oggetto di valutazione, prevedendo le seguenti fasi:

- **FASE 1: Redazione e trasmissione dei documenti per la Verifica di Assoggettabilità.**

L'Autorità procedente trasmette su supporto informatico all'Autorità competente:

- Istanza per l'avvio della procedura;
- Un Rapporto Preliminare Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- La deliberazione di adozione o la dichiarazione del responsabile del procedimento con la quale si evidenzia la sussistenza di un momento decisivo all'interno del quale il piano/programma o loro varianti è stato assunto nelle scelte urbanistiche dell'amministrazione comunale o il verbale della Conferenza di Servizi;
- La documentazione per la valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., che costituisce elaborato autonomo, redatto secondo le vigenti disposizioni regionali con cui sono definite le relative procedure e modalità operative;
- La "Tavola Planivolumetrica", se necessario, così come prevista dal "Decreto Sviluppo" - Decreto Legge n. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della Legge n. 106 del 12/07/2011;
- Una proposta di elenco delle autorità/soggetti competenti in materia ambientale da consultare.

- **FASE 2: Consultazione.**

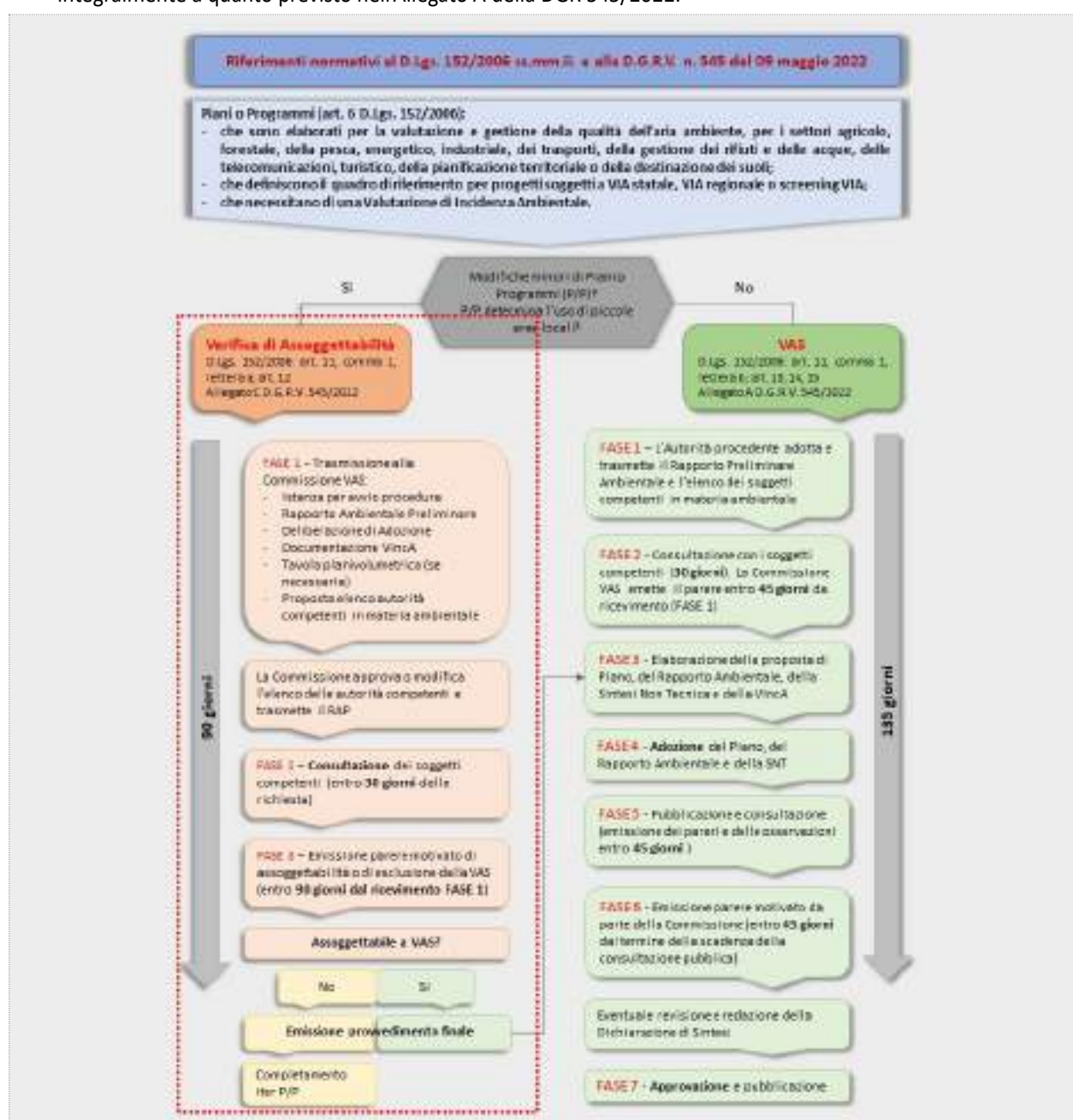
Ai fini dell'avvio della consultazione con i Soggetti competenti in materia ambientale, l'Autorità competente integra o modifica il proposto elenco presentato, dall'Autorità procedente o dal proponente, dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Successivamente, l'Autorità competente invia a tali soggetti il Rapporto Preliminare Ambientale di Assoggettabilità a VAS affinché **si esprimano con un parere entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta**. I Soggetti competenti in materia ambientale trasmettono il proprio parere all'Autorità competente e all'Autorità procedente/proponente.

- **FASE 3: Parere motivato.**

Entro novanta (90) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla FASE 1, la Commissione Regionale per la VAS, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti da parte dei Soggetti competenti consultati, nonché degli eventuali contributi/osservazioni aventi attinenza con questioni ambientali, verificando se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, **emette il proprio parere motivato** di esclusione o di assoggettabilità dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 13 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato "I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e tenendo conto delle eventuali osservazioni dei Soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3 del succitato art. 12 del medesimo Decreto, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente. La decisione finale, comprese le motivazioni, è pubblicata integralmente nella pagina web del portale regionale dedicata alla VAS.

Nel caso in cui l'esito del parere della Commissione Regionale per la VAS sulla Verifica di Assoggettabilità sia di assoggettamento alla procedura completa, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si rimanda integralmente a quanto previsto nell'Allegato A della DGR 545/2022.



2.3 L'articolazione dei contenuti del Rapporto Ambientale Preliminare

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare contiene le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato II della Direttiva 2001/42/CE, dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e dell'Allegato C della D.G.R.V. 545/2022.

I principali contenuti del documento sono:

- informazioni generali relative alla procedura di VAS;
- caratteristiche del Piano e in particolare: ubicazione, natura, dimensioni e condizioni operative;
- coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- lo stato ambientale dell'area di analisi: intesa come descrizione delle principali componenti ambientali;
- caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - carattere cumulativo degli effetti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
 - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo.
- linee guida per l'attuazione dell'intervento con criteri di sostenibilità.

All'interno del documento è stato inoltre tenuto conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS).

Al fine di rendere facilmente comprensibile la descrizione dello stato dell'ambiente che caratterizza il contesto di riferimento della Variante, il presente Rapporto Ambientale Preliminare prevede l'aggiornamento dello stato dell'ambiente rispetto a quanto riportato all'interno del Rapporto Ambientale di VAS del Piano di Assetto del Territorio comunale di Monfumo, verificando le tendenze, le criticità e valutando così i possibili effetti delle modifiche sulle componenti ambientali analizzate.

3. CONTENUTI DELLA VARIANTE



Inquadramento delle modifiche di tipo cartografico introdotte

3.1 Elenco delle modifiche puntuali in seguito alle manifestazioni d'interesse

Vengono introdotte n. 6 modifiche puntuali al PI a seguito dell'accoglimento di alcune istanze presentate dalla cittadinanza.

N. MODIFICA	RIFERIMENTI RICHIESTA			TIPOLOGIA VARIANTE	CONSUMO DI SUOLO
	N.	PROT.	DATA		
1	8	5543	07/11/2022	Individuazione di un'attività produttiva da trasferire	No
2	11	1706	31/03/2023	Nuovo lotto libero di tipo "D"	Si
3	13	3154	22/06/2023	Individuazione annesso non più funzionale alla conduzione del fondo	No
4	17	1119	01/03/2023	Modifica normativa alla scheda puntuale dell'annesso rustico non più funzionale n. 13	No
5	18	1179	03/03/2023	Stralcio del lotto di tipo "C" n. 9	No
6	23	365	23/01/2023	Modifica del perimetro del lotto libero di tipo "D" n. 8	No

3.2 Elenco modifiche di variante d'ufficio

Vengono introdotte “d’ufficio” n. 7 modifiche cartografiche e/o normative per l’aggiornamento o l’allineamento di alcuni temi presenti nel PI vigente.

Si precisa che tali modifiche non comportano variazioni in termini di dimensionamento del piano e rispetto al tema del consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017.

N. MODIFICA	TIPOLOGIA	MOTIVAZIONI	SINTESI VARIANTE
7	Modifica cartografica	La modifica viene introdotta in quanto non si ritiene necessaria la realizzazione di un’area a parcheggio in prossimità dell’intersezione di accesso al borgo di Farnea.	Riclassificazione di una zona destinata a parcheggi in zona a verde privato.
8	Modifica normativa	La modifica è introdotta per rendere maggiormente flessibile il passaggio tra gradi di protezione 3, 4 e 5 a fronte della predisposizione di documentazione tecnica attestante le caratteristiche del fabbricato.	Ridefinizione dell’art. 17 delle NTA del PI vigente per introdurre un principio di flessibilità nella definizione degli interventi ammessi, attraverso una articolazione dei gradi di protezione 3, 4 e 5.
9	Modifica normativa	La modifica è introdotta per rimuovere una precisazione sulla distanza delle recinzioni in quanto ritenuta non necessaria.	Viene modificato l’art. 25.d relativamente al punto 13 inerente le recinzioni, tale modifica comporta lo stralcio del riferimento alla distanza massima di queste dai fabbricati.
10	Modifica normativa	La modifica è introdotta per l’allineamento alle Norme tecniche del PI vigente alle definizioni uniformi introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale.	Adeguamento dell’art. 6.c delle NTA del PI vigente al Regolamento Edilizio Comunale con lo stralcio della definizione di volume totale lasciando quella di volume urbanistico.
11	Modifica normativa	La modifica è introdotta per rendere coerente il disposto normativo per l’installazione di manufatti e ricoveri temporanei ai contenuti della LR 11/2004.	Viene modificato l’art. 25.c relativamente al punto 15 inerente la distanza massima dal fabbricato principale per l’installazione di modesti manufatti di superficie non superiore a mq 20, tale distanza, pari a 30 mt, è stralciata dalla presente variante.
12	Modifica normativa	Recepimento delle norme del PAT.	La modifica prevede il recepimento delle norme di tutela idraulica definite nel PAT all’interno delle NTA del PI vigente.
13	Modifica normativa	Integrazione della norma relativa ai crediti edilizi	Aggiornamento normativo dell’art. 4.b, con recepimento della normativa sui crediti edilizi ed i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alle L.R. 11/2004, L.R. 14/2017 e L.R. 14/2019 (Veneto 2050).

3.3 Descrizione delle modifiche

3.3.1 Modifiche conseguenti a richieste di modifica/variante

Modifica n. 1	<i>Tipologia</i>	Individuazione di un'attività produttiva da trasferire
	<i>Localizzazione</i>	ATO 3 – Via Palazzo Neville

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito dell'accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 5543 del 07/11/2022 relativa alla necessità di convertire un'attività artigianale in residenziale.

L'obiettivo della presente modifica è il riconoscimento di un'attività artigianale esistente da trasferire in modo da permettere il recupero e la riconversione del fabbricato oggetto di richiesta.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede il riconoscimento dell'attività produttiva già presente nel fabbricato oggetto di richiesta che viene individuata come "Attività da trasferire schedata" numerata progressivamente n. 2; tale attività viene rappresentata cartograficamente nelle tavole del PI vigente.

La disciplina delle attività produttive da trasferire è definita inoltre con relativa scheda che viene predisposta per il fabbricato oggetto di modifica e introdotta nell'elaborato "Schede Puntuali" allegato alle NTO del PI vigente.

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	<i>Zonizzazione e temi:</i> ZTO E1 – Zone agricole di produzione tipica e specializzata, art.li 25, 26.
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	<i>Zonizzazione e temi:</i> - ZTO E1 – Zone agricole di produzione tipica e specializzata, art.li 25, 26; - Edificio con attività da trasferire schedata, art. 23.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, e in cui è presente un fabbricato ad uso artigianale, è posto lungo una zona collinare con caratteristiche paesaggistiche rilevanti.

La modifica non prevede variazioni in termini di volumi e superfici coperte mantenendo intatte le componenti ambientali esistenti.

Modifica n. 2

Tipologia	Nuovo lotto libero di tipo "D"
Localizzazione	ATO 1 – Via Sassetti

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito dell'accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 1706 del 31/03/2023 relativa all'individuazione di un nuovo lotto di tipo "D" residenziale in prossimità del centro abitato di Forner.

Tale modifica viene introdotta ai margini del centro abitato in ambito già oggetto di previsioni insediative del PAT.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede l'individuazione di un nuovo lotto di tipo "D" residenziale, numerato progressivamente 9, con una volumetria prevista pari a 600 mc come da disciplina normativa vigente.

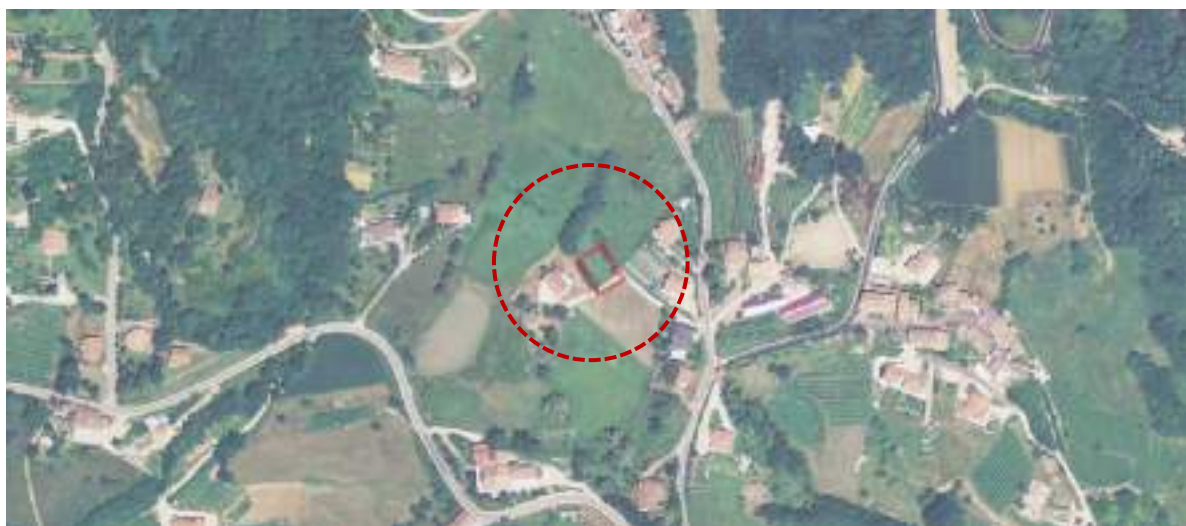
La disciplina dei lotti ineditati è definita inoltre con relativa scheda che viene predisposta per il lotto oggetto di modifica e introdotta nell'elaborato "Schede Puntuali" allegato alle NTO del PI vigente.

La scheda puntuale prevederà in ogni caso le seguenti prescrizioni necessarie ai fini del rilascio del titolo abilitativo:

- Assicurare l'accessibilità al lotto anche attraverso una servitù di passaggio da definire sulla viabilità privata di accesso da via Sassetti;
- L'adeguamento della viabilità esistente di accesso e di intersezione con Via Sassetti oltre alla rete dei sottoservizi necessari;
- Il rispetto, nella fase progettuale del fabbricato, della fascia di rispetto del cimitero pari a 200 metri dallo stesso;
- La sistemazione a verde dello spazio del lotto non oggetto di realizzazione del fabbricato residenziale anche attraverso opere verdi di mitigazione e mascheramento rispetto alla viabilità esistente;
- Il mantenimento delle alberature esistenti.

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	<i>Zonizzazione e temi:</i> - ZTO E3 - Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario, art.li 25, 29; - Cimiteri / fasce di rispetto 200 metri (porz.), art. 31.
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	<i>Zonizzazione e temi:</i> - ZTO E4 – Lotti ineditati di tipo “D”, art.li 25, 29; - Cimiteri / fasce di rispetto 200 metri (porz.), art. 31.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, è posto in una zona caratterizzata da diversi edifici frammentati con aree verdi e agricole, non presenta particolari caratteristiche ambientali ma si prescrive in ogni caso, nella scheda puntuale di cui all'allegato alle NTA del PI vigente relativa all'intervento di edificabilità del lotto, il mantenimento delle alberature esistenti e la sistemazione delle aree verdi presenti nell'ambito.

Modifica n. 3	Tipologia	Individuazione annesso non più funzionale alla conduzione del fondo
	Localizzazione	ATO 3 – Via Cà Balbi

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito dell'accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 3154 del 22/06/2023 relativa all'individuazione di un fabbricato non più funzionale alla conduzione del fondo.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede l'individuazione di un nuovo annesso non più funzionale alla conduzione del fondo numerato progressivamente n. 16, che viene rappresentato cartograficamente nelle tavole del PI vigente.

Trattandosi di edificio posto in parte in fascia di rispetto stradale è ammesso il recupero, fino a 500 mc del volume esistente, con gli interventi di cui all'art. 3, lett. a, b e c del D.P.R. 380, lasciando inalterata la sagoma e senza sopravanzamenti verso la viabilità generatrice del vincolo stradale.

La disciplina degli annessi non più funzionali è definita inoltre con relativa scheda "F" che viene predisposta per il fabbricato oggetto di modifica e introdotta nell'elaborato "Schede Puntuali" allegato alle NTO del PI vigente.

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	Zonizzazione e temi: - ZTO E3 – Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario, art.li 25, 28; - Viabilità esistente / Fasce di rispetto, art. 31;
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	Zonizzazione e temi: - ZTO E3 – Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario, art.li 25, 28; - Viabilità esistente / Fasce di rispetto, art. 31; - Edificio non più funzionale alla conduzione del fondo, art. 25.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, è posto in una zona caratterizzata da alcuni edifici lungo la viabilità principali con aree verdi e agricole adiacenti; non sono presenti particolari caratteristiche ambientali.

Modifica n. 4

Tipologia

Modifica normativa

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito del parziale accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 1119 del 01/03/2023 relativa alla necessità di recuperare alcuni fabbricati, oggetto di tutela storico-testimoniale ma in stato di degrado, attraverso un intervento di demolizione e ricostruzione.

In particolare, il parziale accoglimento della richiesta, permette l'adeguamento della scheda puntuale relativa all'annesso coerentemente con la disciplina urbanistica vigente.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La variante prevede la modifica della scheda puntuale relativa all'annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo n. 13 di cui all'allegato "Schede puntuali" alle NTA del Pi vigente; in particolare viene stralciata la prescrizione relativa al recupero dei fabbricati A e B con piano urbanistico attuativo in quanto non coerente con il contesto agricolo dell'ambito in cui ricadono gli edifici e con la disciplina urbanistica vigente.

L'attuazione degli interventi potrà invece avvenire con permesso di costruire convenzionato.

Modifica n. 5

<i>Tipologia</i>	Stralcio del lotto di tipo “C” n. 9
<i>Localizzazione</i>	ATO 1 – Via Farnea

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito dell'accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 1179 del 03/03/2023 relativa allo stralcio del lotto di tipo “C” n. 9 in località Forner.

La modifica comporta la riduzione del consumo di suolo previsto ai sensi della L.R. 14/2007.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede lo stralcio del lotto di tipo “C” n. 9 riclassificando la zona E4 “Lotti ineditati di tipo C”, ricomprensandola nell'adiacente zona agricola E3 e privandola quindi dell'edificazione prevista.

Tale modifica comporta anche lo stralcio della relativa scheda del lotto di cui all'allegato alle NTA del Pi vigente denominato “Schede Puntuali”.

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	<i>Zonizzazione e temi:</i> ZTO E4 “Lotti ineditati di tipo C”, ar.li 25, 29.
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	<i>Zonizzazione e temi:</i> - ZTO E3 “Zone agricole ad elevato frazionamento fondiario”, ar.li 25, 28; - Viabilità esistente/Fascia di rispetto, art. 31.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, è posto in zona agricola con la presenza di caratteristiche ambientali e paesaggistiche che potranno essere maggiormente tutelate con lo stralcio dell'edificabilità prevista.

Modifica n. 6	<i>Tipologia</i>	Modifica del perimetro del lotto libero di tipo "D" n. 8.
	<i>Localizzazione</i>	ATO 1 – Via Farnea

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta a seguito dell'accoglimento della richiesta pervenuta all'Amministrazione con prot. 365 del 23/01/2023 relativa alla modifica del lotto di tipo "D" n. 8 senza variazione della volumetria edificabile prevista.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede il riallineamento del perimetro del lotto di tipo "D" n. 8 per permetterne una piena attuazione senza però variare la volumetria prevista per tale lotto.

Tale modifica comporta anche il riallineamento della relativa scheda del lotto di cui all'allegato alle NTA del Pi vigente denominato "Schede Puntuali".

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	Zonizzazione e temi: - ZTO E4 - Lotti ineditati di tipo D, art.li 25, 29; - ZTO E4 - Edificazione Diffusa, art.li 25, 29.
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	Zonizzazione e temi: - ZTO E4 - Lotti ineditati di tipo D, art.li 25, 29; - ZTO E4 - Edificazione Diffusa, art.li 25, 29.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, è posto in una zona caratterizzata da diversi edifici frammentati con aree verdi e agricole ma non presenta particolari caratteristiche ambientali essendo in prossimità ad alcuni fabbricati di tipo artigianale.

La modifica non introduce variazione alle previsioni insediative vigenti.

3.3.2 Modifiche cartografiche introdotte d'Ufficio

Modifica n. 7	<i>Tipologia</i>	Riclassificazione di una destinata a parcheggi in zona a verde privato
	<i>Localizzazione</i>	ATO 1 – Via Farnea

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica “d’ufficio” viene introdotta in seguito ad una valutazione dell’amministrazione rispetto all’utilità dell’area di sosta posta in ingresso del borgo di Farnea.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede la riclassificazione della zona destinata a parcheggi Fd/06 in verde privato lasciando di fatto inalterato lo stato di fatto del luogo.

PI Vigente	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione stato di Fatto
	<i>Zonizzazione e temi:</i> ZTO Fd – Aree per parcheggi, art. 30.
PI Variante	
Estratto Zonizzazione - scala 1/5000	Descrizione delle modifiche introdotte dalla variante
	<i>Zonizzazione e temi:</i> Aree a verde privato, art. 31.

Descrizione dello stato dei luoghi



L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica, è posto all'entrata del Borgo di Forner ed è caratterizzato da un'area a verde privato che viene, con la presente modifica, individuata nel PI vigente tutelandone lo stato ambientale attuale rispetto all'area a parcheggio prevista nel PI.

Modifica n. 8

Tipologia

Modifica normativa

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

Agevolare il passaggio tra gradi di protezione 3, 4 e 5 a fronte della predisposizione di documentazione tecnica attestante le caratteristiche del fabbricato.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Ridefinizione dell'art. 17 delle NTA del PI vigente per introdurre un principio di flessibilità nella definizione degli interventi ammessi, attraverso una articolazione dei gradi di protezione 3, 4 e 5.

Modifica n. 9	<i>Tipologia</i>	Modifica normativa
----------------------	------------------	--------------------

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

Rimuovere una precisazione sulla distanza delle recinzioni non necessaria.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Viene modificato l'art. 25.d relativamente al punto 13 inerente le recinzioni, tale modifica comporta lo stralcio del riferimento alla distanza massima di queste dai fabbricati.

Modifica n. 10	<i>Tipologia</i>	Modifica normativa
-----------------------	------------------	--------------------

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica è introdotta per l'allineamento le Norme tecniche del PI vigente alle definizioni uniformi introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Adeguamento dell'art. 6.c delle NTA del PI vigente al Regolamento Edilizio Comunale con lo stralcio della definizione di volume totale lasciando quella di volume urbanistico.

Modifica n. 11	<i>Tipologia</i>	Modifica normativa
-----------------------	------------------	--------------------

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

Rendere coerente il disposto normativo per l'installazione di manufatti e ricoveri temporanei ai contenuti della LR 11/2004.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Viene modificato l'art. 25.c relativamente al punto 15 inerente la distanza massima dal fabbricato principale per l'installazione di modesti manufatti di superficie non superiore a mq 20, tale distanza, pari a 30 mt, è stralciata dalla presente variante.

Modifica n. 12	<i>Tipologia</i>	Modifica normativa
	<i>Localizzazione</i>	-

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

Recepimento delle norme del PAT.

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

La modifica prevede il recepimento delle norme di tutela idraulica definite nel PAT all'interno delle NTA del PI vigente.

Modifica n. 13	<i>Tipologia</i>	Modifica normativa
	<i>Localizzazione</i>	-

CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Obiettivi/Finalità e strategie adottate

La modifica viene introdotta per allineare le NTA del PI vigente della normativa sui crediti edilizi ed i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alle L.R. 11/2004, L.R. 14/2017 e L.R. 14/2019 (Veneto 2050).

Descrizione della variante e delle modifiche introdotte

Aggiornamento normativo dell'art. 4.b, con recepimento della normativa sui crediti edilizi ed i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alle L.R. 11/2004, L.R. 14/2017 e L.R. 14/2019 (Veneto 2050).

3.3.3 Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) – Testo comparativo

Legenda

Norme tecnico operative	Testo non modificato
Norme tecnico operative	Nuovo testo
Norme tecnico operative	Testo eliminato

Adeguamento introdotto dalla modifica n. 14

ART. 4.B) CREDITO EDILIZIO

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
 - al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
 - al riordino della zona agricola;
 - alla demolizione e/o rimozione di opere incongrue;
 - alla eliminazione di elementi di degrado;
 - alla cessione di aree e/o edifici oggetto di interventi di interesse pubblico
 - agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.
2. L'applicazione del credito edilizio è ordinata ai seguenti principi:
 - realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
 - quantificazione del volume/superficie in proporzione al valore degli immobili oggetto di credito edilizio, tenuto conto dei costi necessari al perseguimento delle finalità richiamate nel precedente comma 1 del presente punto.
3. La valutazione della coerenza degli interventi proposti ai principi richiamati al comma precedente viene verificata, sulla base delle linee guida per l'attuazione del Piano degli Interventi, in sede di esame e:
 - deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi Pubblico Privato (APP), ai sensi del successivo art. 4.d), per gli interventi di trasformazione inseriti nel PI;
 - deliberazione del Consiglio Comunale sugli Accordi di Programma inerenti la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

ART. 4.B) BIS CREDITO EDILIZIO DA RINATURALIZZAZIONE

1. *Credito Edilizio da Rinaturalizzazione* – brevemente definito CER, è una sottocategoria specifica dei CE ed è definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. 14 /2019 e dell'art. 5 della L.R. 14/2017, quale capacità edificatoria riconosciuta a seguito della realizzazione degli interventi di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale
2. Il PI per il raggiungimento degli obiettivi del precedente comma 1 individua gli interventi di cui ai seguenti commi 3 e 4 cui corrisponde il riconoscimento di un credito edilizio da rinaturalizzazione così come disciplinato dalla LR 14/2019 art.4.
3. Interventi di cui alla LR 14/2017 art.5 lett. a) da attuarsi mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale dei manufatti incongrui (OPERE INCONGRUE O DI ELEMENTI DI DEGRADO come definiti dalla LR 14/2017 art.2 c.1 lett. f.).

a. Individuazione dei manufatti incongrui

Il PI individua le opere incongrue e gli elementi di degrado con specifica variante ai sensi della LR 14/2019 art.4.

b. Quantificazione dei crediti

Agli interventi di cui alla presente lettera è riconosciuta l'attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, secondo la disciplina di cui alle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" approvate con Delibera di Giunta Comunale e redatte ai sensi della LR 14/2019 art.4 e art.5 ovvero sulla base dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020.

c. Atterraggio dei crediti

Il credito edilizio da rinaturalizzazione può essere utilizzato esclusivamente all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ed in particolare:

- su edifici e/o aree non edificate di proprietà pubblica indicate dal Comune in sede di assegnazione del credito edilizio, comprese le aree derivanti da acquisizioni avvenute nell'ambito della perequazione urbanistica;
 - in aree individuate attraverso un Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
 - in aree alle quali il PI, nell'ambito della specifica variante ai sensi dell'art.4 comma 2 della LR 14/2017 potrà riservare indici di edificabilità differenziati o riservare quota parte degli stessi all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, dei crediti edilizi;
 - in assenza di specifiche prescrizioni, in aree proposte dal privato e autorizzate dal Comune;
 - negli interventi di cui all'art 6 comma 6 e art. 7 comma 7 della LR 14/2019.
4. Interventi di cui alla LR 14/2017 art.5 lett. a) da attuarsi mediante demolizione integrale con ripristino del suolo naturale o seminaturale degli edifici ricadenti nella FASCE DI RISPETTO STRADALE E DI TUTELA DELL'IDROGRAFIA, nelle AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO in riferimento al PGRA e nelle AREE NON IDONEE di cui alla Tav.3 "Fragilità" del PAT .

a. Individuazione degli edifici

Edifici diversi da quelli individuati al precedente comma 3 e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale, idraulico, aree a pericolosità idraulica in riferimento al PGRA e aree non idonee, così come riportate nella tav.3 "Fragilità" del PAT:

Per gli edifici all'interno delle fasce di rispetto stradale e idraulico è ammessa la trasformazione in credito di edilizio della volumetria demolita (secondo i criteri di cui alla seguente lettera b) o della

volumetria residua a seguito degli interventi di demolizione e ricostruzione all'esterno della fascia di rispetto stradale e fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.

b. Quantificazione dei crediti

Agli interventi di cui alla presente lettera è riconosciuta l'attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, secondo la disciplina di cui alla LR 14/2019 art.4 e art.5 ovvero sulla base delle "Linee guida comunali per la determinazione dei crediti edilizi" approvate con Delibera di Giunta Comunale e redatte ai sensi dei "criteri attuativi e modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione" di cui all' allegato A alla D.G.R n.263/2020 Parte Seconda.

c. Atterraggio dei crediti

Il credito edilizio può essere utilizzato esclusivamente all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata ed in particolare:

- su edifici e/o aree non edificate di proprietà pubblica indicate dal Consiglio Comunale e/o dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione del credito edilizio, anche aree derivanti da acquisizioni avvenute nell'ambito della perequazione urbanistica;
- in sede diversa appropriata individuata con specifica variante al PI e/o attraverso un Accordo pubblico/privato ai sensi dell'art. 6 della LR 11/2004;
- in aree interne agli ambiti di urbanizzazione consolidata alle quali il PI, nell'ambito della specifica variante ai sensi dell'art.4 comma 2 della LR 14/2017 potrà riservare indici di edificabilità differenziati o riservare quota parte degli stessi all'utilizzo, facoltativo o obbligatorio, dei crediti edilizi
- Negli interventi di cui all'art. 6 comma 6 e art. 7 comma 7 della LR 14/2019.

5. La procedura che determina la generazione e attribuzione del credito edilizio di cui al precedente comma 1 lettera b) (Crediti edilizi da rinaturalizzazione) è la seguente:

- I titoli edilizi certificativi e/o autorizzativi devono essere corredati da apposita determinazione dirigenziale finalizzata al riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale della sussistenza delle condizioni per il rilascio di crediti edilizi;
- per gli interventi di cui al comma 2 l'effettivo riconoscimento del credito edilizio avviene solo a seguito della fine dei lavori di demolizione, di eventuale bonifica e di rinaturalizzazione dell'area occupata dal manufatto incongruo e dalle relative opere pertinenziali occupate da superfici impermeabilizzate;
- al termine dell'intervento demolitorio il proprietario o avente titolo comunicherà la fine lavori e chiederà l'attivazione dell'accertamento, da parte del Comune, dell'avvenuta demolizione del manufatto incongruo e della rinaturalizzazione dell'area. L'accertamento avverrà necessariamente tramite sopralluogo, con predisposizione di uno specifico verbale dal quale dovrà risultare la conformità dell'intervento previsto dalla variante di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 14/2019;
- l'iscrizione dei Crediti nell'apposita sezione del RECREC con le modalità di cui al precedente art.51 comma 8 avviene su richiesta del soggetto avente titolo e a seguito della verifica documentale da parte dell'Ufficio Urbanistica, della sussistenza delle condizioni oggetto del presente Regolamento.

Adeguamento introdotto dalla modifica n. 10

ART. 6.C) VOLUME (VT E VU)

6.c) Volume **Urbanistico** (~~Vt e~~ Vu)

1. Per volume **urbanistico** deve intendersi:

~~– volume totale o volume edificato e/o edificabile (Vt): il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Il volume dei locali interrati non dovrà comportare nuovi carichi urbanistici residenziali e/o produttivi e potrà essere utilizzato solamente per locali accessori o di servizio del fabbricato principale; previsioni diverse potranno essere definite dal PI con le Schede puntuali di cui all'articolo 8 delle Norme Tecniche del PAT;~~

~~– volume urbanistico (Vu): ovvero~~ il volume, calcolato con le modalità del volume totale, relativo alle sole volumetrie edificabili e/o esistenti fuori terra; tale volume coincide con quello riferibile agli indici edificatori degli strumenti urbanistici generali o attuativi.

2. Per i nuovi fabbricati o gli ampliamenti - fatte salve specifiche prescrizioni di zona - il Vu di progetto non può essere superiore a quello ammesso, calcolato dal prodotto della Superficie territoriale o fondiaria - a seconda del caso - rispettivamente per l'Indice di edificabilità territoriale o fondiario di PI, ovvero del volume urbanistico massimo fissato dal PI stesso.

3. Nel calcolo ~~del volume totale (Vt) e~~ del volume urbanistico (Vu) sono esclusi:

- i maggiori spessori di murature e solai, definiti dalla legge regionale 30.06.1996, n. 21, per l'aumento dei livelli di coibentazione termoacustica;
- il volume dovuto dall'innalzamento del piano di calpestio dei locali al piano terreno dei fabbricati, rispetto al piano campagna, nella misura prevista dalle norme idrauliche e di tutela dal gas radon
- i sottotetti aventi altezza media inferiore o uguale a ml 1,60.

Adeguamento introdotto dalla modifica n. 8

ART. 17 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE EDIFICATO SOTTOPOSTO A NORMATIVA SPECIFICA

Art. 17 - Interventi sull'esistente edificato sottoposto a normativa specifica

1. Il PI attribuisce grado di vincolo ed eventuali prescrizioni particolari agli edifici localizzati in zona A e a fabbricati sparsi individuati con apposita grafia nelle Tavole di Piano e normati con schede specifiche (schede B), determinando gli interventi ammessi, in relazione ai caratteri dell'edificio, attraverso sette gradi di protezione con grado di vincolo decrescente da uno a sette, ottenuti dalla disaggregazione dei tipi d'intervento di cui all'art. 3 del Testo Unico dell'Edilizia, secondo i seguenti due modelli d'intervento:

a) un modello restaurativo volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1 e2);

b) un modello innovativo inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità immobiliari, o fabbricati, divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi di protezione 3-4-5-6-7).

2. La classificazione di questi edifici può essere oggetto di revisione nel caso in cui, con adeguate analisi ~~e/o apposito sopralluogo della Commissione Edilizia~~, emergano ulteriori elementi di pregio o la presenza di parti non originarie o deturpanti.

La modifica del grado di protezione, nei limiti di un grado in più o in meno, non costituisce variante di PI ed è ammessa con **le modalità di cui al successivo comma 2bis** ~~atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale~~ con esclusione dei gradi di protezione 1 e 6. ~~Modifiche superiori ad un grado, per un massimo di 2 e con esclusione dei gradi 1 e 6, sono ammissibili nell'ambito di piano urbanistico attuativo sia per i fabbricati isolati che nei Centri storici.~~

2bis. Per gli edifici cui è attribuito il *Grado di protezione* 3,4,5 è ammessa la modifica del grado di protezione da 3 a 4 o 5 senza che ciò costituisca variante al PI attraverso il ricorso ad un procedimento di accertamento e definizione dello stato di conservazione/alterazione del fabbricato e valutata l'ammissibilità della proposta progettuale secondo le modalità di seguito descritte:

1) Il proponente inoltra all'ufficio tecnico la proposta di intervento corredata dalla seguente documentazione:

a. Documentazione atta ad accertare le caratteristiche e lo stato dell'immobile:

- *Rilievo metrico ed architettonico.* E' il rilievo che riporta tutte le indicazioni metriche e di quota, riferenziate rispetto alla quota stradale, e testimonia lo stato dell'opera senza alcuna integrazione o ricostruzione ideale di parti o elementi mancanti. Le indicazioni vanno estese ai muri di cinta e relativi portali oltre che all'area scoperta di pertinenza. Sulla base del rilievo metrico, vanno evidenziate le strutture portanti. Nel caso di edificio facente parte di un complesso architettonico, vanno riportati a rilievo anche gli altri manufatti riproducendo almeno la sagoma delle piante e dei prospetti. Il rilievo può essere condotto secondo strumentazioni tradizionali o tecniche più avanzate quali la fotogrammetria.
- *Rilievo morfologico.* E' costituito dall'insieme delle informazioni sulla natura e la lavorazione dei materiali, sul degrado (lacune e lesioni) sia strutturale dell'edificio che chimico dei materiali. e sulle discontinuità degli intonaci e delle murature. Va condotto per parti rilevando con questo sistema tutti gli elementi conosciuti dell'edificio: porte, finestre, colonne, balaustre, scale, cornicioni, archi, solai, strutture di copertura, etc. e riportando poi i dati (raccolti in schede) sulle tavole d'insieme (piante, prospetti e sezioni) per essere interpretati secondo la reciproca relazione. Le citate schede di rilevazione contengono un rilievo del dettaglio a scala ridotta, fotografie ed annotazioni.
- *Rilievo fotografico.* Le fotografie vanno relazionate a coni ottici di ripresa indicati su una planimetria di rilievo. Dovranno essere ripresi tutti i fronti dell'edificio e le pertinenze se presenti, il giardino ed almeno una foto di insieme che contestualizzi il manufatto. Ogni stanza dovrà avere due foto riprese in controcampo. Se sono presenti particolari di interesse dovranno essere documentati con foto di dettaglio.
- *Rilievo del contesto paesaggistico ed ambientale di pertinenza dell'edificio:* Estratti cartografici estesi al contesto paesaggistico: Volo GAI, IGM, Cartografia CTR, valutazione dei punti di percezione statica e dinamica.

b. Documentazione descrittiva della proposta progettuale

- *Relazione illustrativa* che evidenzi: destinazione urbanistica e vincoli esistenti, legittimità delle preesistenze e la loro consistenza, modalità e tecniche d'intervento con riferimento agli elaborati grafici di progetto.
- *Elaborati grafici:* Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, Pianta con la descrizione delle destinazioni d'uso per ciascun ambiente, Individuazione con apposita simbologia di demolizioni, nuove murature, opere demolite e ricostruite, consolidamenti, rifacimenti. Negli elaborati grafici e/o nella relazione dovranno essere chiaramente indicati i materiali, i colori e le tecniche utilizzate. Delle finiture (tinteggiature, apparato decorativo, serramenti, elementi tecnologici, recinzioni, ringhiere, pavimentazioni interne ed esterne, ecc.) devono essere rappresentate le forme, il disegno, le dimensioni.

2) Il responsabile del procedimento sentita la commissione urbanistica o se ritenuto necessario il Consiglio Comunale sulla base della documentazione inoltrata si esprime con parere vincolante sull'ammissibilità dell'intervento.

3. Allo scopo di incentivarne il recupero, negli edifici vincolati è ammesso –nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, con riduzione di cm 30 delle altezze utili previste per l'agibilità- il cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a residenziale, nonché ogni cambio d'uso che comporti un minor carico urbanistico (diminuzione del fabbisogno di standard) e/o l'eliminazione di attività in zona impropria anche con aumento di carico urbanistico previo reperimento degli standard aggiuntivi. Eventuali nuovi alloggi ricavati dai cambi d'uso debbono presentare i requisiti minimi di cui al Regolamento Edilizio Tipo per alloggi di almeno due persone. Ogni cambio d'uso deve garantire le dotazioni minime di parcheggio privato di cui all'art. 11 delle presenti norme, nonché le dotazioni di parcheggio pubblico di cui all'art. 9 anche nelle ZTO diverse dalle B e C1.

4. Per gli edifici vincolati ai sensi del presente articolo valgono - indipendentemente dal grado di vincolo - le seguenti:

Norme generali

a) I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiore, salvo il caso di esplicita incompatibilità (ad es. è esclusa la ristrutturazione o la demolizione con ricostruzione per fabbricati con obbligo di demolizione senza ricostruzione); qualora sia utilizzata tale opportunità sono altresì applicabili le relative agevolazioni, in particolare di altezza dei vani.

b) Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di quelle degli edifici significativi contigui. Nella ricostruzione è consentito di occupare con il nuovo edificio solo il sedime occupato precedentemente alla demolizione, esclusi i casi di cui al grado di protezione 6 o i casi in cui sia consentito l'ampliamento e fatti comunque salvi diritti di terzi.

c) Sono ammessi sedimi e distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si abbia l'attuazione di un intervento attraverso PUA e solo quando tale modifica ai sedimi ed alle distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed architettonicamente più corretta. Gli ampliamenti del sedime codificati sono definiti nella planimetria allegata 1:1.000 per le zone "A" o 1:2000 per le altre zone significative; le sopraelevazioni sono ammesse nelle zone "A" nei limiti di altezza sopra detti e nel rispetto del Grado di Protezione assegnato e nelle altre zone nei limiti di altezza indicati per ogni zona e/o sottozona. Gli ampliamenti, ove ammessi, dovranno comunque non snaturare le caratteristiche formali complessive e gli elementi particolari del fabbricato, ed essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio e in armonia con la sua morfologia, i suoi caratteri tipologici e i materiali in esso adottati.

d) Le sopraelevazioni, anche se ammesse ed in conformità con le altre norme di PI non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con grado di protezione da 1 a 3 anche nelle zone esterne alla zona "A", le falde dei tetti dovranno conservare la pendenza e l'andamento di quella originarie.

e) In relazione ai caratteri delle aree scoperte il PI individua le aree nelle quali non è ammessa alcuna edificazione e che devono essere mantenute o sistemate a verde privato, a parcheggio o a servizi. Gli elementi puntuali (pozzi, capitelli, archi, ecc.) sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia nella quale è indicato il riferimento ai gradi di protezione.

f) E' prescritto in generale l'uso di materiali tradizionali (paramenti in laterizio o pietra, intonaci civili, serramenti in legno con ante d'oscuro, tetti in coppi laterizi, ecc.). Le coperture dovranno essere, di norma, a due o quattro falde, con pendenza variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 45%, ovvero –in caso di ampliamento- uguale a quella del fabbricato principale.

La Commissione Edilizia può imporre la conservazione di parti o elementi significativi anche in forma più restrittiva di quanto previsto dal grado di vincolo; può altresì imporre eliminazione (e/o ricomposizione, ove funzionalmente utile e formalmente accettabile) di elementi incongrui non originali, quali tettoie, balconi ecc.

La tamponatura di portici o di grandi fori –anche se conseguente a variazione di destinazione d'uso- è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia; deve, di norma, garantire la salvaguardia dei rapporti vuoto/pieno –se rilevante ai fini della protezione- e delle caratteristiche significative dell'involucro esterno, mantenendo la percezione del porticato e/o dei grandi fori originari; potrà pertanto essere

effettuata con strutture leggere (es. vetrata) e/o con pannelli in muratura arretrati rispetto alla struttura portante originaria ed è ammessa solo qualora il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, e non snaturi l'aspetto del fabbricato.

Per le classi di intervento 1 e 2 la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, infissi, dovrà essere eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale. E' consentito l'uso di materiali diversi soltanto nel caso di rilevante impegno architettonico. Le tipologie edilizie e i caratteri degli edifici dovranno ispirarsi ai modelli tipologici tradizionali richiamati nelle tavole d'indagine, in particolare nei casi di edifici con gradi di protezione 1 e 2 per i quali non è ammessa l'adozione di elementi morfologici e di caratteri tipologici diversi da quelli originari.

g) Negli edifici soggetti a grado di protezione da 1 a 4 l'Amministrazione può emanare prescrizioni successive al rilascio del permesso di costruire, previo sopralluogo del Tecnico Comunale effettuato dopo che vi siano state operazioni di manomissione dell'immobile esistente, al fine di attuare la salvaguardia di elementi morfologici e di caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni.

h) Non è ammesso il recupero di strutture precarie e/o illegittime. La Commissione Edilizia può altresì, all'atto di approvazione di progetto edilizio, ordinare la demolizione di superfetazioni, indipendentemente dal grado di protezione del fabbricato e anche nel caso in cui alla superfetazione risulti esteso il vincolo del fabbricato principale.

5. Nelle singole schede B possono essere riportate specifiche prescrizioni particolari. Tali prescrizioni sono integrative e non sostitutive delle norme generali e del grado di vincolo. La loro presenza evidenzia esclusivamente problematiche rilevate già in sede di schedatura, ma che non devono ritenersi esaustive.

Le prescrizioni particolari riguardano:

a) recupero dei soli corpi originali, con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni; fa riferimento al punto h) delle norme generali e segnala il fatto che –a giudizio del rilevatore- sono presenti porzioni di edificato da ricondurre a demolizione senza ricostruzione;

b) obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto/pieno; fa riferimento al punto f) delle norme generali, segnalando già in scheda la rilevanza ai fini della protezione dei suddetti rapporti vuoto/pieno;

c) obbligo di demolizione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui; fa riferimento al punto

f) delle norme generali, segnalando già in scheda la presenza di tettoie, balconi ecc. per i quali va fatto obbligo di demolizione o di ricomposizione che li riconduca ad un risultato formalmente accettabile;

d) presenza di vincolo per elettrodotto; per edificio, o porzione di esso, ricadente sotto vincolo di elettrodotto si conferma il disposto dell'art. 31 5° comma delle NTA, se più restrittivo. Le variazioni di destinazione d'uso sono ammesse a condizione che non comportino incremento di persone la cui permanenza superi le 4 ore al giorno.

L'assenza di prescrizioni in scheda B non esclude che tali problematiche siano individuabili in sede di progettazione edilizia e, conseguentemente, le relative norme applicabili su parere della Commissione Edilizia.

6. I sette gradi di protezione, con l'indicazione dei caratteri dell'edificio protetto e del relativo tipo d'intervento consentito, sono:

17.1 Grado di protezione 1

1) Caratteri dell'edificio:

Edificio di valore storico, architettonico e artistico, da conservare integralmente in ogni sua parte interna ed esterna, di cui si prevede il restauro filologico.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro filologico.

L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con la medesima destinazione d'uso o con una simile a quella originaria. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni, e in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio.

E' ammesso il mantenimento delle altezze di piano esistenti a condizione che non sia variata la destinazione d'uso dei locali. Locali accessori possono essere trasformati in residenziali purché aventi un'altezza media di almeno 2,40 con un minimo di ml 1,60.

17.2 Grado di protezione 2

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale di cui si propone la conservazione.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (con inserimento di impianti tecnologici, modifiche distributive e sostituzione dei solai). L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo interno ed esterno (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);

b) conservazione dell'apparato originario verticale e orizzontale nel caso della presenza di volte e/o di pregevoli solai in legno e fatto salvo quanto codificato nei successivi punti ed in particolare al punto g;

c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, se e in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;

e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, muri, edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché degli spazi scoperti pavimentati e/o sistemati ad orto e/o giardino;

f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;

g) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti

h) possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;

i) possibilità di traslazione dei solai e tetti privi di caratteri architettonici nella misura non eccedente i 30 cm;

l) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

m) è ammesso il restauro volto al recupero in tracce significative dell'impianto originario, stratificate da interventi successivi che abbiano dato luogo a variazioni del sistema distributivo generale dell'organismo edilizio, previa una analisi storico-stratigrafica; in tal caso è accettata la variazione dell'impianto dell'edificio al fine di ripristinare gli elementi o organismi originari anche con l'introduzione di nuovi elementi purché il volume e la superficie lorda d'uso non subiscano incrementi superiori al 5% (cinque per cento).

n) E' ammesso il mantenimento delle altezze di piano esistenti a condizione che non sia variata la destinazione d'uso dei locali; nel caso di applicazione del precedente punto i) è però ammessa deroga

solo all'altezza minima prevista per i vani residenziali, ridotta a ml 2.40 calcolati come al successivo punto o).

o) Locali accessori possono essere trasformati in residenziali purché aventi un'altezza media di almeno 2.40 con un minimo di ml 1.60.

17.3 Grado di protezione 3

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici che rivestono un valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva delle facciate.

E' obbligatorio il perseguimento degli obiettivi sottesi ai punti 2 d) e 2 l) del grado di protezione 2.

17.4 Grado di protezione 4

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici del tipo indicato al precedente grado di protezione 3, di cui si prevede la conservazione solo di una o più facciate o porzioni di facciate e l'intera ristrutturazione interna.

2) Tipo di intervento:

Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione 3, con possibilità di ristrutturazione edilizia anche tramite totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate se valutate con contenuti storico-ambientali.

E' prescritto il restauro delle strutture morfologicamente rilevanti ed è consentito l'inserimento di nuovi organismi costruttivi. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio di tutto o in parte diverso dal preesistente, ma senza variazioni di volume e con obbligo di perseguimento degli obiettivi sottesi al punto 2 d) del grado di protezione 2.

17.5 Grado di protezione 5

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici di nessun carattere intrinseco e ambientale, che non costituiscano motivo di disagio urbano ma per i quali si propone la salvaguardia del sedime.

2) Tipo di intervento:

Sono ammessi tutti gli interventi di cui al grado di protezione 4 oltre alla completa demolizione con ricostruzione.

Il volume demolito è recuperabile attraverso una ricomposizione che non preveda un aumento del volume, ovvero nei limiti del calcolo della cubatura ammessa dagli indici di zona se più favorevole.

17.6 Grado di protezione 6

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici del tipo indicato al grado 5, ma definiti "turbativi" dell'ambiente urbano anche se in buone condizioni statiche, di cui si prevede la demolizione.

2) Tipo di intervento:

Demolizione senza ricostruzione.

Il volume demolito è recuperabile nel limite del calcolo della cubatura ammessa nella singola zona, ma in posizione diversa se indicata. Qualora non sia indicato alcun nuovo sedime utilizzabile, il volume demolito risulta recuperabile solo nel caso in cui sia specificatamente incluso in una UMI perimetrata e numerata nelle tavole di progetto in scala 1:1.000.

17.7 Grado di protezione 7

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici, anche di recente costruzione, con nessun carattere intrinseco e ambientale

2) Tipo di intervento:

E' ammesso qualsiasi intervento, purché volto a dare all'edificio caratteristiche ambientali attraverso l'eliminazione di superfetazioni, il ridisegno dei fori, il ridisegno delle facciate, la sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura.

In particolare è pertanto possibile la demolizione con ricostruzione, senza un aumento del volume e della superficie utile di calpestio nelle zone "A", e nel rispetto degli indici di zona previsti dal PI nelle altre zone.

Adeguamento introdotto dalla modifica n. 11

ART. 25.C) TIPOLOGIE D'INTERVENTO

25.c) Tipologie d'intervento

1. Nelle zone E il PI si attua tramite IED e valgono le norme di cui alla L.R. 11/2004 con gli ulteriori limiti e precisazioni di cui alle presenti norme.
2. Qualsiasi intervento edilizio è sottoposto al rispetto dei vincoli e degli obblighi imposti dal successivo art. 25.e) per le diverse sottozone, nell'ambito dell'intera superficie aziendale.
3. Il recupero dei fabbricati esistenti ha carattere prioritario rispetto alle nuove costruzioni, sia ai fini residenziali che agricolo-produttivi. Nuove costruzioni potranno essere concesse solo in assenza di possibilità di recupero di fabbricati esistenti.
4. E' comunque ammessa la demolizione di fabbricati non utilizzati ed il loro eventuale spostamento nel caso di dimostrato miglioramento dell'assetto ambientale derivante.
5. La realizzazione di nuove costruzioni dovrà di norma avvenire nell'ambito aziendale ricadente in zona E di minor qualità, e pertanto nel seguente ordine preferenziale E4, E3, E2, E1. La realizzazione in porzione della superficie aziendale diversa da quella suddetta potrà essere concessa in caso di dimostrata impossibilità al rispetto del presente periodo, o di dimostrato contrasto con il periodo seguente, qualora il rispetto di quest'ultimo risulti maggiormente utile alla salvaguardia del territorio.
6. Fatto salvo il dettato del precedente comma, le nuove costruzioni residenziali dovranno essere comprese negli aggregati abitativi eventualmente esistenti nel fondo o in aree il più possibile contigue a edifici preesistenti e comunque non oltre ml. 100 dagli stessi.
7. Fatte salve disposizioni diverse di legge, gli ampliamenti vanno realizzati esclusivamente in aderenza ai fabbricati esistenti, componendosi armonicamente con le preesistenze in modo che l'edificio risultante, considerato nella sua globalità, appaia organicamente definito.
8. La nuova edificazione dev'essere in ogni caso funzionale alle esigenze dell'azienda ai sensi dell'art. 44 della L.R. 11/2004 ed è subordinata alla presentazione –oltre a quanto previsto dal citato art.- di una relazione agronomica che evidenzi, per l'intero ambito aziendale, gli elementi rilevanti ai fini della tutela del paesaggio secondo il disposto dell'art. 25.e) ultimo comma.

11. Per i permessi di costruire non riguardanti nuova edificazione, in assenza di relazione agronomica, gli elementi rilevanti ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del successivo art. 25.e) ultimo comma, dovranno essere contenuti in adeguata relazione tecnica.

12. Negli edifici fatti oggetto di misure di protezione, censiti a mezzo delle Schede B, possono essere realizzati solo gli interventi di cui all'art. 17, a seconda del grado di vincolo assegnato e nel rispetto delle eventuali prescrizioni particolari segnalate nella scheda stessa.

13. Gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo sono soggetti a schedatura puntuale. E' ammesso il cambio d'uso a residenziale, per l'intero edificio nel caso di edifici individuati antecedentemente alla data del 25.9.2013, per un volume massimo di 500 mc relativamente agli edifici individuati e schedati successivamente alla suddetta data.

14. Gli interventi finalizzati al mutamento di destinazione d'uso a scopo residenziale di annessi rustici purché legittimamente esistenti alla data del 25.9.2013 e schedati successivamente a tale data- sono ammessi a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato prima del rilascio del permesso di costruire, e che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente.

E' consentita, per gli edifici esistenti in zona agricola, la presentazione della richiesta di non funzionalità al fondo attraverso specifica documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, che dimostri ed attesti la non funzionalità di tutto o parte di questi fabbricati al fondo rustico; il Consiglio Comunale, previo parere del Responsabile del Servizio, con il supporto di perizia agronomica di professionista incaricato, delibera l'individuazione della non funzionalità dell'edificio, definendo altresì le quantità di superficie e/o volume dei quali è consentito il cambio d'uso, le destinazioni ammissibili e le relative prescrizioni in ordine a: integrazione ambientale, eventuale dotazione di standard ed alla perequazione urbanistica qualora dovuta. L'individuazione di questi edifici costituisce variante al PI. Il limite di 500 mc residenziali è prescrittivo e pertanto nel caso di annessi non più funzionali trasformati non potranno essere applicate norme di piano che prevedano successivi ampliamenti.

Eventuale volumetria eccedente, se recuperata, dovrà mantenere destinazione d'uso ad annesso rustico.

La dichiarazione di annesso non più funzionale è ostativa alla contestuale o futura edificabilità di ulteriori annessi rustici nell'ambito aziendale. In particolare l'adozione di ciascuna scheda determina l'esclusione dell'intera proprietà fondiaria, detenuta alla data di adozione stessa, da qualsiasi edificabilità di nuovi annessi rustici anche in ambito diverso, da parte della ditta proprietaria. Per contro un'eventuale richiesta di nuovo annesso rustico, che preceda il cambio d'uso ammesso dalla scheda, comporta automatico annullamento della scheda stessa.

Agli edifici schedati è attribuito grado di protezione ai sensi dell'art. 17, che ne determina gli interventi edilizi ammissibili.

E' fatto obbligo di demolizione di eventuali superfetazioni e strutture di proprietà che non costituiscano fabbricato, ai sensi dell'art. 13 1° comma, ricadenti sul mappale di pertinenza dell'annesso e in quelli limitrofi.

15. Previa autorizzazione ambientale, è ammessa l'installazione di modesti manufatti, di superficie massima non superiore a mq 20 e con altezza media non superiore a 2,35 ml, realizzabili ~~nel limite massimo di uno e a distanza non superiore a ml. 30 dal fabbricato principale~~ da soggetti imprenditori agricoli e non, anche in assenza di piano aziendale, purché in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, se adeguatamente giustificati da nesso di funzionalità per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Ai sensi dell'art. 13 1° comma tali manufatti non potranno in nessun caso essere riconosciuti come fabbricati ai fini di applicazione di norme riguardanti l'edificato esistente.

Adeguamento introdotto dalla modifica n. 9

ART. 25.D) CARATTERI GENERALI DELL'EDIFICAZIONE

25.d) Caratteri generali dell'edificazione

1. Ogni nuova edificazione realizzata in zona E deve armonizzarsi con le forme della edilizia rurale locale. Oltre ai normali parametri edilizi le seguenti norme dettano indirizzi progettuali.

2. distanza minima tra fabbricati:

pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 10, o in aderenza per fabbricati residenziali e annessi rustici (esclusi allevamenti); pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di m 12 tra residenza e stalle bovine fino a 10 capi o ricovero di animali da cortile; pari a 25 m, elevati a 50 rispetto ad abitazioni di altra proprietà, tra residenza e stalle o allevamenti diversi dai precedenti; pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 12, riducibile a m 6 per edifici della stessa azienda, tra annessi di qualsiasi tipo.

Vanno in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla DGR 856/2012.

3. distanza dai confini: non inferiore a metà dell'altezza del fabbricato, con un minimo di m 5 per residenza e annessi rustici (esclusi allevamenti non a carattere familiare), salvo accordo tra i confinanti registrato e trascritto; non inferiore a m 20 per allevamenti esclusi quelli a carattere familiare.

4. distanza dalle strade:

in riferimento alla individuazione dei Centri Abitati di cui all'art. 4 del Codice della Strada, le distanze dai confini stradali per nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 20 m fuori dai centri abitati; a 10 m, riducibili a 5 per le strade vicinali, fuori dai centri abitati ma all'interno del perimetro di borghi o nuclei rurali in quanto zone edificabili o trasformabili in attuazione diretta del PI; 5 m dentro i centri abitati.

E' facoltà dell'Amministrazione permettere l'allineamento dei nuovi fabbricati o degli ampliamenti con gli edifici esistenti, purché ciò non contrasti con esigenze di scorrevolezza o miglioramento della viabilità.

5. distanza dai corsi d'acqua:

la distanza minima di m 10 può essere derogata fino a un minimo di m 6 previo parere favorevole del Genio Civile. All'interno delle zone di tutela ai sensi dell'art. 27, quarto comma punto 6, della L.R. 61/85 sono possibili gli interventi di cui agli ultimi cinque commi dello stesso art. 27.

6. altezza massima dei fabbricati:

per la residenza è ammessa un'altezza massima della fronte di m 8,50, salvo maggiori altezze per ampliamenti con copertura in adeguamento all'esistente; per i fabbricati non residenziali è ammessa un'altezza massima di m 6,50, salvo esigenze di carattere tecnologico (installazione montacarichi, silos, ecc.).

7. copertura:

deve, per quanto possibile, uniformarsi ai tipi tradizionali a due falde coincidenti nel colmo, con andamento parallelo a quello dell'asse longitudinale del fabbricato, con pendenza costante compresa tra il 30 e il 45%, ricopratura in coppi tradizionali o elementi analoghi per forma e colore, grondaie - se a vista - semicilindriche in rame o metallo verniciato nella gamma dei bruni, sporto non superiore a 50 cm sulle facciate principali e non superiore a 10 cm sui timpani. L'orientamento delle falde dovrà essere preferibilmente parallelo all'andamento delle curve di livello del terreno; è consentita l'apertura di lucernari a raso nel caso di uso residenziale dei sottotetti con un massimo del 3% della superficie di falda interessata.

In Tav. 1 sono riprodotti esempi di coperture.

9. rivestimenti esterni e finiture:

sono ammesse di norma murature intonacate, in pietra faccia a vista, in ciottoli e corsi di mattoni o in laterizi tradizionali. Gli intonaci dovranno avere finitura superficiale tradizionale - con divieto di graffiati, intonaci plastici e simili - e coloritura tenue incorporata, nella gamma delle tonalità e tecniche tradizionali locali, ottenuta con terre o materiali coloranti inerti (sabbia dell'Erega, polvere di marmo, laterizio frantumato e simili). Negli interventi sull'esistente è prescritta la conservazione di eventuali murature faccia a vista.

10. forometria:

le dimensioni dei fori dovranno essere quelle tipiche dei fabbricati tradizionali, fatte salve particolari esigenze funzionali (portoni d'accesso, vetrine, ecc.) la cui integrazione dovrà essere accuratamente studiata; sono prescritti serramenti e oscuri in legno; sono vietate le tapparelle avvolgibili. Non sono ammesse le terrazze a sbalzo e le scale esterne eccedenti il primo piano.

11. scivoli o rampe:

dovranno di norma essere evitati scivoli o rampe d'accesso ai locali interrati particolarmente visibili; nel caso in cui la loro realizzazione risponda ad assoluta necessità potranno essere prescritti sistemi adeguati di mascheramento, non esclusa la loro copertura parziale o totale.

12. locali interrati:

è ammessa la realizzazione di locali interrati sottostanti il fabbricato fuori terra; è inoltre ammessa la realizzazione fuori dal suddetto sedime per una superficie massima pari a $\frac{1}{2}$ di quella coperta, purché con estradosso non fuoriuscente dal piano di campagna originario e coperta con formazione di tappeto erboso.

13. recinzioni:

sono consentite nuove recinzioni delle aree di pertinenza dei ~~fabbricati (aventi lati posti ad una distanza massima di 35 metri dai fabbricati stessi)~~, con altezza complessiva degli elementi artificiali non superiore a ml 1.50, da realizzarsi con i seguenti materiali: siepe viva, legno a maglie larghe, rete metallica (con eventuale zoccolo di calcestruzzo di altezza massima cm 15 lungo strada) mascherata da siepe viva, sasso o pietra a vista. Sono inoltre ammesse recinzioni per allevamenti allo stato brado esclusivamente in pali di legno e fili metallici aventi interasse minimo di cm 30, con la specificazione che nel caso venga soppressa l'attività di allevamento verrà eliminata anche la recinzione autorizzata specificatamente.

14. costruzioni particolari:

la localizzazione e le caratteristiche di costruzioni particolari di pubblica utilità, quali cabine elettriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, dovranno essere valutate caso per caso, nel rispetto dei criteri ambientali e creando barriere visive di protezione tramite alberature.

15. annessi residenziali e rustici:

fino alla dimensione di 200 mq possono essere realizzati solo in aderenza a fabbricati esistenti. I fabbricati autonomi devono presentare, per quanto possibile, il corpo principale avente forma di parallelepipedo con un rapporto tra lato maggiore e lato minore superiore a 2. Valgono le indicazioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, con le avvertenze che la pendenza delle coperture dev'essere in ogni caso uguale a quella dell'eventuale fabbricato adiacente e che per i serramenti è ammesso l'uso di ferro verniciato nero o bruno. E' ammessa la costruzione in aderenza alla residenza per locali ad uso stalla, ricovero animali, fienile e granaio, a condizione che non siano accessibili dai locali di abitazione e che sia realizzato un filtro di collegamento tramite porticato realizzato secondo le tipologie tradizionali della zona.

16. concimaie: distanze minime

m 30 dalle abitazioni (rispetto alle quali devono essere sottovento) e dalle strade; m 20 da corpi idrici, elevati a 50 per lame o stagni e prese d'acqua potabile; m 10 da tubazione della rete idrica e cisterne. Vanno in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui alla DGR 856/2012.

Va altresì rispettato il DPR 24.5.1988 e il DLgs 152/2006 per quanto concerne le acque ad uso umano.

La distanza dalle strade può essere derogata con delibera di Giunta in casi di forza maggiore e su motivata richiesta.

17. serre e ricoveri di culture:

sono ammesse compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti in particolare dal successivo art. 25.e).

Serre fisse: la realizzazione di serre fisse è soggetta a permesso di costruire. Sono classificate quali serre fisse quelle poggianti su murature di fondazione non emergenti dal terreno, con struttura trasportabile e smontabile. Vanno poste a distanza minima dai confini pari all'altezza massima della serra e il loro indice di copertura non può superare il 50% della superficie del fondo. La presenza di manufatti edilizi emergenti dal terreno e/o di strutture non trasportabili e smontabili configura realizzazione di fabbricato.

Serre mobili: sono considerate mobili esclusivamente le serre destinate a protezione stagionale; non è fissato limite di copertura, ma qualora presentino altezza superiore a m 4 sono soggette a comunicazione. Sono equiparati a serre mobili i ricoveri per le culture a condizione che non presentino manufatti edilizi emergenti dal terreno, che la copertura sia mobile, che i sostegni siano in legno con un numero massimo di due.

18. ricovero animali allo stato brado:

per gli allevamenti allo stato brado è autorizzabile, previa adeguata relazione agronomica, la realizzazione di strutture di ricovero in legno di dimensione massima ml 5.00 x ml 4.00 e altezza 2.70, con struttura verticale da realizzare esclusivamente in pali di legno e tavolato e copertura leggera in lamiera o legno, con la prescrizione che nel caso venga soppressa l'attività di allevamento dovrà essere eliminato anche il ricovero autorizzato specificatamente.

19. distanze minime degli allevamenti zootecnici di tipo intensivo dalle ZTO

la distanza dal confine di ZTO diversa dalla XTO agricola delle strutture e degli impianti di allevamenti zootecnici di tipo intensivo non dovrà essere inferiore ai parametri stabiliti dalla DGR 856/2012.

20. L'Amministrazione, su conforme parere della CEC, può autorizzare modalità costruttive diverse da quelle suddescritte, nel rispetto dei parametri edilizi, in presenza di progetti architettonici di particolare pregio o facenti riferimento a particolari tipi edilizi locali, e motivati con adeguata relazione. Per le recinzioni, in particolare, possono essere concesse - ovvero imposte per motivi ambientali - modalità e dimensioni difformi, su parere favorevole della CEC, per il proseguimento di recinzioni esistenti o la ricostruzione di tratti di recinzione tradizionale.

21. In sede di approvazione dei progetti edilizi o di sistemazioni agrarie particolari la CEC può prescrivere la messa a dimora di barriere visive con alberi d'alto fusto verso le strade e lungo i confini di proprietà.

3.4 Effetti della Variante sul dimensionamento del PI

3.4.1 Verifica della volumetria residua¹

Vengono calcolate, nella tabella seguente, le variazioni introdotte dalla Variante rispetto alle volumetrie stimate per quanto riguarda le riclassificazioni di zona.

Tale verifica viene effettuata sulle modifiche che comportano una riclassificazione della zonizzazione vigente comportante una variazione del carico volumetrico del PI vigente.

Modifica	STATO	PARAMETRI			
N.		Zona Urb.	Sup.	Indice ZTO (mc/mq)	Volume massimo ammissibile (mc)
2	Attuale	ZTO E3	696 mq	0	0
	Progetto	ZTO E4 – Lotti ineditificati di tipo “D”	696 mq	Da scheda puntuale	600
	Differenza				+600
3	Attuale	ZTO E1	186 mq	0	0
	Progetto	ZTO E1 – Annesso non più funzionale	186 mq	Da scheda puntuale	500
	Differenza				+500
5	Attuale	ZTO E4 – Lotti ineditificati di tipo “C”	970 mq	Da scheda puntuale	800
	Progetto	ZTO E3	970 mq	0	0
	Differenza				-800
TOT.	Attuale	-	-	-	800
	Progetto	-	-	-	1.100
	Differenza				+300

Calcolo della volumetria introdotta dalle singole modifiche della Variante

La variazione generale della volumetria introdotta dalle modifiche della Variante prevede un incremento pari a 300 mc rispetto alle previsioni attuali, tale valore comporta un aumento trascurabile del carico urbanistico equivalente a 2 abitanti teorici.

Rispetto alla **dotazione degli standard**, la presente Variante 3 al PI comporta una riduzione delle aree a parcheggio, in seguito alla modifica “d’ufficio” 7, pari a **467 mq**; tale minima variazione non incide in modo determinante sulla dotazione di standard dal PI e del PAT che rimane abbondantemente superiore ai minimi fissati dalla LR 11/2004.

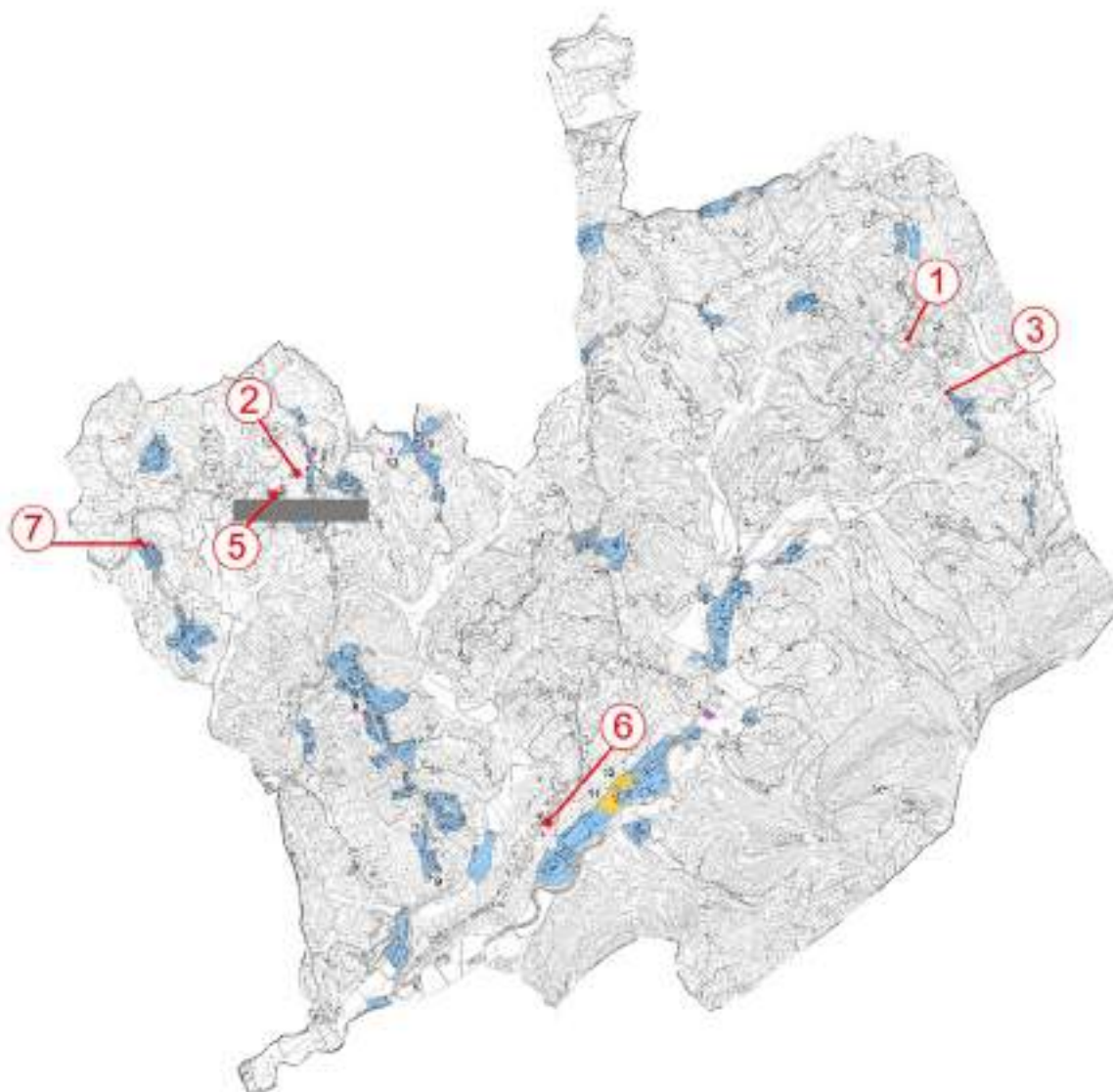
¹ Il calcolo volumetrico è applicato con l’indice previsto per la ZTO per la superficie rilevata dalla cartografia del Quadro Conoscitivo del PI e può variare rispetto alla superficie catastale effettiva delle aree.

3.4.2 Verifica Consumo di Suolo

La **modifica n. 2** introdotta dalla presente variante comporta consumo di suolo potenziale ai sensi della L.R. 14/2017 pari a c.a. **696 mq** in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi della LR 14/2017, mentre la **modifica n. 5** stralcia una previsione di consumo di suolo introdotta dalla precedente Variante n. 2 al PI.

La **modifica n. 6** aggiorna la sagoma del lotto già introdotto dalla Variante n. 2 al PI senza però variarne la superficie finale.

Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti altri temi o perché di tipo normativo.



Inquadramento delle modifiche puntuali rispetto agli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

3.4.3 Verifica impermeabilizzazione

Viene avviata la verifica rispetto alla variazione di impermeabilità conseguente alle modifiche introdotte che comportano una variazione delle aree potenzialmente impermeabili.

Modifica	STATO	PARAMETRI			
N.		Zona Urb.	Sup.	Parametro di copertura massimo (NTO)	Sup. potenzialmente impermeabilizzata (c.a.) mq
2	Attuale	ZTO E3	696 mq	0	0
	Progetto	ZTO E4 – Lotti ineditati di tipo “D”	696 mq	Da scheda puntuale	600
	Differenza				+ 600
5	Attuale	ZTO E4 – Lotti ineditati di tipo “C”	970 mq	Da scheda puntuale	800
	Progetto	ZTO E3	970 mq	0	0
	Differenza				- 800
7	Attuale	ZTO Fd (Parcheggi)	467 mq	100%	467
	Progetto	Area a verde privato	467 mq	0	0
	Differenza				- 467
TOT.	Attuale	-	-	-	1.267
	Progetto	-	-	-	600
	Differenza				- 667

Stima della variazione di superfici impermeabili introdotte dalla variante

3.4.4 Sintesi della Variante

Sulla base delle analisi effettuate precedentemente si possono così riassumere gli effetti che la Variante determinerà sul PI vigente del Comune di Monfumo.

Nel complesso, la Variante determinerà un lieve aumento del carico urbanistico all'interno del territorio comunale in termini volumetrici (+300 mc), con conseguente aumento di 2 abitanti teorici, ma una diminuzione in termini di superficie (-667 mq). La diminuzione della superficie è determinata dalle previsioni conseguenti la modifica "d'Ufficio" n. 7, in quanto determina una riduzione delle aree a parcheggio pari a 467 mq; tale minima variazione, tuttavia, non incide in modo determinante sulla dotazione degli standard del PI e del PAT, che rimane abbondantemente superiore ai minimi fissati dalla LR 11/2004.

Per quanto concerne il tema del consumo del suolo, ai sensi della L.R. 14/2017, solamente la modifica n. 2 comporta un potenziale consumo di suolo per una superficie pari a 696 mq, in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti ad altri temi o perché di tipo normativo.

L'aumento di superficie di suolo determinata dalla modifica n. 2 verrà compensata dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5; infatti l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 "Lotti ineditati di tipo C") ricomprendendola nell'adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e "annullando" gli effetti dell'ambito di variante n. 2.

Ancora, la modifica n. 6 aggiorna la sagoma del lotto previsto dalla Variante n. 2 al PI senza modificare la superficie finale.

Si riassumono qui di seguito i dati essenziali riferiti alla Variante n. 3 al PI:

Numero di modifiche puntuali conseguenti a richiesta di modifica/variente	6
Numero modifiche di variante "d'Ufficio"	7
Consumo di suolo previsto dalla Variante	+696 mq
Bilancio volumetrico complessivo della Variante	+300 mc
Bilancio superfici potenzialmente impermeabilizzate della Variante	-667 mq
Numero di abitanti teorici previsti	2

Al capitolo 6 si tratterà in maggior dettaglio gli effetti determinati dalle singole modifiche descritte precedentemente sulle componenti ambientali, mentre al capitolo 7 si riporterà in forma tabellare un riassunto degli effetti della Variante n. 3 al PI sulle componenti ambientali.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'insieme dei piani territoriali che incidono sul **contesto** nel quale si inseriscono gli ambiti di variante costituiscono il **quadro di riferimento** per la determinazione degli indirizzi di sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso in oggetto.

L'esame della collocazione dell'ambito di valutazione in tale sistema è finalizzato a stabilirne la rilevanza e la relativa correlazione.

Si procede, pertanto, all'analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare all'attenzione del processo decisionale e per verificarne il relativo grado di integrazione nella variante.

Vengono, di conseguenza, assunti quegli strumenti di pianificazione che possono rappresentare un riferimento a livello sovralocale e locale per il perseguimento della sostenibilità ambientale attraverso le scelte della variante:

- a. per la Pianificazione cosiddetta "di settore": Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (**PGRA**) e Piano stralcio per l'Assetto Idrologico del bacino idrografico del fiume Piave (**PAI**);
- b. per la "Pianificazione regionale": Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (**PTRC**) e Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (**PRTRA**);
- c. per la "Pianificazione provinciale": Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale (**PTCP**);
- d. per la "Pianificazione comunale": Piano Comunale delle Acque, Piano di Assetto del Territorio (**PAT**) e il Piano degli Interventi (**PI**).

4.1 Pianificazione di settore

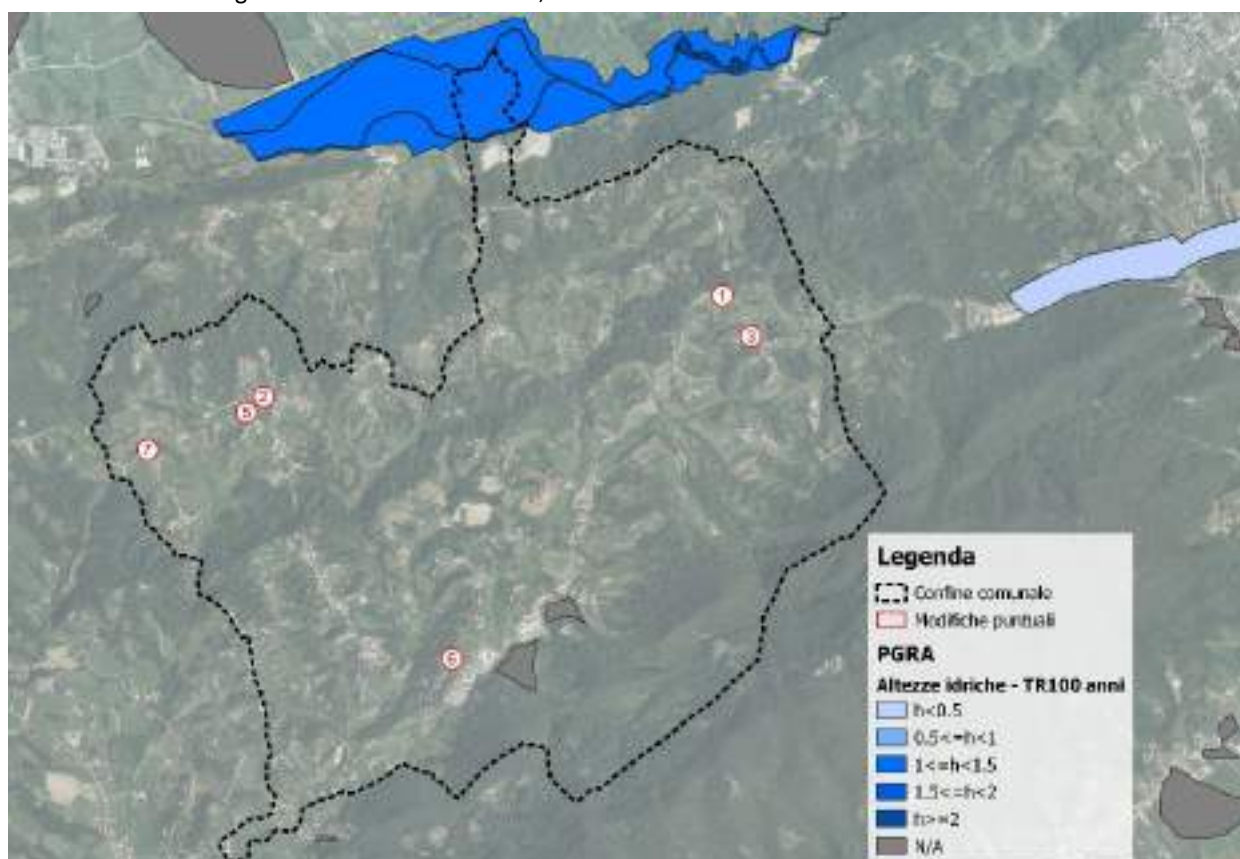
4.1.1 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

In data 21 dicembre 2021 è stato adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 152/2006. Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione civile, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autorità di Bacino dei fiumi Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione.

Il Piano propone una gestione unitaria del rischio alluvioni all'interno del Distretto Idrografico, in linea con la "Direttiva Alluvioni" dell'Unione Europea (2007/60/CE), con lo scopo di combinare la salvaguardia del territorio e lo sviluppo sostenibile. Il PGRA è coordinato a livello di distretto idrografico ed ha lo scopo di gestire i possibili eventi di pioggia straordinari (in grado di creare danni e disagi) nel lungo termine; esso, pertanto, è strettamente correlato alle attività della Protezione civile. Ogni sei anni il Piano viene aggiornato presentando il rischio idraulico ed i possibili scenari alluvionali nel territorio legati ad eventi meteorici con tempi di ritorno (TR) di 30, 100 e 300 anni.

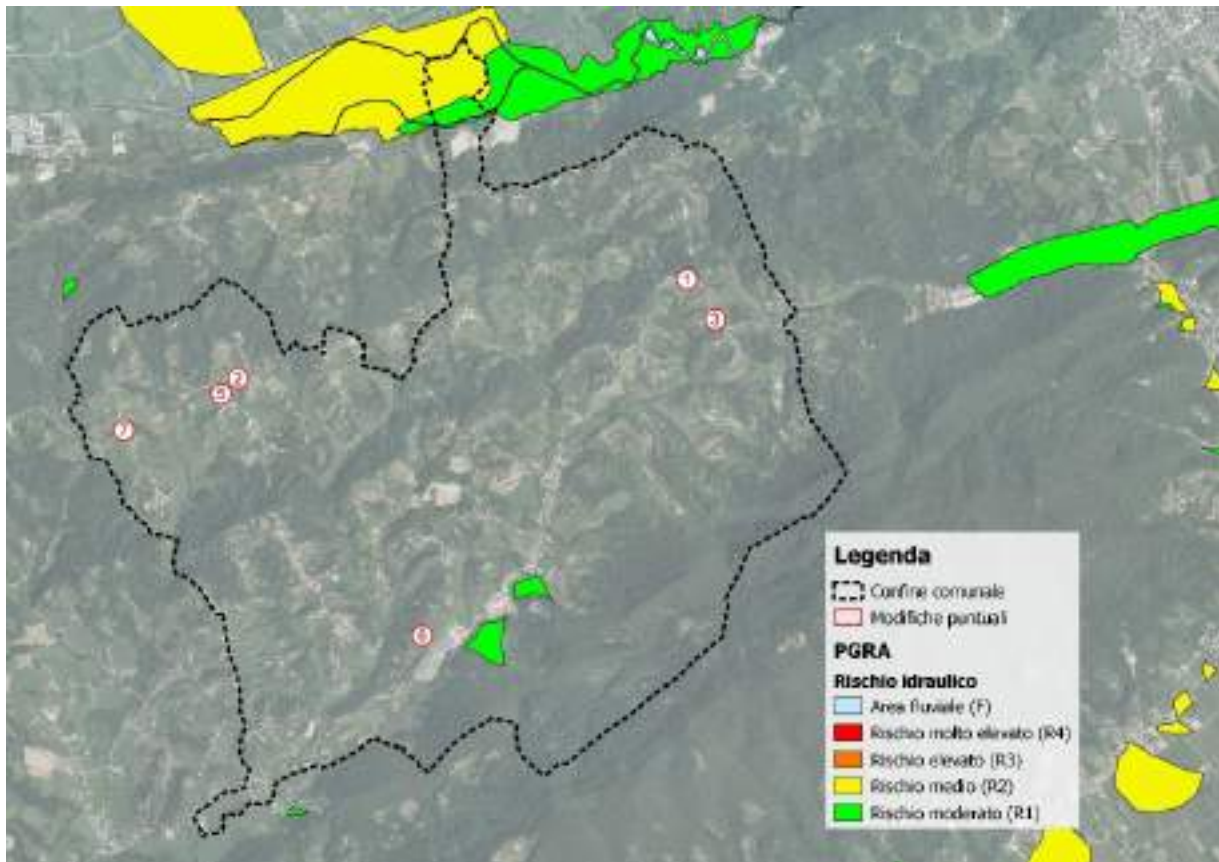
Nell'aggiornamento del PGRA per gli anni 2021-2027, le tavole a cui fare riferimento per gli scenari relativi al rischio alluvioni, rischio idraulico e pericolosità idraulica per il Comune di Monfumo sono la Y21, Y22 e una piccolissima parte della tavola Z21. Di seguito si riportano le tavole in formato shapefile elaborate tramite software QGIS.

In riferimento alla tavola delle altezze idriche è prevista per tutti gli scenari di alta (TR 30 anni), media (TR 100 anni) e bassa (TR 300 anni) probabilità, che le aree allagabili hanno altezze idriche superiori ai 100 cm concentrandosi nella zona del torrente Curogna e del torrente Ponticello, a Nord del territorio comunale.



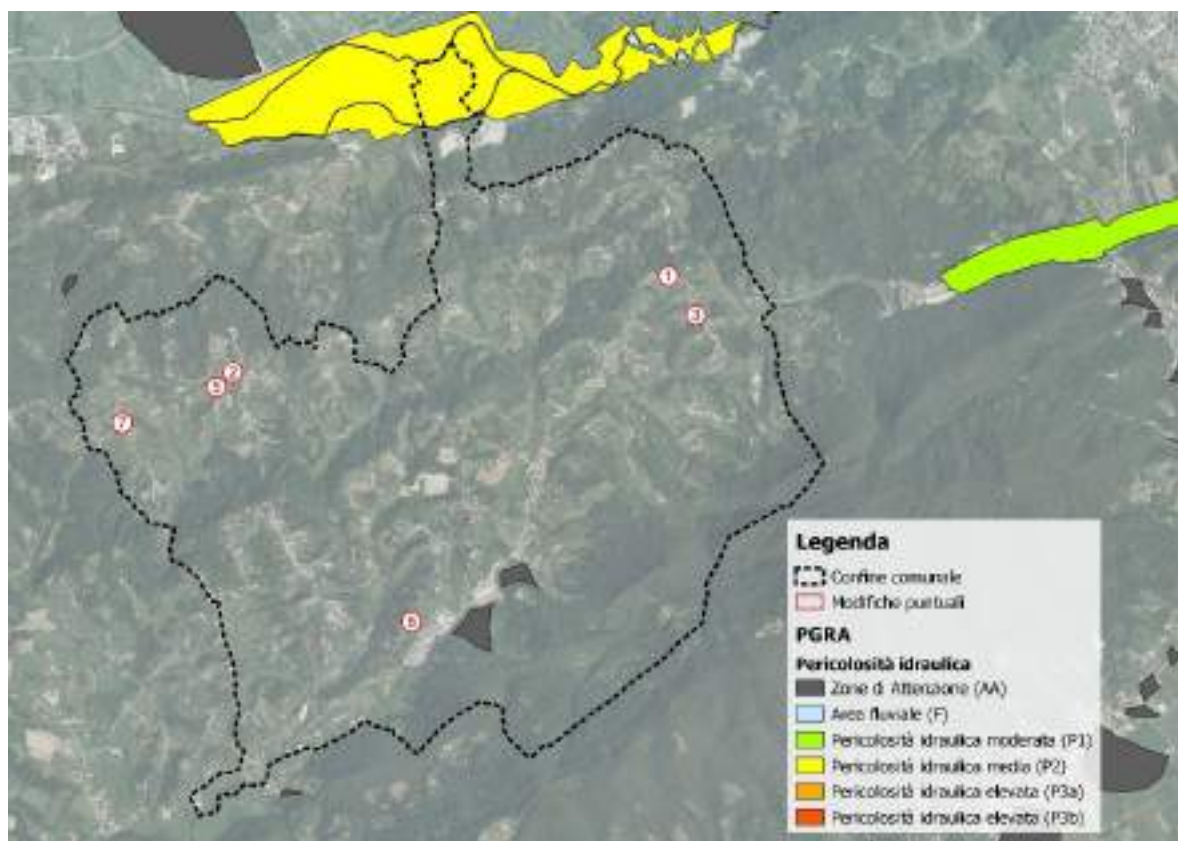
Altezze idriche (TR 100 anni) del PGRA

Per quanto riguarda lo scenario relativo al rischio idraulico, la porzione settentrionale del Comune risulta interessata dalla zona di rischio idraulico R1 (moderato) e R2 (medio) in corrispondenza delle aste fluviali del torrente Ponticello e del torrente Curogna; ancora possono essere osservate due areali aventi rischio idraulico R1 localizzati a Sud della zona artigianale comunale.



Carta del rischio idraulico del PGRA

Infine, in riferimento allo scenario di pericolosità idraulica, si può osservare come la porzione settentrionale del territorio di Monfumo concentra la pericolosità idraulica nelle aree a ridosso del torrente Curogna e del torrente Ponticello classificate nella classe media P2. Le due aree a Sud, corrispondenti alla zona artigianale comunale, sono caratterizzate come zone di attenzione (AA).



Carta della pericolosità idraulica del PGRA

Come si può osservare dalle immagini soprastanti nessuna delle modifiche è interessata da fenomeni di pericolosità e rischio idraulico, o soggetta ad altezze idriche ai sensi di quanto indicato dal PGRA.

Pertanto, si ritiene che, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei fini della Variante n. 3 al PI, non vi siano interferenze tra le modifiche e il PGRA.

4.1.2 Piano di Gestione delle Acque (PGA)

In data 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ha adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.Lgs 152/2006. Lo stesso Piano è stato elaborato dagli enti della Protezione civile, la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Autorità di Bacino dei fiumi Adige, Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione.

Il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. Si tratta, dunque, di uno strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei *naturali* e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali *artificiali* o *fortemente modificati*) e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico.

Nel terzo ciclo del PGA per gli anni 2021-2027, le tavole relative ai corpi idrici superficiali sono suddivise per diversi ambiti; la tavola a cui fare riferimento per il Comune di Monfumo è la n. 125.

La Porzione settentrionale ed orientale del territorio comunale rientra all'interno del bacino del fiume Piave mentre la restante porzione viene compresa nel bacino Brenta - Bacchiglione.

Gli acquiferi monitorati dal Piano e rientranti nel Comune di Monfumo sono il torrente Curogna, il torrente Ponticello e il torrente Musone di Monfumo, il primo risulta essere un affluente di destra idrografica del fiume Piave mentre il torrente Musone di Monfumo, il quale diviene poi Musone dei Sassi, sfocia in sinistra idrografica nel fiume Brenta.

I codici che il PGA assegna ai corpi idrici monitorati precedentemente elencati è il seguente:

- torrente Curogna: ITARW06PI01600010VN
- torrente Ponticello: ITARW06PI01700010VN;
- torrente Musone di Monfumo: ITARW03BB08700030VN.

Nessuna delle modifiche della Variante n. 3 al PI è interessato dai corpi idrici monitorati dal Piano.

Per ognuno dei corpi idrici elencati, il PGA individua al Volume 2 "*Analisi delle pressioni e degli impatti*" ed in particolare del Volume 2b "*Repertorio delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici*" le pressioni riscontrate su tali corpi d'acqua; inoltre, nel Volume 7 "*Obiettivi ed esenzioni dei corpi idrici*" vengono individuati gli obiettivi di qualità ambientale da raggiungere per i corpi idrici superficiali e sotterranei del Bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

In generale le principali e comuni pressioni riscontrate per tutti e tre i corpi idrici sono legate a dighe/barriere/blocchi per la protezione da alluvioni e alterazioni idrogeomorfologiche; solo per il torrente Musone di Monfumo si riscontrano delle pressioni legate alle acque reflue urbane, mentre per il torrente Ponticello sono legate anche alle alterazioni fisiche del canale/alveo. Ancora, solamente per il torrente Curogna e per il torrente Ponticello è indicato il raggiungimento del *buono stato* chimico.

Tenuto conto delle caratteristiche della Variante n. 3 al PI e dato che non si individuano corpi idrici monitorati dal Piano nei pressi delle modifiche analizzate, si ritiene che la Variante oggetto di valutazione si ponga in coerenza con quanto stabilito ed individuato dal PGA.

4.1.3 Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave (PAI)

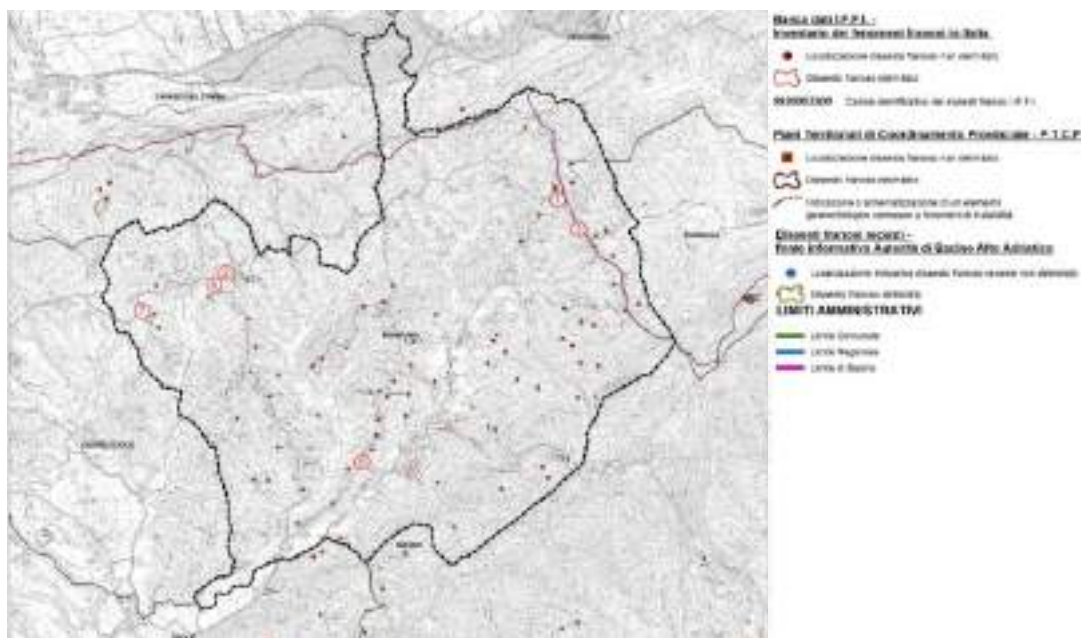
Il PAI si configura come strumento che attraverso criteri, indirizzi e norme, consente una riduzione del dissesto idrogeologico e del rischio connesso e che, proprio in quanto “Piano stralcio”, si inserisce in maniera organica e funzionale nel processo di formazione del Piano di Bacino di cui alla D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con deliberazione n. 3 del 09/11/2012, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ha adottato il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione (PAI-4 bacini) e corrispondenti misure di salvaguardia". Il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012 e dunque il Piano è divenuto vigente dal 01 dicembre 2012. Il Piano è stato approvato con DPCM 21 novembre 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.97 del 28 aprile 2014.

Con l'ultimo aggiornamento del PGR (vedi capitolo 4.1.1), si è stabilito che, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione di cui all'Allegato V, dal momento della sua adozione, dal punto di vista idraulico, i Piani di Assetto Idrogeologico attualmente presenti, nonché le misure di salvaguardia assunte con Delibera n.8 del 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020), cessino di efficacia.

Pertanto, il PAI si configura come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo per tutti gli aspetti legati alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica alla scala di distretto idrografico.

Come riportato dalla tavola della “Carta della pericolosità geologica”, il territorio di Monfumo mostra la presenza di molteplici dissesti franosi non delimitati disposti in modo più o meno omogeneo sul territorio. Nella parte terminale delle due valli secondarie che sboccano sulla zona artigianale comunale sono localizzate le indicazioni o schematizzazioni degli elementi geomorfologici connessi a fenomeni di instabilità; tali elementi sono presenti nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso. Ancora si localizzano tre dissesti franosi recenti non delimitati, nello specifico localizzati: nella località Casa Trinca, nella località di Traschinon e a Est dell'abitato di Toffolo. Inoltre, l'inventario dei fenomeni franosi in Italia – banca dati I.F.F.I. localizza due dissesti franosi non delimitati aventi codice identificativo: uno presso il nucleo abitato di Traschinon (0260022000) e l'altro in prossimità di Palazzo Neville (0260022100). Infine, nel territorio comunale di Monfumo non sono presenti perimetrazioni di dissesti geologici e di classi di pericolosità geologica.



Carta della pericolosità geologica del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave (PAI 4 bacini)

Come si può osservare dall'immagine soprastante nessuna delle modifiche è interessata da fenomeni di dissesto geologico o pericolosità geologica ai sensi di quanto indicato dal PAI. Pertanto, si ritiene che, tenendo conto anche delle caratteristiche e dei fini della Variante n. 3 al PI, non vi siano interferenze tra le modifiche e il PAI.

4.2 Pianificazione regionale

4.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)

A seguito della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 e con la sua successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 17 luglio 2020 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) ai sensi della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, che sostituisce il previgente Piano del 1992.

Tale piano ha il compito di assumere criteri e orientamenti di assetto spaziale e funzionale per concertare le diverse iniziative ed interventi volti a rendere compatibili le trasformazioni territoriali, sia con la società che con l'ambiente in modo unitario e coerente tra loro. Inoltre, risponde all'obbligo, emerso con la Legge n. 431 dell'8 agosto 1985, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.

Secondo quanto disposto dalla Legge Regionale n. 18 del 10 agosto 2006, il PTRC è il documento di riferimento per gli interventi di pianificazione paesaggistica previsti dall'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, in quanto gli viene attribuita la valenza di "piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici".

Il nuovo PTRC, redatto a vent'anni dal precedente, interpreta il cambiamento avvenuto in Veneto sia a livello regionale che a quello interregionale e a più ampia scala nazionale ed europea, offrendo una prospettiva per il futuro. Gli studi e le elaborazioni condotte sono partiti proprio dall'assunzione della profonda modificazione degli scenari in cui è inserita la Regione, dalla presa d'atto delle rilevanti trasformazioni che hanno riguardato la società veneta e dell'evoluzione dello stesso bagaglio culturale della pianificazione territoriale.

Al fine di riportare un inquadramento del territorio del Comune di Monfumo viene di seguito proposta una descrizione delle tavole del PTRC.

Dalla consultazione della **Tavola 1a "Uso del suolo – Terra"**, il Comune di Monfumo, inserendosi nella zona collinare asolana, si presenta caratterizzato da un sistema del territorio rurale composto principalmente da zona a prato stabile, da foreste ad alto valore naturalistico e da aree di agricoltura mista a naturalità diffusa. Le modifiche di Variante si inseriscono tutte all'interno di aree ad agricoltura mista; inoltre, solamente le modifiche n. 1-3-6 e 7 sono interessate anche dalla presenza di prati stabili. La **Tavola 1b "Uso del suolo – Acqua"** sottopone le parti esterne del territorio comunale a regime di vincolo idrogeologico. L'asse centrale del Comune risulta percorso dall'asta fluviale del torrente Muson, classificato come corso d'acqua significativo. Dalla **Tavola 1c "Uso del suolo – Idrogeologia rischio sismico"** emerge che l'intero territorio comunale di Monfumo ricade all'interno della fascia di pericolosità sismica compresa tra 0,20 e 0,22; inoltre, non risulta compreso nella superficie irrigua individuata dalla cartografia.

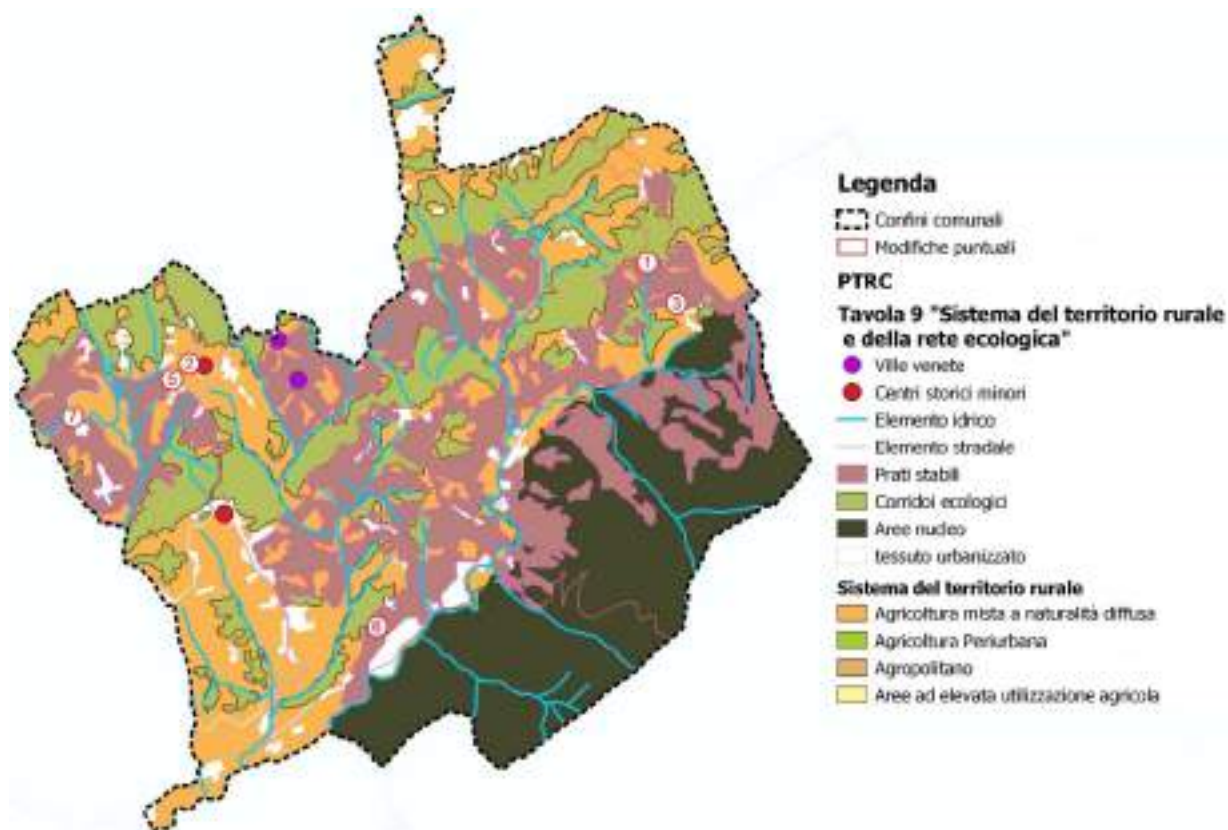
La **Tavola 2 "Biodiversità"** evidenzia come la porzione meridionale del Comune di Monfumo interessa l'elemento della rete ecologica "area nucleo"; inoltre, nel territorio comunale sono presenti molteplici corridoi ecologici localizzati principalmente sul versante Sud della Dorsale Ronchi e presenta una diversità dello spazio agrario compresa tra le classi "medio-alta" e "alta". Tutte le modifiche ricadono in aree con diversità dello spazio agrario "alta".

Dalla consultazione della **Tavola 3 "Energia e ambiente"**, Monfumo si colloca in un'area caratterizzata da inquinamento da NO_x compreso tra i 20 e i 30 µg/m³. L'intero territorio comunale rientra nella superficie classificata come area con possibile livello eccedente di Radon.

Dalla **Tavola 4 "Mobilità"** emerge che la superficie comunale ricade nella classe di densità territoriale >0,60 ab/ha. Nel versante orientale in corrispondenza dei Comuni di Pederobba e di Cornuda si snoda la linea ferroviaria della linea Feltre – Montebelluna.

La **Tavola 5a "Sviluppo economico produttivo"** localizza il territorio di Monfumo con un'incidenza della superficie ad uso industriale ≤0,01. L'intera superficie di Monfumo risulta compresa all'interno del perimetro dei territori geograficamente strutturati dell'alta pianura di Treviso: Conegliano – Asolo. La **Tavola 5b "Sviluppo economico turistico"** identifica la presenza di due Ville Venete quali elementi del sistema della polarità turistica principale; inoltre, Monfumo si posiziona in vicinanza alla Città murata di Asolo, oltre che al sito archeologico individuato in prossimità del confine comunale orientale, corrispondente al Comune di Cornuda. Per quanto riguarda il numero di produzioni DOC, DOP e IGP, Monfumo si classifica con un livello compreso da 8,1 a 10.

Infine, dalla consultazione della **Tavola 09 “Sistema del territorio e della rete ecologica”**, emergono alcune peculiarità legate agli spazi agrari, alla rete ecologica e all’uso del suolo descritte già nelle tavole precedenti.



Estratto tavola 9 “Sistema del territorio e della rete ecologica” del PTRC (fonte: Geoportale dati territoriali – Regione del Veneto, elaborazione Terre)

Date le caratteristiche della Variante n. 3 al PI, si ritiene che gli ambiti di modifica oggetto di valutazione si pongano in coerenza con quanto stabilito ed individuato dal PTRC.

4.2.2 Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

Il nuovo Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) è stato approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016. Questo aggiornamento è stato redatto al fine di adeguare la normativa regionale alle nuove disposizioni nazionali entrate in vigore con il D.Lgs. 155/2010, il quale costituisce a sua volta il recepimento della direttiva europea sulla qualità dell'aria (Direttiva 2008/50/CE).

L'**obiettivo generale** persegue il miglioramento della qualità dell'aria a livello regionale a tutela della salute umana e della vegetazione, rappresentando lo scopo ultimo dell'azione in tema di inquinamento atmosferico. Dall'obiettivo generale discendono gli obiettivi strategici, specifici, operativi e trasversali.

In ottemperanza al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato un nuovo aggiornamento del PRTRA con Delibera n. 1855 del 29 dicembre 2020. La proposta apporta alcune modifiche alla zonizzazione già definita nel Piano (DCR 90/2016), anche se viene, tuttavia, mantenuta la suddivisione del territorio regionale in cinque agglomerati corrispondenti alle aree urbane di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona e in quattro macroaree definite da caratteristiche fisico-geografiche.

Gli obiettivi operativi del PRTRA rappresentano anche le aree di intervento del Piano stesso; elencandoli, questi sono:

- A1) Utilizzazione delle Biomasse in impianti industriali;
- A2) Utilizzazione delle Biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate;
- A3) Risollevamento ed emissioni non motoristiche da traffico;
- A4) Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti;
- A5) Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica;
- A6) Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico;
- A7) Interventi sul trasporto passeggeri;
- A8) Interventi sul trasporto merci e multi-modalità;
- A9) Interventi su agricoltura ed ammoniac;
- A10) Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

4.2.2.1 La qualità dell'aria nel Bacino Padano

Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la Pianura Padana è considerabile come un unico bacino pianeggiante omogeneo (Bacino Padano), fra i più estesi del continente e racchiuso a Nord e a Ovest dalle Alpi e a Sud dagli Appennini.

Tali caratteristiche orografiche determinano condizioni meteorologiche spesso sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, come ad esempio i fenomeni di inversione termica. A questa situazione vanno aggiunti una serie di fattori legati alla grande densità abitativa (fra le più elevate d'Europa) e alle intense attività umane che caratterizzano il Bacino Padano, giocando un ruolo altamente sfavorevole sulla qualità dell'aria.

La Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria è oggetto negli ultimi anni di tre procedure d'infrazione nel nostro Paese, riferite al mancato rispetto dei valori limite per tre inquinanti atmosferici: PM₁₀ (2014), NO₂ (2015) e PM_{2,5} (2020).

La **procedura d'infrazione n. 2014/2147** della Commissione Europea, riguardante il superamento dei valori limite di PM₁₀, si concretizza con la sentenza di condanna del 10 novembre 2020 da parte della Corte di Giustizia europea (causa 664/18), la quale condanna l'Italia per aver superato in modo sistematico e continuativo dal 2008 al 2017 i valori limite giornaliero e annuale per il PM₁₀. Le Regioni coinvolte in questa sentenza sono: Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. I Comuni della nostra Regione sono coinvolti nella loro totalità ad eccezione di quelli rientranti nelle zone IT0515 e IT0516, secondo la zonizzazione del PRTRA DCR 90/2016, oppure nelle zone IT0525 e IT0526, secondo la zonizzazione definita dalla DGR 1855/2020.

Conseguentemente alla sentenza di condanna, le Regioni del Bacino Padano hanno adottato un **piano straordinario per la qualità dell'aria**, recepito in Veneto con la **DGR n. 238 del 2 marzo 2021** "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione". Questo provvedimento integra e rafforza le misure già previste dall'accordo di Bacino Padano e dal PRTRA del Veneto.

Date le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Pianura Padana e date le procedure di infrazione della Commissione Europea già in atto, già in precedenza erano stati sottoscritti un **accordo di programma** (19 dicembre 2013) e un **Protocollo di Intesa** (30 dicembre 2015) tra organi regionale ed amministrazioni statali (Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). La continuativa ed elevata frequenza di superamento dei valori limite di PM10 nel Bacino Padano aveva successivamente determinato l'attivazione di un **nuovo accordo di programma** finalizzato a definire in modo condiviso nuove ed importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano. Tale accordo definisce gli impegni che devono essere assunti dalle Regioni del Bacino Padano e dal Ministero, descrivendo inoltre i criteri per individuare e gestire le situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con riferimento alle misure temporanee omogenee. La Regione del Veneto ha approvato questo nuovo accordo con la **DGR n. 836 del 6 giugno 2017**.

Ad ogni modo, il **piano straordinario per la qualità dell'aria**, recepito in Veneto con la **DGR n. 238 del 2 marzo 2021**, costituisce oggi il pacchetto di misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico più recente disponibile al quale ottemperare.

- [DGR 238/2021: approvazione del “Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del Bacino Padano”](#)

Il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM10) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM10 e dei principali precursori di NO_x ed NH₃.

Il pacchetto di misure che costituisce il piano è valido per il triennio 2021-2023 ed è suddiviso in misure temporanee, misure strutturali/permanenti, misure di informazione/formazione, incentivi e misure nazionali. Sinteticamente si prevede:

- Adozione preventiva, anziché ex post, di misure temporanee sulla base delle previsioni di qualità dell'aria;
- Estensione a tutta la Pianura Padana delle misure temporanee;
- Rafforzamento ed estensione a tutto il Bacino Padano delle misure permanenti durante il periodo invernale;
- Rafforzamento dei controlli;
- Campagne di informazione e formazione agli operatori (progettisti, manutentori, installatori) e al pubblico;
- Erogazione di incentivi statali e regionali nei settori agricolo, energetico (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa) e dei trasporti.

Le azioni riguardano i tre settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico:

- **Traffico.** Incentivazione allo svecchiamento del parco veicolare e limitazione del numero totale dei veicoli in circolazione, adozione di misure restrittive durante gli episodi più critici di inquinamento, azioni a vocazione più strutturale e promozione dello smart working.
- **Riscaldamento a biomasse.** Estensione delle limitazioni previste nell'attuale accordo di Bacino Padano a tutto il Veneto eccetto nelle zone IT0515 e IT0516 (rif. DGRV 2130/2012), rappresentando il divieto di utilizzo per stufe e cucine a legna, caminetti aperti, inserti e caldaie con età di installazione approssimativamente superiore ai 10 anni. Sono vietati inoltre gli apparecchi a 3 stelle durante i periodi di allerta superiori a verde. È necessario puntare a raggiungere un elevato livello di sostituzione degli apparecchi obsoleti verso impianti più performanti e a minore impatto, prevedendo misure di incentivazione aggiuntive rispetto a quelle nazionali ed una massiccia campagna di comunicazione.
- **Agricoltura e zootecnia.** Riduzione delle emissioni di ammoniaca (precursore del particolato secondario inorganico) attraverso il divieto di spandimento di liquami in condizioni di allerta superiore a verde, la copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami e l'interramento immediato di liquami e concimi a base di urea durante le operazioni di spandimento in campo.

All'interno della DGR 238/2021 sono presentate le azioni previste nel pacchetto straordinario di misure 2021-2023 con indicate le zone di applicazione (ovvero quelle interessate dalla procedura di infrazione n. 2014/2147 oppure l'intero territorio regionale), la durata temporale e i benefici attesi.

Il Comune di Monfumo rientrando nella fascia IT0525 “Prealpi e Alpi” (Allegato B DGR n. 1855 del 29 dicembre 2020) non è soggetto alle restrizioni indicate nei paragrafi precedenti e pertanto non rientra nelle aree soggette alla procedura d'infrazione n. 2014/2147.

4.3 Pianificazione provinciale e sovracomunale

4.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socioeconomico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Treviso è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23 marzo 2010, pubblicata sul B.U.R. del giorno 11 maggio 2010, ed è entrato in vigore il giorno 26 maggio 2010. Esso si configura non come previsione prevalentemente cartografica di un desiderabile stato finale del territorio, ma come processo continuo di pianificazione mirato al perseguimento di obiettivi d'interesse generale. Il processo di pianificazione delineato dal Piano risulta essere orientato secondo finalità di sviluppo e riordino che non rappresentano un ipotetico punto di arrivo, ma una direzione lungo la quale muoversi. Diventa fondamentale che tale direzione di movimento risulti essere condivisa dagli attori del governo locale in quanto una diversa ispirazione potrebbe determinare azioni non coerenti alle finalità.

Gli elementi di maggiore criticità del luogo sono riferiti alla fragilità del territorio comunale e di conseguenza alle dinamiche idrogeologiche riguardanti i dissesti puntuali non perimetrati presenti a Monfumo. La **Tavola 2.1.A “Carta delle fragilità – Aree soggette a dissesto idrogeologico e fragilità ambientale”** individua le superfici soggette a franosità; infatti, le aree ad alta sensibilità alla franosità sono localizzate in corrispondenza dei rilievi collinari, il restante territorio vallivo e di bassa collina presenta una media e bassa sensibilità alla franosità. Lo stesso elaborato riporta anche gli eventi franosi di dissesto localizzato, infine, si individuano due aree di conoide in Valle delle Fate ed in Val Miseria, entrambe che sboccano nella SP1 nella parte meridionale del Comune.

Delle modifiche oggetto di Variante tutte le modifiche, eccetto la n. 3 che si inserisce in *aree a bassa sensibilità alla franosità*, sono caratterizzate da aree ad *alta sensibilità alla franosità*, come peraltro ricade la maggior parte del territorio comunale. Inoltre, in prossimità della modifica n. 7, esternamente ad essa, è presente una *frana di dissesto localizzata*, così come localizzato nel PAI.

Per quanto riguarda gli aspetti di valenza ambientale e paesaggistica il PTCP conferma il valore del sistema connesso all'ambito dei Colli Asolani quale sito della Rete Natura 2000 che veste un ruolo importante per la conservazione della biodiversità permettendo di espanderla attraverso i corridoi ecologici presenti sul territorio di Monfumo. Dalla consultazione della **Tavola 3.1.A “Sistema ambientale naturale”** si può osservare come la maggior parte delle modifiche ricada in *aree di connessione naturalistica – fasce tampone* (2-3-6), mentre solo la modifica 1 in *aree di connessione naturalistica – aree di completamento*. Mentre da quanto emerge dalla **Tavola 3.2.A “Livello di idoneità faunistica”** si riscontra che nel complesso le modifiche ricadano all'interno di un livello di idoneità faunistica *medio*; solo la modifica 1 ricade all'interno di un livello di idoneità faunistica *buono*.

Le Direttive del PTCP, per gli ambienti di fragilità ambientale, all'art. 64 definisce che gli *strumenti urbanistici locali provvedono a precisare sulla base di specifiche analisi le aree indicate dal PTCP come soggette ad erosione, caduta massi ed a franosità [...] prevedendo altresì apposita normativa di prevenzione e misure cautelative finalizzate a:*

- a) garantire la sicurezza di persone e cose;*
- b) evitare ogni sviluppo urbanistico-edilizio nelle aree a rischio;*
- c) assicurare la stabilità dei suoli e non favorirne il dissesto;*
- d) incentivare la difesa ed il consolidamento del suolo”.*

Inoltre, l'art. 65 definisce che *“fino all'adeguamento del PRC alle direttive di cui all'articolo 64, ogni intervento edilizio da realizzarsi entro le aree di cui al presente articolo deve essere motivato in relazione alle esigenze di tutela espresse nel medesimo articolo”.*

Rispetto a tali temi, come si evidenzia anche negli estratti della *“Carta della fragilità”* del PAT delle singole modiche riportate nel capitolo seguente, nessuna delle modifiche ricade in *“Area non idonea”* o aree di dissesto idrogeologico.

Date le caratteristiche della Variante n. 3 al PI, si ritiene che la Variante oggetto di valutazione si ponga in coerenza con quanto stabilito ed individuato dal PTCP.

4.4 Pianificazione comunale

4.4.1 Piano di Assetto del Territorio (PAT)

Il Piano è stato adottato a seguito della Delibera del Consiglio Comunale n. 29 in data 25 settembre 2013 a cui è seguita l'approvazione mediante la ratifica con la deliberazione di Giunta Provinciale n. 91 del 16 marzo 2015.

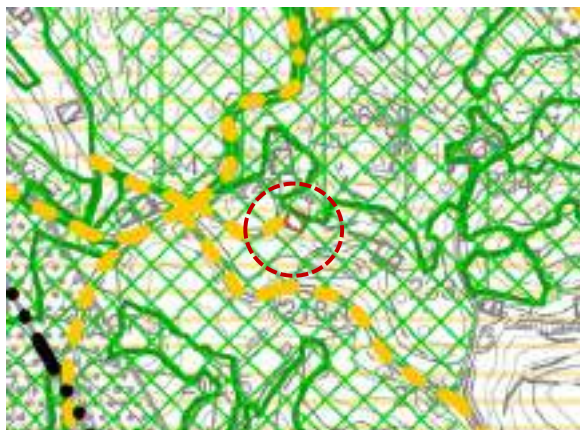
Di seguito si riportano gli estratti degli ambiti di modifica con raffigurazione delle Tavole di Piano.

4.4.1.1 Modifiche conseguenti a richieste di modifica/variante

- Modifica 1

MODIFICA N. 1

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 - ambito in salvaguardia (art. 136), art. 10;
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone boscate (art. 142, lett. g), art. 10;
- Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 3267/1923.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un allineamento allo stato di fatto riconoscendo un'attività produttiva già presente nel fabbricato oggetto di variante che potrà essere oggetto di trasferimento e riconversione, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 1 del PAT.

Tavola 2 - Invarianti



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Ambiti paesaggistici di pregio (n. 10 "Salita Palazzo Neville"), art. 25.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un allineamento allo stato di fatto riconoscendo un'attività produttiva già presente nel fabbricato oggetto di variante che potrà essere oggetto di trasferimento e riconversione, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 2 del PAT.

MODIFICA N. 1

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero – Vulnerabilità media, art. 31.
- Area idonea a condizione (PEN-02 – sub. 1), art. 29.

Compatibilità della modifica:

L'ambito si inserisce in un'area soggetta a condizioni rilevate nelle analisi del PAT. Il raggiungimento dell'idoneità, in fase attuativa degli interventi, potrà avvenire ottemperando alle prescrizioni che saranno contenute nella relazione geologica e geotecnica di progetto, in particolare si consiglia di prevedere soluzioni tecniche idonee ad evitare infiltrazioni d'acqua nei vani interrati.

In relazione alla vulnerabilità dell'acquifero rilevata, ogni intervento nel territorio dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali, attraverso un'adeguata relazione idrogeologica.

Si rimanda infine all'asseverazione sismica in relazione al tema dell'amplificazione sismica.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Area di connessione naturalistica - Area di completamento della rete ecologica, art. 42.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un allineamento allo stato di fatto riconoscendo un'attività produttiva già presente nel fabbricato oggetto di variante che potrà essere oggetto di trasferimento e riconversione, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 4 del PAT.

• Modifica 2

MODIFICA N. 2

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione



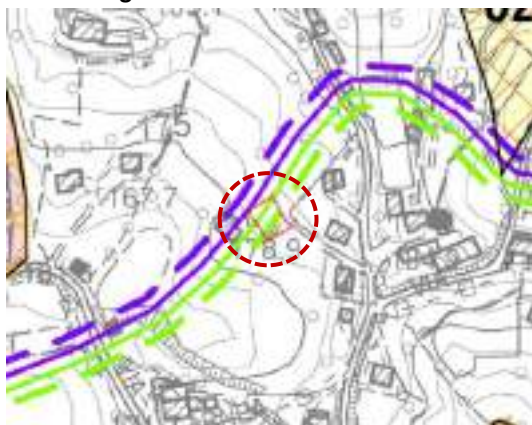
Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 (art. 136), art. 10;

Compatibilità della modifica:

In fase attuativa, gli interventi previsti, dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T., le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero – Vulnerabilità media, art. 31.

Compatibilità della modifica:

In relazione alla vulnerabilità dell'acquifero rilevata, gli interventi dovranno essere tali da garantire la tutela delle acque superficiali, in quanto tutte le acque immesse nel suolo (es. subirrigazioni) confluiscono nei corsi d'acqua. Si rimanda invece all'asseverazione sismica in relazione al tema dell'amplificazione sismica.

Tavola 2 - Invarianti



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Nessun tema presente

Compatibilità della modifica:

La modifica introdotta è compatibile con i temi della tavola 2 in quanto non sono presenti invarianti nell'ambito di modifica.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Ambito agricolo, art. 40;
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo, art. 35.

Compatibilità della modifica:

La modifica è compatibile con le indicazioni della tavola 4 del PAT che prevede una linea preferenziale di sviluppo insediativo nell'ambito oggetto di variante.

• Modifica 3

MODIFICA N. 3

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione

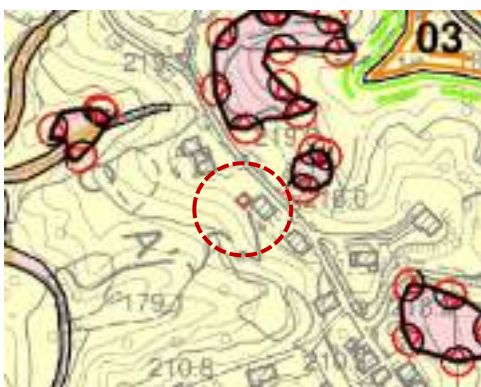


Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:
Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – ambito in salvaguardia (art. 136), art. 10;

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un'individuazione di un annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo, su un edificio già presente, che potrà essere oggetto di riconversione in residenziale fino ad un massimo di 500 mc senza prevedere ulteriori edificazioni o ampliamenti dello stesso, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 1 del PAT.

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree idonee a condizione (PEN 02 – sub 1), art. 29.

Compatibilità della modifica:

L'ambito si inserisce in un'area soggetta a condizioni rilevate nelle analisi del PAT, il raggiungimento dell'idoneità, in fase attuativa degli interventi, potrà avvenire ottemperando alle prescrizioni che saranno contenute nella relazione geologica e geotecnica di progetto, in particolare si consiglia di prevedere soluzioni tecniche idonee ad evitare infiltrazioni d'acqua nei vani interrati.
Si rimanda infine all'asseverazione sismica in relazione al tema dell'amplificazione sismica.

Tavola 2 - Invarianti



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:
Ambiti paesaggistici di pregio (n. 11 "Cà Balbi"), art. 25.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un'individuazione di un annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo su un edificio già presente che potrà essere oggetto di riconversione in residenziale fino ad un massimo di 500 mc senza prevedere ulteriori edificazioni o ampliamenti dello stesso, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 2 del PAT.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:
Limite preferenziale di sviluppo insediativo, art. 35.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede un'individuazione di un annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo su un edificio già presente che potrà essere oggetto di riconversione in residenziale fino ad un massimo di 500 mc senza prevedere ulteriori edificazioni o ampliamenti dello stesso, per tale ragione non si riscontrano incompatibilità con i temi emersi dalla tavola 4 del PAT.

• Modifica 5

MODIFICA N. 5

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – ambito di salvaguardia (art. 136), art. 10;
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Corsi d'acqua (art. 142, lett. c), art. 10.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio dell'edificabilità introdotta con la precedente variante 2 al PI approvata, tale variante comporta il ripristino delle condizioni previgenti coerentemente con le indicazioni del PAT.

Tavola 2 - Invarianti



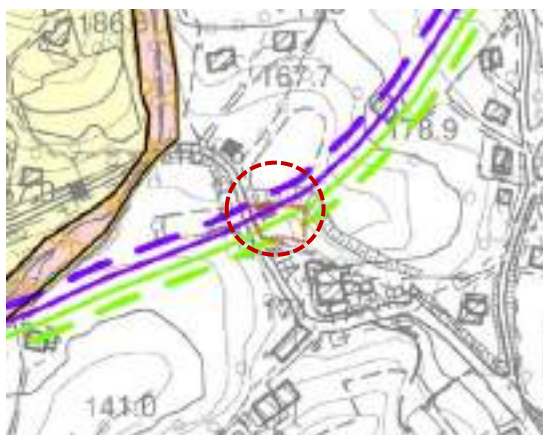
Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Nessun tema presente.

Compatibilità della modifica:

La modifica introdotta è compatibile con i temi della tavola 2 in quanto non sono presenti invarianti nell'ambito di modifica.

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero – Vulnerabilità nulla (porz.), art. 31;
- Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero – Vulnerabilità elevata (porz.), art. 31.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio dell'edificabilità introdotta con la precedente variante 2 al PI approvata, tale variante comporta il ripristino delle condizioni previgenti coerentemente con le indicazioni del PAT relative alla fragilità della zona.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Ambito agricolo, art. 40;
- Linee preferenziali di sviluppo insediativo.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio dell'edificabilità introdotta con la precedente variante 2 al PI approvata, tale variante comporta il ripristino delle condizioni previgenti coerentemente con le indicazioni del PAT.

• Modifica 6

MODIFICA N. 6

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – ambito di salvaguardia (art. 136), art. 10;
- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – Zone boscate (art. 142, lett. g), art. 10.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede la sola riconfigurazione della superficie del lotto già vigente nel PI senza alterarne le carature urbanistiche, per tali ragioni non si prevedono impatti sulle tematiche rilevate nella tavola 1 del PAT.

Tavola 2 - Invarianti



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Nessun tema presente

Compatibilità della modifica:

La modifica introdotta è compatibile con i temi della tavola 2 in quanto non sono presenti invarianti nell'ambito di modifica.

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree idonee a condizione (PEN 02 – sub 1), art. 29.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede la sola riconfigurazione della superficie del lotto già vigente nel PI senza alterarne le carature urbanistiche, per tali ragioni non si prevedono impatti sulle tematiche rilevate nella tavola 3 del PAT.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Edificazione diffusa, art. 33;
- Buffer zone, art. 42.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede la sola riconfigurazione della superficie del lotto già vigente nel PI senza alterarne le carature urbanistiche, inoltre la ripermimetrazione introdotta è maggiormente compatibile con il limite di edificazione diffusa individuato nel APT.

Per tali ragioni non si prevedono impatti sulle tematiche rilevate nella tavola 1 del PAT.

4.4.1.2 Modifiche cartografiche introdotte d'Ufficio

- Modifica 7

MODIFICA N. 7

Tavola 1 – Vincoli e della Pianificazione



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Vincolo paesaggistico D.Lgs 42/2004 – ambito in salvaguardia (art. 136), art. 10;

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio della previsione relativa ad aree di sosta e ripristina la destinazione attuale a verde privato, tale variazione non è in contrasto con le tematiche rilevate nella tavola 1 del PAT.

Tavola 2 - Invarianti



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Ambiti paesaggistici di pregio (n. 1 "Alta Val Shener"), art. 25.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio della previsione relativa ad aree di sosta e ripristina la destinazione attuale a verde privato, tale variazione è compatibile con le tematiche rilevate nella tavola 2 del PAT introducendo una variazione che comporta una maggior tutela dell'ambito paesaggistico presente.

Tavola 3 - Fragilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

- Aree stabili suscettibili di amplificazione sismica, art. 29;
- Aree idonee a condizione (PEN 02 – sub 1), art. 29.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio della previsione relativa ad aree di sosta e ripristina la destinazione attuale a verde privato, tale variazione non è in contrasto con le tematiche rilevate nella tavola 3 del PAT.

Tavola 4 - Trasformabilità



Tematizzazione dell'area interessata dalla variante:

Servizi di interesse comune di maggior rilevanza, art. 37.

Compatibilità della modifica:

La modifica prevede lo stralcio della previsione relativa ad aree di sosta e ripristina la destinazione attuale a verde privato, tale variazione non è in contrasto con le tematiche rilevate nella tavola 4 del PAT in quanto non si valutano come necessari nuovi posti auto per il borgo rurale di Forner.

4.4.2 Piano degli Interventi (PI)

A seguito dell'approvazione del PAT del comune di Monfumo il vigente PRG è divenuto PI, per le parti compatibili con il piano generale, come previsto dalla LR 11/2004.

il Comune di Monfumo con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2016 ha adottato il **Primo Piano degli Interventi** (Variante n. 1) approvato successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2026 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.

Con avviso di avvenuta approvazione del 29/05/2017, il competente Responsabile del Servizio, ha reso noto l'avvenuta approvazione del Piano degli Interventi (P.I.), vigente dal 14.06.2017.

La **Variante n. 2 al Piano degli Interventi**, adottata con Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.09.2020, è stata approvata con Deliberazione di C.C. n. 12 del 28.07.2021 ai sensi dell'art. 18 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Tale variante ha introdotto diverse modifiche puntuali e cartografiche al PI integrandone gli elaborati.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 15/02/2023 il Sindaco ha illustrato il "Documento del Sindaco" relativo alla presente **Variante n. 3 al Piano degli Interventi** ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11.

Con tale deliberazione si è dato avvio al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione rivolta alla formazione del nuovo strumento urbanistico.

Infine, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 22/03/2023 sono stati adottati, ai sensi della L.R. 14/2019 - art. 4, gli atti di indirizzo per l'individuazione degli obiettivi, criteri e modalità operative per il riconoscimento dei crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Gli estratti in cui sono rappresentate gli ambiti di modifica con raffigurazione vigente e come prevista da variante sono riportati nel capitolo 3.3 dove sono descritte le schede riferite alle singole modifiche.

4.5 Sintesi conclusiva

La presente Variante n. 3 al PI prevede modifiche *puntuali* e modifiche *d'Ufficio* avente come oggetto modifiche alla zonizzazione/cambio di destinazioni d'uso, annessi non più funzionali alla conduzione del fondo e modifiche normative.

Dall'approfondimento svolto nei capitoli precedenti relativi ai principali strumenti di programmazione e pianificazione di settore, regionale, provinciale e comunale, non emergono incoerenze tra essi e la variante in oggetto. In fase di attuazione dovranno essere rispettate le direttive e le prescrizioni della pianificazione vigente.

Dal punto di vista del consumo di suolo solamente la modifica n. 2 comporta consumo di suolo potenziale ai sensi della L.R. 14/2017 pari a c.a. 696 mq in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata; tuttavia, tale aumento verrà compensato dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5.

Infatti, l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 "Lotti ineditati di tipo C") ricomprendendola nell'adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e "annullando" gli effetti dell'ambito di variante n. 2.

Ancora, la modifica n. 6 aggiorna la sagoma del lotto previsto dalla Variante n. 2 al PI senza modificare la superficie finale.

In conclusione, si ritiene che vi sia coerenza tra le modifiche trattate dalla Variante n. 3 al PI e i Piani trattati nella presente relazione.

5. STATO DELL'AMBIENTE

5.1 Inquadramento territoriale

Monfumo è un Comune di 1.316 abitanti (dati aggiornati al 30 settembre 2022) che si colloca nella porzione Nordorientale della Provincia di Treviso, all'interno dell'ambito collinare che segna il limite meridionale della fascia pedemontana trevigiana.

Confina a Nord col Comune di Cavaso del Tomba e Pederobba, ad Est col Comune di Cornuda, a Sud coi Comuni di Maser e Asolo e ad Ovest col Comune di Castelfucchio.

Il Comune è caratterizzato a Nord dalla Valcavasia e a Sud dai Colli Asolani. Il territorio monfumese era fino a 15-20 anni fa un paese quasi totalmente agricolo con un'economia basata principalmente sull'allevamento di vacche da latte e sulla coltivazione di vigneti, oltre che la coltivazione della mela. Attualmente, dal punto di vista industriale presenta una forte specializzazione nel campo edilizio.



Inquadramento del Comune di Monfumo

5.2 Le componenti ambientali analizzate

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare, al fine di rendere facilmente comprensibile la descrizione dello stato dell'ambiente che caratterizza il contesto di riferimento dell'area interessata dalla Variante oggetto di valutazione, ha strutturato l'analisi raggruppando le componenti in sei "assi ambientali significativi". All'interno di tali assi, strutturati come si osserva nella tabella che segue, si è compiuta l'analisi dello stato ambientale, verificando le tendenze, le criticità e valutando così i possibili effetti delle modifiche sulle componenti analizzate.

ASSE I	ASSE II	ASSE III	ASSE IV	ASSE V	ASSE VI
Atmosfera e clima	Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse	Aree naturali e biodiversità	Salute pubblica e agenti fisici	Paesaggio, archeologia e beni culturali	Socioeconomia
- Quadro climatico - Qualità dell'aria	- Suolo e sottosuolo - Acque superficiali e sotterranee	- Rete Natura 2000 - Rete ecologica - Vegetazione e fauna	- Radiazioni - Inquinamento acustico - Inquinamento luminoso	- Patrimonio paesaggistico - Patrimonio archeologico - Beni culturali	- Popolazione - Attività economiche - Mobilità - Rifiuti

Data la tipologia di Variante e dai dati ad oggi disponibili, si è deciso di approfondire in maggior dettaglio i seguenti Assi ambientali:

- Asse I: Atmosfera e clima;
- Asse II: in particolare per quanto concerne il tema del "Consumo e uso del suolo" e aggiornamento della qualità delle acque superficiali e sotterranee;
- Asse VI: Socioeconomia.

Per gli altri Assi e componenti ambientali si riporta un inquadramento generale ed introduttivo, basato sulle nozioni già descritte nel Rapporto Ambientale di VAS del PAT comunale attualmente vigente e aggiornando qualora presenti con i dati e le fonti più aggiornate disponibili.

Infine, per ognuno degli Assi viene riportata una Sintesi dell'Asse, trattante in maniera sintetica i dati di maggior rilevanza analizzati e come la Variante si pone nei confronti della matrice ambientale analizzata.

Le analisi degli effetti delle singole modifiche sulle componenti ambientali verranno eseguite al capitolo 6.

5.3 Asse I – Atmosfera e clima

5.3.1 Quadro climatico

Il Comune di Monfumo si colloca nella fascia collinare – pedemontana, caratterizzata da un clima mite, con inverni freddi ed estati calde, non differendosi molto dal clima della pianura.

I dati seguenti sui fattori climatici sono stati ricavati dal monitoraggio del quadro climatico regionale condotto da ARPAV.

Nel Comune di Monfumo non sono presenti stazioni meteorologiche; pertanto, i dati provengono dal Centro Meteorologico di Teolo relativo alla stazione più prossima al Comune, situata nel Comune di Maser e riferiti al periodo 1994-2022.

Dai dati sulla **precipitazione** emerge come, nel 2022, il mese che registra il valore massimo di precipitazioni cumulate è agosto (138,2 mm), a cui segue novembre (134,2 mm) e settembre (129,4 mm); il valore più basso si registra a marzo (6,6 mm). Per quanto riguarda la distribuzione di giorni piovosi nell'anno, le statistiche indicano come in media siano 95; il mese con più giorni piovosi è settembre (13). Si nota comunque una certa omogeneità distributiva.

In riferimento alla **temperatura**, sempre gli ultimi dati riferiti al 2022, si osserva come le medie mensili registrano i valori più alti in estate con valori che superano i 20°C (il valore massimo è luglio con un valore pari 26,4°C), mentre nel periodo invernale non scendono mai al di sotto dello zero (il valore minimo è gennaio con un valore pari 3°C); la temperatura media annuale è di 14,5°C. Le minime si attestano con valori anche al di sotto dello 0°C (gennaio con un valore pari a -1,5°C), per poi raggiungere un valore massimo di 19,5°C a luglio. Per quanto riguarda le temperature massime, queste raggiungono i 30°C nel periodo estivo.

I dati appena riportati mostrano un trend in linea con la situazione regionale e nazionale dove si è potuto osservare un aumento delle temperature stagionali e un aumento dei fenomeni precipitativi intensi (rovesci abbondanti e intensi che si abbattano in tempi brevi) alternati a periodi di siccità e ondate di calore.

5.3.2 Qualità dell'aria

Il principale riferimento della programmazione regionale è il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che identifica le zone caratterizzate da diversi livelli di inquinamento atmosferico e fornisce le linee guida per l'elaborazione dei Piani di Azione, Risanamento e Mantenimento a cura dei comuni, coordinati dai Tavoli Tecnici Zonali, sotto la guida e verifica del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza.

In ottemperanza al D.Lgs. 155/2010 il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera con Delibera n. 1855 del 29 dicembre 2020. La proposta apporta alcune modifiche alla zonizzazione già definita dalla precedente DGR 90/2016; viene tuttavia mantenuta la suddivisione del territorio regionale in cinque agglomerati corrispondenti alle aree urbane di Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e Verona e in quattro macroaree definite da caratteristiche fisico-geografiche.

Ai sensi della DGR 1855/2020, il territorio comunale di Monfumo rientra all'interno della zona "IT0525 – Prealpi e Alpi".

5.3.2.1 Relazione regionale della qualità dell'aria – anno 2022

La relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria, redatta da ARPAV (Osservatorio Regionale Aria) in ottemperanza all'art. 81 della L.R. 11/2001, sintetizza per l'anno 2021 i dati di monitoraggio della qualità dell'aria misurati dalle centraline fisse dislocate sul territorio regionale attraverso il raffronto con i limiti di concentrazione previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 155/2010). L'analisi dei dati pluriennali di ogni stazione è utile a comprendere le variazioni dei livelli degli inquinanti nel medio e nel lungo periodo, evidenziando possibili criticità non di facile riscontro con i soli dati annuali.

La rete di monitoraggio della qualità dell'aria è stata sottoposta ad un processo di revisione per renderla conforme alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010. Il Progetto di adeguamento ha portato alla definizione dell'attuale rete di monitoraggio e del relativo programma di valutazione della qualità dell'aria.

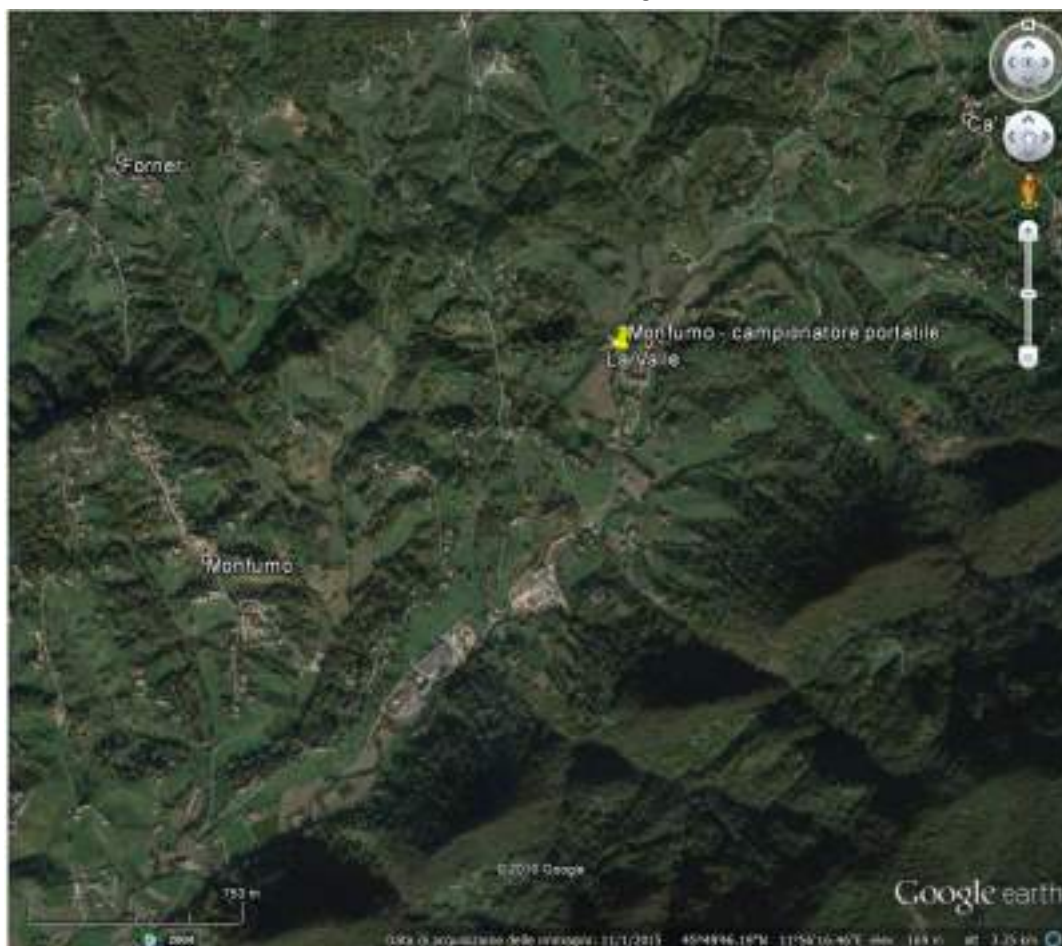
Il Comune di Monfumo non presenta una centralina per la misurazione degli inquinanti in atmosfera; pertanto, i dati sono riferiti alla centralina più prossima al Comune situata a Bassano del Grappa. La stazione fa parte della rete di monitoraggio regionale e provinciale e dista circa 4 km in linea d'aria dal territorio felettense.

La stazione di Bassano è di tipo "fondo urbano" e monitora i seguenti inquinanti: NO₂/NO_x, O₃ e PM_{2.5}.

Degli inquinanti monitorati solo per l'Ozono (O_3) si sono registrati superamenti della soglia di informazione oraria ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$), per un totale di 18 superamenti, e dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (calcolato come superamento della media giornaliera di $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ per almeno 8 h), per un totale di 75 volte.

5.3.2.2 Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria nel Comune di Monfumo

La più recente campagna di monitoraggio della qualità dell'aria svolta sul territorio comunale risale al 2016, effettuata tra l'8 marzo e il 17 aprile (prima campagna) e tra l'8 settembre e il 23 ottobre (seconda campagna). La campagna di monitoraggio è stata svolta tramite stazione rilocabile, situata in località La Valle e i risultati sono stati confrontati con i dati riportati nello stesso anno dalle stazioni fisse di Treviso e Conegliano.



Localizzazione del campionario portatile a Monfumo (fonte: Campagna di monitoraggio della Qualità dell'aria Comune di Monfumo)

Degli inquinanti monitorati si sono registrati superamenti solo del PM10. In particolare, si sono registrati superamenti del valore limite giornaliero per la protezione della salute umana ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 35 volte) durante la prima campagna per 1 giorno; i dati complessivi misurati dalla stazione di Monfumo sono confrontabili con quelli riscontrati nelle stazioni di Treviso e di Conegliano.

5.3.2.3 Emissioni in atmosfera – INEMAR 2019

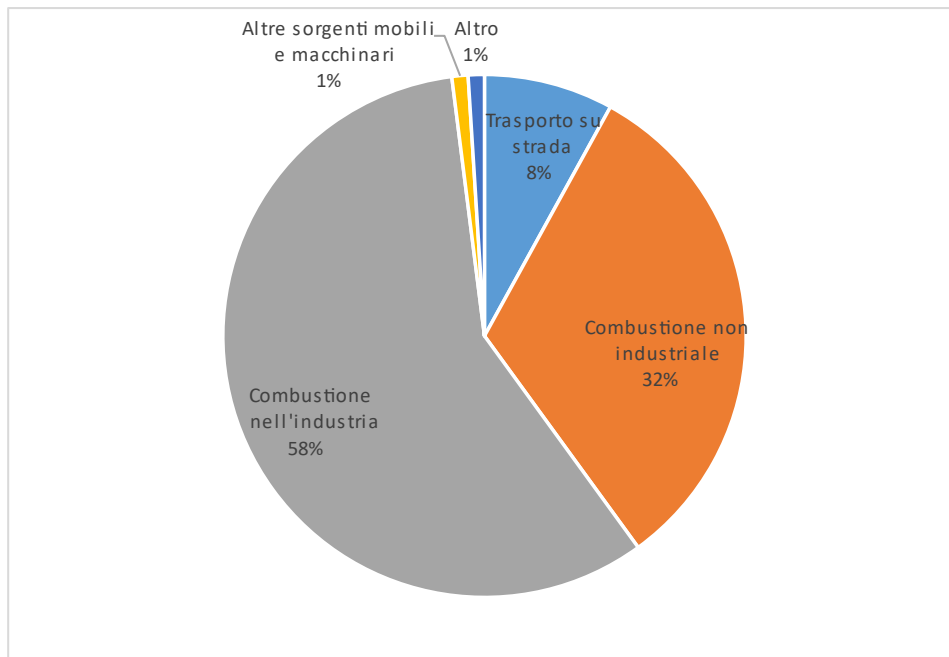
INEMAR Veneto 2019 è la settima edizione dell’inventario regionale delle emissioni in atmosfera fornisce i valori di emissione per attività, unità territoriale e temporale, combustibile utilizzato, inquinante e tipologia di emissione.

In merito alle stime di emissione a livello comunale, esse forniscono un’informazione di massima circa la tipologia ed il peso dei principali macrosettori emissivi che impattano sui diversi inquinanti atmosferici.

Il loro utilizzo deve dunque essere finalizzato ad orientare le politiche di contenimento dell’inquinamento atmosferico che possono essere realizzate a questa scala territoriale, coerentemente con quelle di risanamento attuate ai livelli territoriali superiori (provinciale e regionale).

	Macrosettore									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Combustione non industriale	Combustione nell'industria	Processi produttivi	Estrazione e distribuzione combustibili	Uso di solventi	Trasporto su strada	Altre sorgenti mobili e macchinari	Trattamento e smaltimento rifiuti	Agricoltura	Altre sorgenti e assorbimenti
SO ₂ [t/anno]	0,172613	4,905443	0	0	0	0,00464	0,0035	0,007	0	0,000731
NO _x [t/anno]	2,507884	10,11332	0	0	0	2,167577	1,230988	0,181	0,09339	0,002635
COV [t/anno]	2,987331	0,707382	0,279837	0,922531	16,29059	1,228	0,208963	0,036	0,041219	0,007086
CH ₄ [t/anno]	1,952445	0,01408	0	7,477145	0	0,057681	0,004257	0,174	93,66832	0,005481
CO [t/anno]	29,61406	57,6132	0	0	0	3,404054	0,594113	2,276	0	0,080673
CO ₂ [kt/anno]	3,111324	5,713223	0	0	0	0,758081	0,116756	2,61E-05	0	-2,89223
N ₂ O [t/anno]	0,1797	0,006633	0	0	0	0,023305	0,006764	0,0082	1,844751	0,000146
NH ₃ [t/anno]	0,507398	0,00468	0	0	0	0,034407	0,00028	0,069	30,57897	0,006076
PM _{2.5} [t/anno]	3,631445	0,486347	0,00386	0	0,13768	0,11601	0,06805	0,16896	0,01822	0,06115
PM ₁₀ [t/anno]	3,911872	1,205701	0,03794	0	0,13768	0,17033	0,06805	0,17896	0,06073	0,08117
PTS [t/anno]	4,108866	1,326623	0,08356	0	0,19831	0,22662	0,06805	0,18241	0,15184	0,08534
As [t/anno]	0,008218	0,004432	0	0	0	0,00357	0	0,001	0	0,000555
Cd [t/anno]	0,112003	0,849762	0	0	0	0,003642	0,00035	0,003	0	0,008524
Ni [t/anno]	0,017262	0,006646	0	0	0	0,020551	0,002453	0	0	0,01076
Pb [t/anno]	0,232686	0,852431	0	0	0	0,321583	0,001122	0,024	0	0,077752
BaP [t/anno]	0,982164	0,020873	0	0	0	0,006716	0,001052	0,101	0	0,002547

INEMAR VENETO 2019 - Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera in Veneto, edizione 2019 (Dicembre 2022). ARPA Veneto – Dipartimento Regionale Qualità dell’Ambiente - Unità Organizzativa Qualità dell’Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e Sicurezza del Territorio, Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - UO Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera.



Emissioni totali per Macrosettore nel Comune di Monfumo (dati ARPAV INEMAR Veneto 2019, elaborazione Terre)

Dalle analisi comunali è emerso che il maggior impatto deriva dal macrosettore 3 “Combustione nell’industria” (costituente il 58% delle emissioni comunali), a cui segue il macrosettore 2 “Combustione non industriale” (con il 32% delle emissioni comunali). In misura minore incidono il macrosettore 7 “Trasporto su strada” (circa l’8% delle emissioni totali comunali) e il macrosettore 8 “Altre sorgenti mobili e macchinari” (1%); i restanti macrosettori, nel complesso incidono per l’1% nelle emissioni comunali.

5.3.3 Sintesi dell'Asse

Il Comune di Monfumo si colloca nella fascia collinare – pedemontana, caratterizzata da un clima mite con inverni freddi ed estati calde.

In merito alla qualità dell'aria, il Comune di Monfumo non presenta alcuna centralina di carattere regionale per la misurazione di inquinanti in atmosfera; pertanto, i dati sono riferiti alla stazione più prossima situata a Bassano del Grappa. Degli inquinanti monitorati solo per l'Ozono si sono registrati superamenti e nello specifico della soglia di informazione oraria (18 superamenti) e dell'obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana (75 volte).

La più recente campagna di monitoraggio condotta da ARPAV a livello comunale, eseguita tramite centralina mobile, è stata svolta nel 2016; degli inquinanti monitorati solo per il PM10 si sono registrati superamenti.

Infine, in merito ai dati INEMAR, si riscontra che le maggiori emissioni provengono dal macrosettore 3 *“Combustione nell'industria”*.

La Variante n. 3 al PI prevede un lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente aumento di 2 abitanti teorici. Tuttavia, si ritiene che tale incremento sia trascurabile e non comporterà alcun peggioramento delle emissioni di sostanze in atmosfera sul Comune di Monfumo.

5.4 Asse II – Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse

5.4.1 Suolo e sottosuolo

Il Comune di Monfumo si colloca nella porzione Nord – Occidentale della Provincia di Treviso che, sia da un punto di vista geologico che geomorfologico, risulta caratterizzato dal Massiccio del Grappa. La situazione idrogeologica è condizionata dalle caratteristiche litologiche e strutturali del substrato roccioso e del materasso alluvionale. Le caratteristiche geologico – strutturali dell'intera zona in esame sono comprese nella piega monoclinale della parte più meridionale della “piega faglia a ginocchio” che si estende da Bassano all'altopiano del Cansiglio.

Dal punto di vista **sismico**, il territorio comunale di Monfumo si colloca all'interno di un'area assoggetta ad una faglia attiva e capace definita “*linea castelli*” e di altre due linee di faglia, una con direzione NW – SE e una con direzione W/NW – E/SE.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 244 del 9 marzo 2021 (BUR n. 38 del 16 marzo 2021) è stato approvato l'aggiornamento delle zone sismiche del Veneto. Questa nuova riclassificazione sismica del territorio vede un generale incremento del grado di sismicità dei Comuni, favorendo pertanto un approccio più cautelativo nell'affrontare l'eventuale rischio sismico.

Il Comune di Monfumo viene riconfermato nella zona sismica 2.

È stata redatta un'attestazione di Microzonazione sismica ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 71886 del 16.02.2022, dato che il Comune di Monfumo ricade, per l'appunto, in zona sismica 2. Tutte le modifiche, come anche sottolineato e riportato dalla Tavola 3 “Fragilità” del PAT, ricadono in “aree stabili suscettibili di amplificazioni sismiche”, nelle quali sono attese amplificazioni del moto sismico, come effetto dell'assetto litostratigrafico e morfologico locale.

Date le caratteristiche e la locazione delle modifiche è stata condotta un'analisi fino al II livello, in quanto le modifiche rientrano in aree suscettibili di amplificazione sismica e prevedono trasformazioni urbanistiche del territorio/incremento del carico urbanistico.

L'attestazione afferma che “l'applicazione del 3° livello non è obbligatoria per alcuna delle aree indagate; ci sono però degli aspetti che vengono demandati ad una fase progettuale successiva, che preveda obbligatoriamente delle indagini mirate, tese alla verifica degli aspetti geologici e morfologici (rilievi di superficie) geotecnici (indagini geognostiche e di laboratorio) e geofisici (stese sismiche e/o prove puntuali, attive e/o passive)”.

Per lo più si tratta di verificare “l'esistenza di cavità carsiche al di sotto delle aree di intervento piuttosto che approfondimenti sul potenziale di liquefazione e/o densificazione dei terreni sciolti di fondovalle, piuttosto che le condizioni di stabilità di frane attive e quiescenti oppure anche solo potenziali. Questo, del resto, è previsto dalla DGRV 1572/2013 e dagli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica della Protezione Civile Nazionale. Potrà essere così definita la compatibilità del singolo intervento con le condizioni litostratigrafiche locali, vincolando le singole possibilità edificatorie alle condizioni sito- specifiche”.

- **Carta dei suoli della Provincia di Treviso**

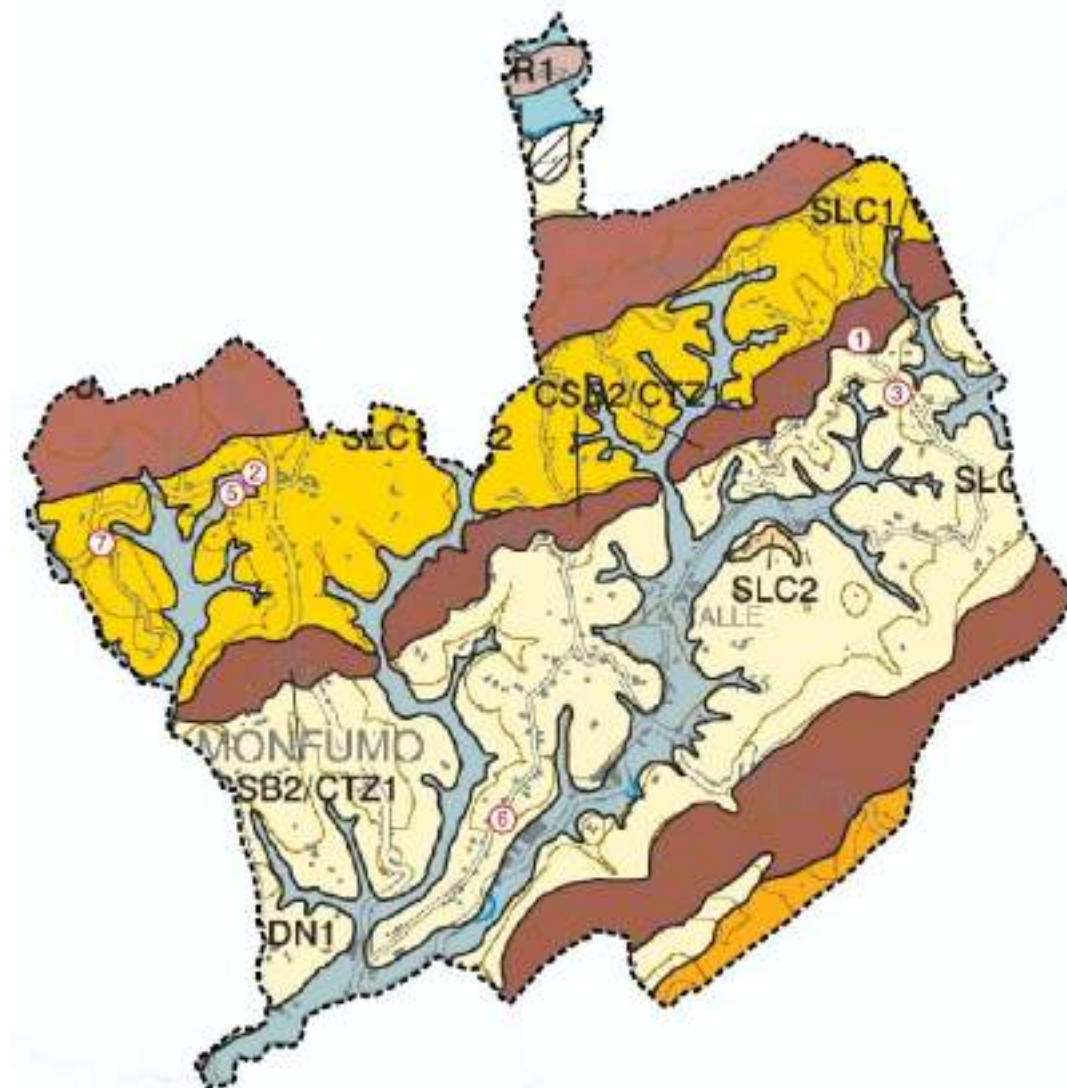
Dalla consultazione della **Carta Geomorfologica** della Provincia di Treviso emerge che il Comune di Monfumo, comprese tutte le modifiche di Variante, rientra all'interno dell'unità geomorfologica “Colli Asolani orientali”, l'estremità Nord del territorio comunale ricade nell'unità geomorfologica “Valcavasia”.

Dall'analisi della **Carta dei suoli** realizzata da ARPAV in scala 1:50.000 emerge che il territorio monfumese è caratterizzato da 2 classi pedologiche principali: “C – Conoidi, superfici terrazzate e riempimenti vallivi dei corsi d'acqua prealpini” e “H – Rilievi collinari posti al piede dei massicci prealpini”, a cui sono associate 7 diverse tipologie di suoli:

- C1.6 “Aree depresse, spesso sede di apporti colluviali, al piede dei rilievi a drenaggio difficoltoso e falda prossima alla superficie, costituite da limi e argille” (unità cartografica: CUR1);
- C2.3 “Porzioni medio – distali dei conoidi e fondovalle alluvionali, con pendenze comprese tra 2 e 5%, costituiti da ghiaie, sabbie e limi” (unità cartografica: BBV2/CRV1);
- C2.5 “Depressioni interconoide e aree depresse a drenaggio difficoltoso con depositi prevalentemente limosi e argillosi” (unità cartografica: PRE1/BBV1);

- H1.1 “Dorsali e versanti da ripidi ad estremamente ripidi (con pendenza compresa tra 30 e 70%), prevalentemente boscati, su conglomerati” (unità cartografica: MAC1);
- H3.1 “Dorsali e versanti da ripidi a molto ripidi (con pendenza compresa tra 30 e 70%), prevalentemente boscati, su arenarie calcaree” (unità cartografica: CSB2/CTZ1);
- H3.4 “Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenza compresa tra 25 e 50%) con fenomeni di carsismo, prevalentemente boscati su arenarie calcaree” (unità cartografica: MFU1);
- H4.3 “Versanti da molto inclinati a ripidi (con pendenza compresa tra 10 e 40%), prevalentemente coltivati, su substrato eterogeneo composto da marne calcaree e siltiti non calcaree” (unità cartografica: SLC1/VFI2);
- H4.5 “Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenze comprese tra 15 e 40%), su marne calcaree, prevalentemente coltivati o a prato e secondariamente boscati” (unità cartografiche: SLC1, SLC1/CDN1 e SLC1/CTZ1);
- H4.6 “Versanti da inclinati a moderatamente ripidi (con pendenza compresa tra 5 e 20%), su marne calcaree, coltivati o a prato” (unità cartografiche: SLC2).

Le modifiche n. 2-5-7 ricadono nella tipologia di suolo H4.5; le modifiche n. 3 e n. 6, invece, ricadono nella tipologia di suolo H4.3; infine, la modifica n. 1 ricade nella tipologia di suolo H3.1.



LEGENDA

	C1.6 Aree depresse, spesso sede di apporti colluviali, al piede dei rilievi a drenaggio difficoltoso e falda prossima alla superficie, costituite da limi e argille. Unità Cartografiche: CUR1
	C2.3 Pannelli medio-detti dei conoidi e (periodiche alluvionali), con pendenze comprese tra 2 e 5%, costituiti da ghiaie, sabbie e limi. Unità Cartografiche: CAV1, BBV2/CAV1
	C2.5 Depressioni interconoidi e aree depresse a drenaggio difficoltoso con depositi prevalentemente limosi e argillosi. Unità Cartografiche: PRE1/BBV1, TAL1/PRE1
	H1.1 Dorsali e versanti da ripidi ad estremamente ripidi (con pendenza compresa tra 30 e 70%), prevalentemente boscati, su conglomerati. Unità Cartografiche: MAC1
	H3.1 Dorsali e versanti da ripidi a molto ripidi (con pendenza compresa tra 30 e 70%), prevalentemente boscati, su arenarie calcaree. Unità Cartografiche: CSB2/MFU1, CSB2/CTZ1, SAC2/SAV2
	H3.4 Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenza compresa tra 25 e 50%) con fenomeni di carsismo, prevalentemente boscati, su arenarie calcaree. Unità Cartografiche: MFU1
	H4.3 Versanti da molto inclinati a ripidi (con pendenza compresa tra 10 e 40%), prevalentemente coltivati, su substrato eterogeneo composto da marna calcarea e silti non calcaree. Unità Cartografiche: SLC1/VFI2
	H4.5 Versanti da moderatamente ripidi a ripidi (con pendenze comprese tra 15 e 40%), su marna calcarea, prevalentemente coltivati o a prato e secondariamente boscati. Unità Cartografiche: SLC1, SLC1/CDN1, SLC1/SAV1, CDN1, CTZ1/SAV1, SLC1/CTZ1
	H4.6 Versanti da inclinati a moderatamente ripidi (con pendenza compresa tra 5 e 20%), su marna calcarea, coltivati o a prato. Unità Cartografiche: SLC2, CTZ2/SAV3, CDN2

Estratto della Carta dei Suoli della Provincia di Treviso per il Comune di Monfumo

All'interno della Carta dei Suoli sono consultabili anche altre Carte che forniscono informazioni sulla condizione geologica, geomorfologica e idrogeologica del territorio provinciale.

La **Carta della Capacità Protettiva** mostra come il territorio comunale presenti qualche sporadica area caratterizzata da capacità protettiva *“moderatamente bassa”*; infatti, la maggior parte delle modifiche non ricade in nessuna categoria identificata dalla capacità protettiva, mentre la modifica n. 3 ricade in un'area caratterizzata da capacità protettiva *“moderatamente bassa”*.

In riferimento alla **Carta della Capacità Uso Suolo**, il territorio si classifica come suolo di tipo *“III-suoli con notevoli limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali”*; inoltre, le stesse aree riscontrate dalla Carta delle Capacità Protettiva sono classificate come tipo di suolo *“I-suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola. Non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente”*. Tutti gli ambiti di modifica ricadono in suolo di tipo III.

Ancora, la **Carta della permeabilità dei suoli** mostra come il territorio comunale monfumese si presenta abbastanza omogeneo e caratterizzato da suoli con permeabilità *“bassa”* (modifiche n. 2-5-7), *“moderatamente bassa”* (modifiche 3-6) e *“da moderatamente bassa a moderatamente alta”* (modifica 1).

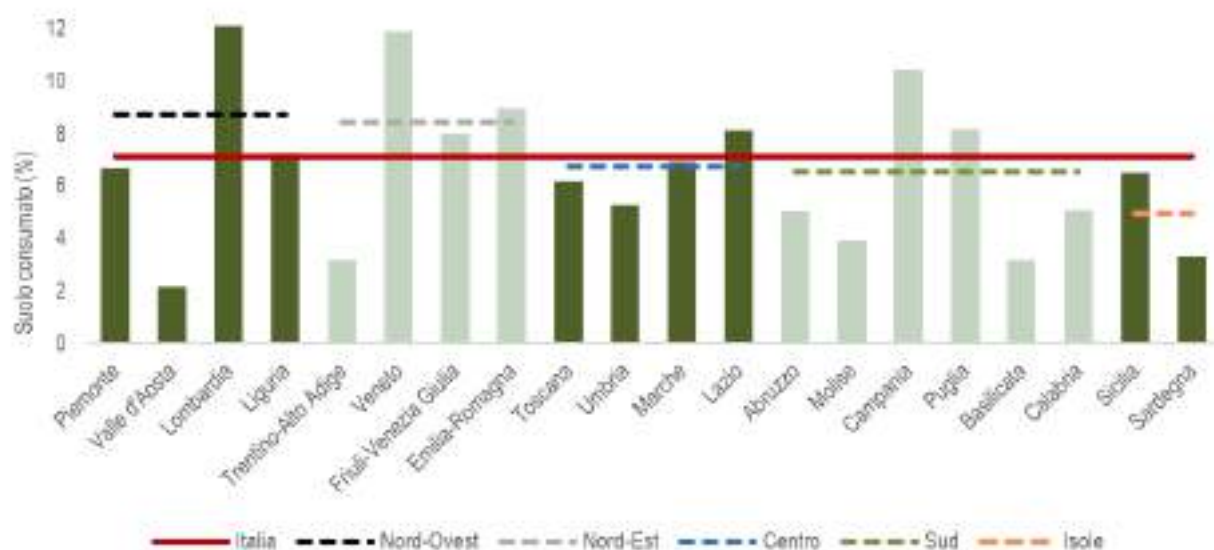
Infine, la **Carta della riserva idrica** indica che la maggior parte del suolo di Monfumo dispone di una riserva idrica *“moderata (150-225 mm)”*; la porzione estrema Nord del territorio, invece, è caratterizzata da suoli con riserva idrica *“alta (225-300 mm)”*, mentre una piccola striscia centrale del territorio monfumese è caratterizzata da suoli con riserva idrica *“bassa (75-150 mm)”*. La maggior parte delle modifiche ricadono in suoli con riserva idrica *“moderata”*; solo la modifica n. 1 ricade in terreni che presentano una riserva idrica *“bassa”*.

5.4.1.1 Consumo di suolo e Uso del suolo

Secondo la definizione fornita dal Parlamento europeo (2021), “il suolo si presenta come un sistema di importanza cruciale sotto il profilo ambientale e socioeconomico, tale da svolgere funzioni chiave e a fornire servizi vitali per l'esistenza umana e la sopravvivenza degli ecosistemi affinché le generazioni attuali e future possano soddisfare le proprie esigenze”.

La **situazione italiana** inerente al tema del consumo di suolo, inteso come la variazione di copertura non artificiale (suolo non consumato) ad una copertura artificiale (suolo consumato), mostra un aumento negli ultimi anni. Le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 km², ovvero mediamente 15 ha al giorno. Un incremento che, nonostante gli ancora troppo modesti segnali di rallentamento, rimane in linea con quelli rilevati nel recente passato.

Gli incrementi maggiori, indicati dal consumo di suolo netto in ettari dell'ultimo anno, sono avvenuti nelle regioni Lombardia (+883 ha), Veneto (+684), Puglia (+499) e Piemonte (+630). In 14 regioni italiane il suolo consumato è maggiore del 5% dell'intera superficie regionale, con i valori percentuali più elevati in Lombardia (12,12%), Veneto (11,90%) e Campania (10,49%), come si osserva nel grafico sotto riportato.



Suolo consumato a livello regionale e di ripartizione geografica (% 2021), in rosso la percentuale rispetto alla superficie nazionale (fonte: Report SNPA “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” edizione 2021)

A livello regionale, invece, nell'anno 2019-2020, da un punto di vista di consumo di suolo netto (valutato attraverso il bilancio tra consumo di suolo e aumento delle superfici agricole, naturali e seminaturali dovuto a interventi di recupero, demolizione, de-impermeabilizzazione, rinaturalizzazione o altro), il Veneto si pone al 2° posto a livello nazionale, con 682 ha (830 ha di nuovo suolo consumato e 148 ha di suolo ripristinato). Degli 830 ha di consumo totale nell'anno 2019-2020 la maggior parte, 600 ha, sono dovuti a cantieri. I restanti 230 ha sono suddivisi fra strade, edificazione residenziale, aeroporti, aree impermeabili non edificate (parcheggi, piazzali), nuove cave o ampliamento delle esistenti, edificazione industriale ed aree di movimentazione.

Infine, dai report SNPA e ARPAV, emerge che per il Comune di Monfumo la percentuale di suolo consumato nel 2021 risulta pari al 5,98% della superficie comunale, per un totale di 68 ha; ciò non ha comportato nessun incremento del consumo di suolo netto registrato tra il 2020 e il 2021.

- **Uso del suolo (Corine Land Cover)**

L'analisi dell'uso del suolo per il Comune di Monfumo è stata eseguita mediante la consultazione delle classi d'uso di CORINE Land Cover aggiornate all'anno 2020 e con una descrizione al III livello.

Le classi identificate nel territorio comunale sono elencate nella seguente tabella.

Classe di suolo - CLC	% per classe
311 – Bosco di Latifoglie	43,87
231 – Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione	36,19
221 - Vigneti	5,88
113 - Classi di tessuto urbano speciali	4,33
211 - Terreni arabili in aree non irrigue	4,32
112 - Tessuto urbano discontinuo	1,85
122 - Reti stradali, ferrovie, e infrastrutture tecniche	1,14
121 – Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati	0,80
322 – Brughiere e cespuglieti	0,51
132 - Discariche	0,36
242 - Sistemi culturali e particellari complessi	0,32
142 - Aree ricreative e sportive	0,23
131 – Aree estrattive	0,48
223 - Oliveti	0,14
224 – Altre colture permanenti	0,05
333 – Aree a vegetazione rada	0,03

Il territorio del Comune di Monfumo è caratterizzato per circa un 44% da boschi (classe d'uso del suolo "311-Bosco di latifoglie") e per circa un 36% da superficie erbacea (classe di uso del suolo "231 – Superfici a copertura erbacea").

Di seguito si riporta la locazione delle modifiche nelle classi di uso del suolo CORINE Land Cover:

Modifiche Variante n. 3 al PI	Classi di Uso del Suolo CORINE Land Cover 2020	Classificazione stato di fatto
1	221 – Vigneti; 311 – Bosco di Latifoglie	Edificio
2	231 – Superfici a copertura erbacea	Prato
3	113 - Classi di tessuto urbano speciali	Edificio
5	231 – Superfici a copertura erbacea	Prato
6	311 – Bosco di Latifoglie	Prato
7	231 – Superfici a copertura erbacea	Prato

Come riportato in tabella e nelle seguenti immagini il reale uso del suolo di alcune aree non corrisponde alla classificazione CLC 2020:



Stato di fatto modifica n. 1



Stato di fatto modifica n. 2



Stato di fatto modifica n. 3



Stato di fatto modifica n. 5



Stato di fatto modifica n. 6



Stato di fatto modifica n. 7

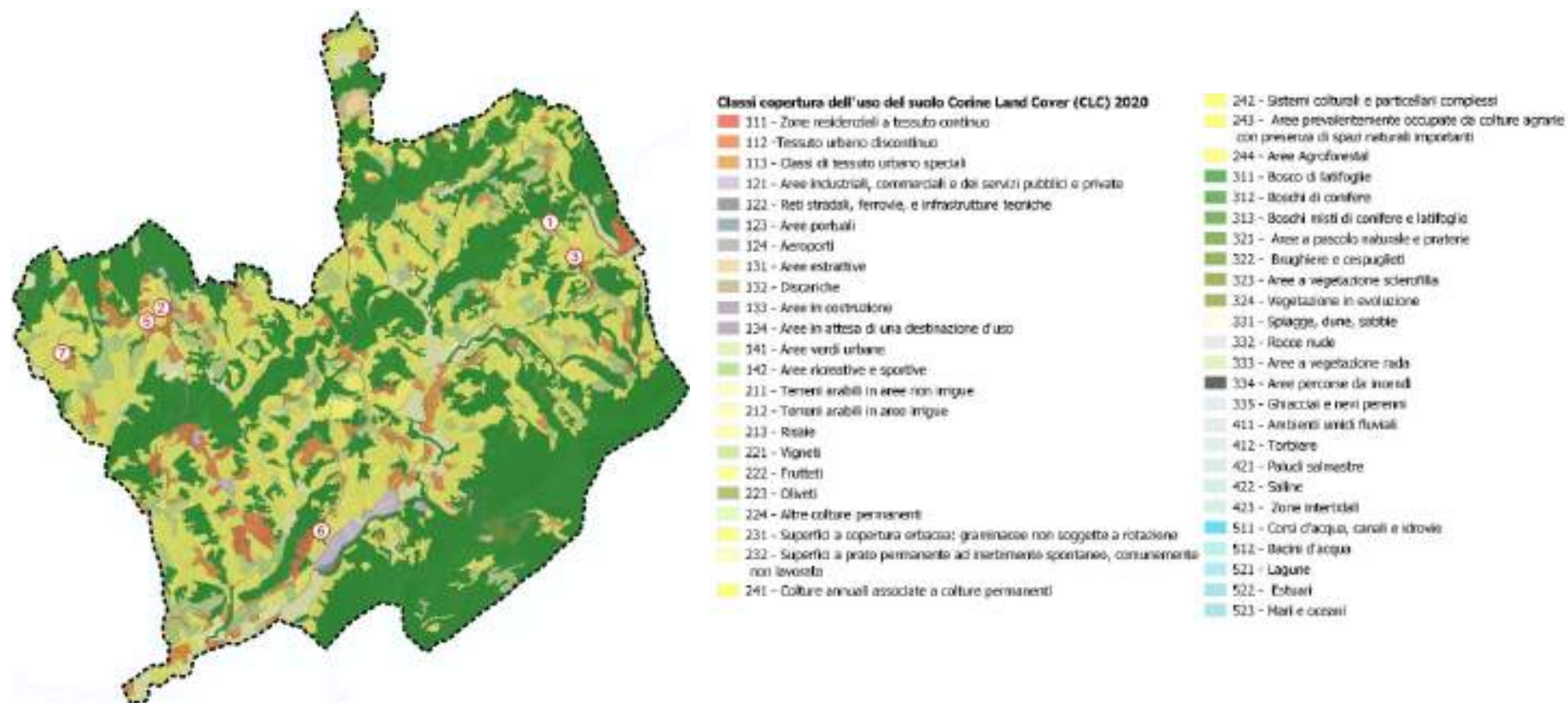
La Variante n. 3 al PI prevede l'accoglimento di 13 modifiche che nel complesso determineranno un aumento del carico urbanistico in termini di volume (+300 mc) con conseguente aumento di 2 abitanti teorici ma una diminuzione in termini di superficie (-667 mq); la diminuzione della superficie è determinata dalle previsioni conseguenti la modifica "d'Ufficio" n. 7, in quanto determina una riduzione delle aree a parcheggio pari a 467 mq.

Per quanto concerne il tema del consumo del suolo, ai sensi della L.R. 14/2017, solamente la modifica n. 2 comporta un potenziale consumo di suolo per una superficie pari a 696 mq, in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti ad altri temi o perché di tipo normativo.

Tuttavia, l'aumento di superficie di suolo determinata dalla modifica n. 2 verrà compensata dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5; infatti l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 "Lotti inedificati di tipo C") ricomprendendola nell'adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e "annullando" gli effetti dell'ambito di variante n. 2.

Ancora, la modifica n. 6 aggiorna la sagoma del lotto previsto dalla Variante n. 2 al PI senza modificare la superficie finale.

Pertanto, si ritiene le modifiche non incideranno in modo negativo sul territorio comunale monfumese.



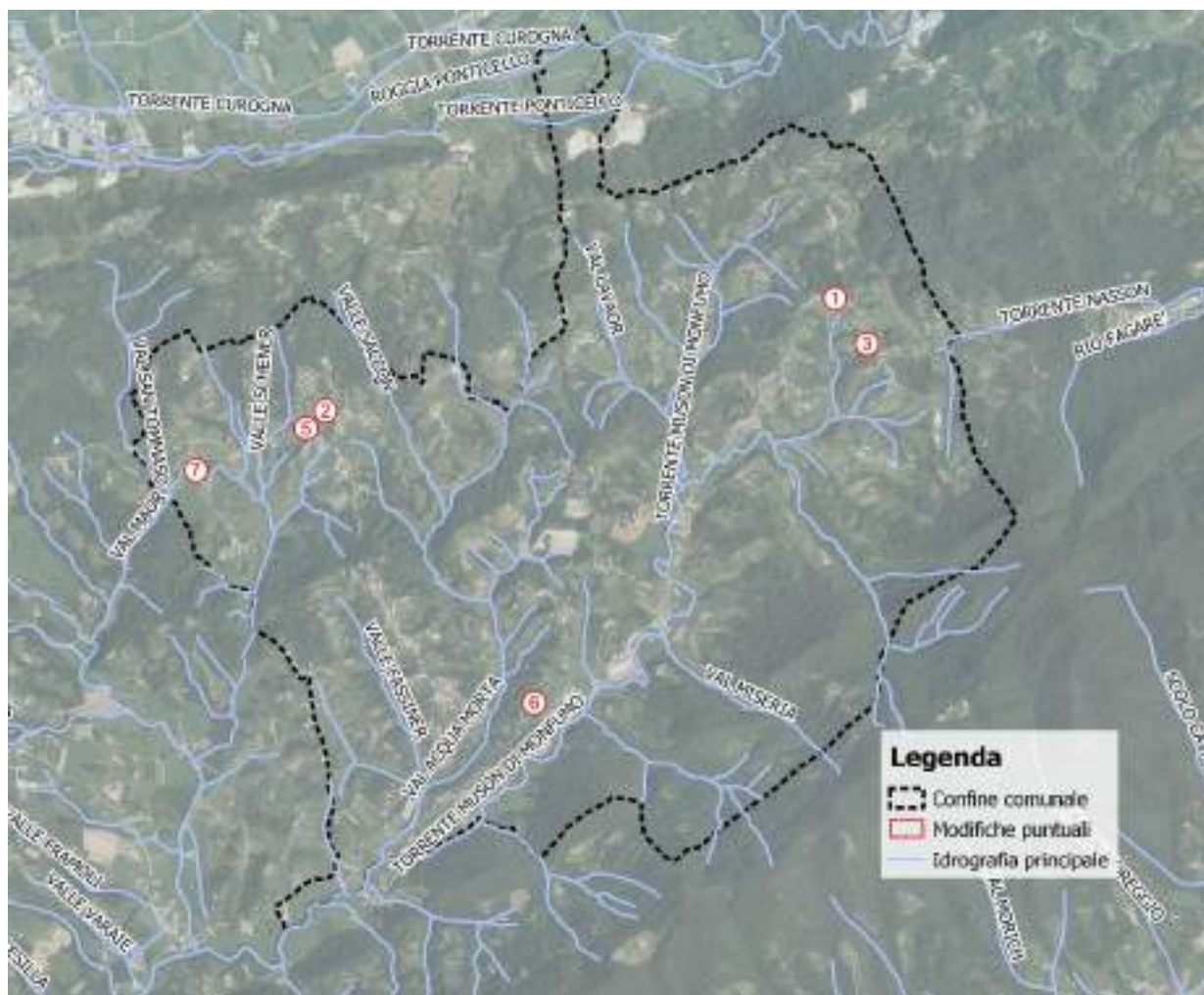
Carta d'uso del suolo CORINE Land Cover 2020 del Comune di Monfumo con localizzazione delle modifiche puntuali della Variante n. 3 al PI

5.4.2 Acque superficiali e sotterranee

Dal punto di vista idrografico, 3 sono i corsi d'acqua naturali che percorrono il territorio di Monfumo: il torrente Musone dei Sassi (comunemente noto come Muson di Monfumo), che nasce nei pressi della miniera abbandonata di lignite a monte della frazione di La Valle e che percorre il fondo della valle di Monfumo; il torrente Curogna, che scorre a Nord del territorio comunale interessandone una piccola parte priva di insediamenti residenziali ma segnata dalla presenza di attività estrattive; e il torrente Nasson, che nasce in zona Cà Balbi e che scorre parallelo alla SP150 “dei Colli Asolani”.

Ancora il territorio comunale è caratterizzato da profonde incisioni vallive di tipo torrentizio vincolate ai sensi del D.Lgs 490/1999.

Si riporta la tavola dei corpi idrici del Comune di Monfumo con localizzazione delle modifiche di Variante. Come si può osservare nessuna delle modifiche di Variante è interessata dai corpi idrici.



Corpi idrici superficiali nel territorio comunale di Monfumo con localizzazione delle modifiche puntuali della Variante n. 3 al PI

5.4.2.1 Qualità delle acque superficiali

Il 4 gennaio 2022 è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 3 la “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d’acqua e laghi, sessennio 2014-2019. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, D.M. 260/2010, D.Lgs. 172/2015”. Tale Decreto ha lo scopo di proporre una classificazione qualitativa delle acque interne regionali nel sessennio 2014-2019, al fine di fornire una base per la stesura delle pianificazioni di competenza ARPAV, del Distretto delle Alpi Orientali e dell’Autorità di Distretto Padano. Questo decreto è stato approvato in seguito alle modifiche del Decreto Regionale n. 1053 del 14 dicembre 2020.

Il Decreto è definito da 8 allegati, all’interno dei quali vengono presentate le elaborazioni ai fini della classificazione degli stati chimico ed ecologico dei corsi d’acqua (Allegati A, A1 e A2), e dei laghi (Allegati B e B1). L’Allegato A3 fornisce una maggiore completezza dei superamenti dello stato chimico dei corsi d’acqua, specificatamente per gli Standard di Qualità Ambientale dei PFOS e PFOA; tuttavia, queste informazioni non concorrono alla classificazione dei corpi idrici.

L’Allegato C rappresenta in forma grafica tutti i corpi idrici monitorati dal Decreto. Infine, l’Allegato D presenta le note esplicative alle tabelle per la classificazione dei corsi d’acqua e dei laghi, fornendo le informazioni necessarie alla descrizione degli allegati.

Dallo shapefile riportante lo stato chimico ed ecologico a livello regionale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 3/2022, sono presenti all’interno del territorio comunale monfumese 3 corpi idrici monitorati che vengono trattati nei paragrafi seguenti.

Nessuno di questi corpi idrici è interessato dalle modifiche della Variante n. 3 al PI.

• Stato chimico

Per la valutazione dello stato chimico il DM 260/2010 definisce gli standard di qualità ambientale, cioè le concentrazioni massime ammissibili e la media annua, di sostanze pericolose che presentano un rischio significativo per o attraverso l’ambiente acquatico, incluse nell’elenco di priorità (tab. 1/A del DM 260/2010). Solo se il corpo idrico analizzato soddisfa tutti gli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze potenzialmente pericolose è classificato in “buono” stato chimico; in caso negativo, il corpo idrico è classificato come “scadente”.

Stazione	Corpo idrico	Stato chimico
306_10	Torrente Musone	Buono
405_20	Torrente Curogna	Buono
406_20	Torrente Ponticello	Buono

Classificazione dello stato chimico per le stazioni di monitoraggio nel Comune di Monfumo (sessennio 2014-2019 DGR 03/2022)

• Stato ecologico

Nella valutazione dello stato ecologico vengono valutate le componenti ecosistemiche degli ambienti acquatiche, privilegiando gli elementi biologici e introducendo gli elementi idromorfologici, espressi tramite l’indice LIMeco. Quest’ultimo (la sigla sta per Livello di Inquinamento da Macrodescriptors per lo stato ecologico) è stato introdotto dal DM 260/2010 ed è un indice sintetico che descrive la qualità delle acque in base al contenuto di nutrienti (Azoto Ammoniacale e Nitrico, Fosforo) e all’ossigenazione; la qualità viene espressa in cinque classi: “elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso” e “cattivo”. Gli inquinanti specifici sono i principali inquinanti non inclusi nell’elenco di priorità, elencati in tabella 1/B, allegato 1 del DM 260/2010, dove ne sono definiti gli standard di qualità ambientale (espressi come concentrazione media annua). Queste sostanze devono essere monitorate se scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o già rilevate in quantità significativa nel bacino idrografico. Per quantità significativa si intende la quantità che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento di uno degli obiettivi di qualità ambientale.

Stazione	Corpo idrico	Diatomee	Macrofite	Macroinvertebrati	Fauna ittica
306_10	Torrente Musone	-	Scarso	-	-
405_20	Torrente Curogna	-	-	-	-
406_20	Torrente Ponticello	-	-	-	-

Classificazione dello stato ecologico per le stazioni di monitoraggio nel Comune di Monfumo (sessennio 2014-2019 DGR 03/2022), tabella 1/2

Stazione	Corpo idrico	Stato LIMeco	Inquinanti specifici	IQM	IARI	Stato ecologico
306_10	Torrente Musone	Sufficiente	Buono	Non elevato	-	Scarso
405_20	Torrente Curogna	Buono	Buono	Non elevato	-	-
406_20	Torrente Ponticello	Buono	Buono	Non elevato	-	-

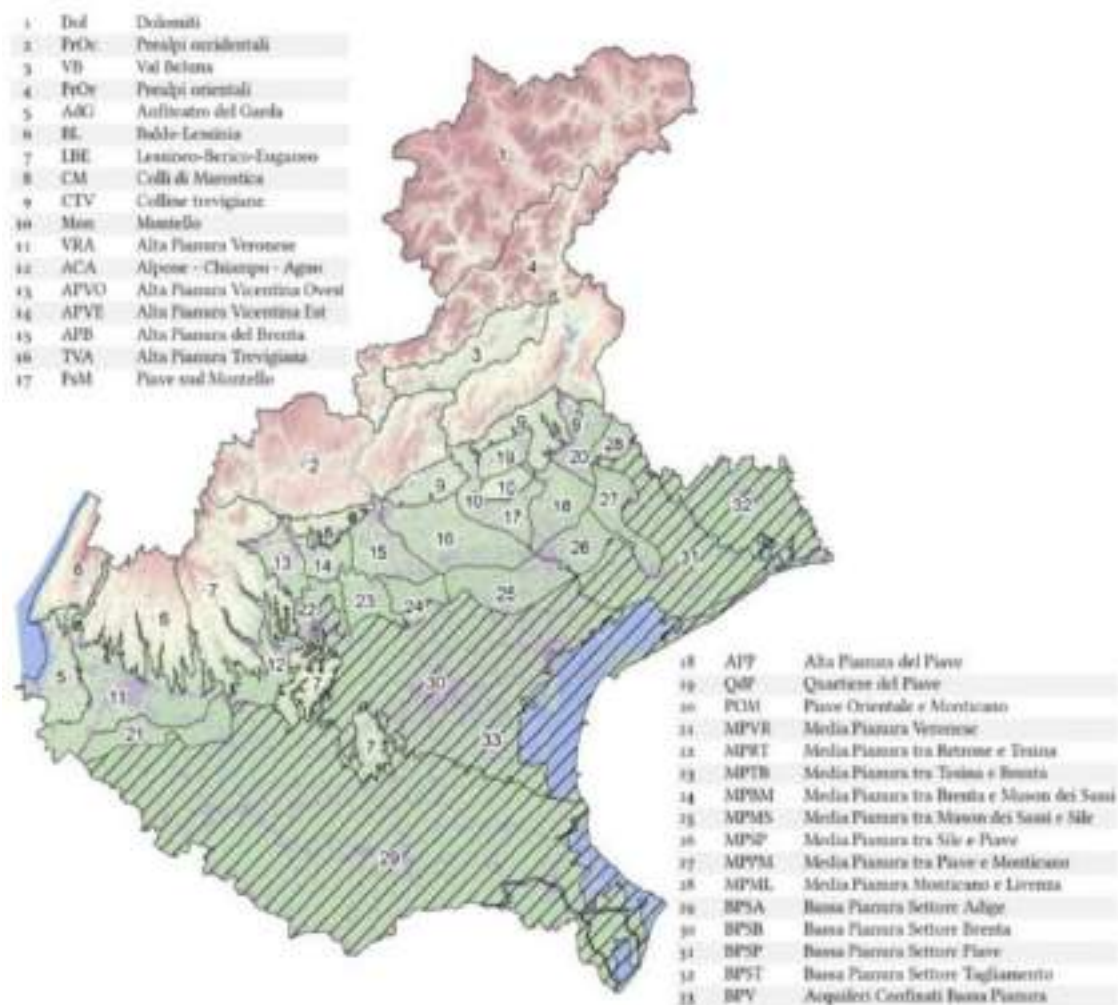
Classificazione dello stato ecologico per le stazioni di monitoraggio nel Comune di Monfumo (sessennio 2014-2019 DGR 03/2022), tabella 2/2

Si può osservare come, mentre lo stato chimico risulta “buono”, lo stesso non si può affermare per lo stato ecologico in quanto le acque di riferimento comunale presentano uno stato ecologico “scarso”.

5.4.2.2 Qualità delle acque sotterranee

Lo stato delle acque sotterranee (classificato come buono o scadente) è l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e del suo stato chimico. Pertanto, lo stato delle acque sotterranee è buono se il corpo idrico raggiunge uno stato buono sia sotto il profilo qualitativo che chimico.

Il corpo idrico è l'unità base di gestione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE, essi rappresentano infatti l'unità di riferimento per l'analisi del rischio, la realizzazione delle attività di monitoraggio, la classificazione dello stato qualitativo e l'applicazione delle misure di tutela. In Veneto, nell'ambito della redazione del primo piano di gestione del distretto Alpi Orientali, sono stati individuati 33 corpi idrici sotterranei (GWB - Groundwater Body).



Corpi idrici sotterranei del Veneto

Il territorio comunale di Monfumo è interessato dal corpo idrico “Colline trevigiane” (9-CTV). Il Comune di Monfumo non presenta corpi idrici sotterranei, pertanto, la valutazione dello stato chimico (aggiornata al 2022) fa riferimento alla stazione di monitoraggio più prossima al territorio comunale, posta nel Comune di Asolo.

La qualità chimica del corpo idrico sotterraneo riporta dei risultati “buoni”, situazione che conferma gli ultimi dati di qualità riportati presso la stazione a partire dal 2018.

Anno	Comune	Punto	Tipo	Profondità	Qualità
2022	Asolo	535	Falda libera	40	Buona

Stato chimico delle acque sotterranee nei punti di prelievo più prossimi (dati ARPAV 2022)

5.4.2.3 Rischio idraulico

Come riportato al capitolo 4.1.1, nessuna delle modifiche oggetto della presente valutazione ricade in aree a rischio idraulico o a pericolosità idraulica così come individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Tuttavia, è stata predisposta una valutazione di compatibilità idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di valutare quelle modifiche che comportano incremento del carico edilizio e determinarne la coerenza con le condizioni di criticità idrogeologica del territorio.

Ai fini della verifica di compatibilità idraulica le modifiche introdotte dalla Variante n. 3 al PI sono state articolate in tre categorie in relazione ai potenziali effetti cui corrisponde un diverso grado di approfondimento idraulico.

Per quanto sopra le modifiche di cui alla variante n. 3 al PI sono articolate nel seguente modo:

- n. 1 Modifica (n. 2) che non comporta alcuna alterazione del regime idraulico** ovvero comporta un’alterazione non significativa (intervento su sup. inferiore a 0.1 ha - Trascurabile impermeabilizzazione potenziale), per questa è redatta la relativa asseverazione del tecnico estensore della variante accompagnata da una scheda descrittiva della modifica;
- n. 12 Modifiche che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico o comportano una riduzione potenziale delle aree impermeabilizzate.**

Nella seguente tabella sono evidenziate le varianti puntuali per le quali è stata redatta la scheda di valutazione di compatibilità idraulica.

N. MODIFICA	TIPOLOGIA	SINTESI VARIANTE	Variazione di superficie potenzialmente impermeabilizzata
1	Modifica cartografica e normativa da richieste	Individuazione di un’attività produttiva da trasferire	-
2	Modifica cartografica e normativa da richieste	Nuovo lotto libero di tipo “D”	+ 600 mq
3	Modifica cartografica e normativa da richieste	Individuazione annesso non più funzionale alla conduzione del fondo	-
4	Modifica cartografica e normativa da richieste	Modifica normativa alla scheda puntuale dell’annesso rustico non più funzionale n. 13	-
5	Modifica cartografica e normativa da richieste	Stralcio del lotto di tipo “C” n. 9	- 800 mq
6	Modifica cartografica e normativa da richieste	Modifica del perimetro del lotto libero di tipo “D” n. 8	-
7	Modifica cartografica “d’ufficio”	Riclassificazione di una destinata a parcheggi in zona a verde privato.	- 467 mq
8	Modifica normativa “d’ufficio”	Ridefinizione dell’art. 17 delle NTA del PI vigente per introdurre un principio di flessibilità nella definizione degli interventi ammessi, attraverso una articolazione dei gradi di protezione 3, 4 e 5.	-

N. MODIFICA	TIPOLOGIA	SINTESI VARIANTE	Variazione di superficie potenzialmente impermeabilizzata
9	Modifica normativa "d'ufficio"	Viene modificato l'art. 25.d relativamente al punto 13 inerente le recinzioni, tale modifica comporta lo stralcio del riferimento alla distanza massima di queste dai fabbricati.	-
10	Modifica normativa "d'ufficio"	Adeguamento dell'art. 6.c delle NTA del PI vigente al Regolamento Edilizio Comunale con lo stralcio della definizione di volume totale lasciando quella di volume urbanistico.	-
11	Modifica normativa "d'ufficio"	Viene modificato l'art. 25.c relativamente al punto 15 inerente la distanza massima dal fabbricato principale per l'installazione di modesti manufatti di superficie non superiore a mq 20, tale distanza, pari a 30 mt, è stralciata dalla presente variante.	-
12	Modifica normativa "d'ufficio"	La modifica prevede il recepimento delle norme di tutela idraulica definite nel PAT all'interno delle NTA del PI vigente.	-
13	Modifica normativa "d'ufficio"	Aggiornamento normativo dell'art. 4.b, con recepimento della normativa sui crediti edilizi ed i crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alle L.R. 11/2004, L.R. 14/2017 e L.R. 14/2019 (Veneto 2050).	-

	Modifiche che comportano una modesta impermeabilizzazione potenziale	Sup. > 0.1 ha
	Modifiche che comportano un'alterazione non significativa trascurabile impermeabilizzazione potenziale	Sup < 0.1 ha
	Modifiche che non comportano alcuna alterazione – nessuna impermeabilizzazione	Sup. 0

In conclusione, si ritiene che nessuna delle modifiche comporti un'alterazione del regime idraulico e pertanto non necessitano di uno studio di Valutazione di Compatibilità Idraulica.

5.4.3 Sintesi dell'Asse

Il Comune di Monfumo si colloca nella porzione Nord – Occidentale della Provincia di Treviso che, sia da un punto di vista geologico che geomorfologico, risulta caratterizzato dal Massiccio del Grappa.

Secondo quanto riportato dalla Carta dei suoli della Provincia di Treviso le modifiche della Variante n. 3 al PI ricadono nelle classi d'uso del suolo caratterizzate delle unità pedologiche SLC1/CDN1, CSB2/CTZ1, e SLC1/VFI2.

È stata condotta un'attestazione di Microzonazione sismica ai sensi della Circolare della Regione Veneto n. 71886 del 16.02.2022, dato che il Comune di Monfumo ricade, per l'appunto, in zona sismica 2. Date le caratteristiche e la locazione delle modifiche non si ipotizzano effetti locali di rilievo.

Per quanto concerne la copertura dell'uso del suolo, secondo la classificazione Corine Land Cover si riscontra che il territorio comunale di Monfumo è caratterizzato per la maggior parte da boschi (44%) e da superficie erbacee (36%). Le modifiche della Variante n. 3 al PI ricadono principalmente nelle classi 221 – Vigneti, 231 – Superfici a copertura erbacea, e 311 – Boschi di latifoglie.

Inerentemente il tema del consumo del suolo, ai sensi della L.R. 14/2017, solamente la modifica n. 2 comporta un potenziale consumo di suolo per una superficie pari a 696 mq, in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti ad altri temi o perché di tipo normativo.

Tuttavia, l'aumento di superficie di suolo determinata dalla modifica n. 2 verrà compensata dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5; infatti l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 "Lotti ineditati di tipo C") ricomprendendola nell'adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e annullando gli effetti dell'ambito di variante n. 2.

Ancora, la Variante n. 3 al PI prevede l'accoglimento di 13 modifiche che nel complesso determineranno un aumento del carico urbanistico in termini di volume (+300 mc) con conseguente aumento di 2 abitanti teorici ma la diminuzione in termini di superficie (-667 mq); la diminuzione della superficie è determinata dalle previsioni conseguenti la modifica "d'Ufficio" n. 7, in quanto determina una riduzione delle aree a parcheggio pari a 467 mq.

Per quanto concerne il tema delle acque, la rete idrografica comunale è caratterizzata da 3 corsi d'acqua naturali principali e da incisioni vallive di tipo torrentizio. L'analisi delle acque superficiali ha riportato uno "buono" stato chimico ma "scarso" stato ecologico.

Le acque sotterranee, invece, riferite al Comune di Asolo in quanto non presenti stazioni di monitoraggio nel Comune di Monfumo, riportano valori "buoni".

Pertanto, gli interventi previsti dalla Variante n. 3 al PI comportano un aumento trascurabile del carico urbanistico nel territorio monfumese e non comporteranno potenziali effetti negativi sulle componenti caratterizzanti il presente Asse.

5.5 Asse III – Aree naturali e biodiversità

La **Rete Natura 2000** è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 1992/43/CE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

All'interno del territorio comunale, ed in particolare della parte meridionale del comune, rientra il sito della Rete Natura 2000 ZSC IT3240002 "Colli Asolani".

I Colli Asolani fanno parte di una serie di rilievi che dalle pendici meridionali del Monte Grappa, degradano fino ai margini della pianura veneta, creando una sorta di cerniera tra pianura e Prealpi. Si tratta di rilievi di modesta altitudine, orientati in direzione ENE-WSW, con versanti ripidi e scoscesi a nord che si contrappongono a quelli meridionali, più dolci, che si affacciano verso la pianura densamente antropizzata. La presenza dell'uomo su questi colli è antichissima e ha plasmato il paesaggio attraverso le consuete forme di sfruttamento agricolo (vigneti, oliveti) e pastorale, ma nel complesso, sono ancora presenti ampi tratti prossimo-naturali in buono stato di conservazione, in particolare nella porzione centro-orientale, grazie anche alla difficile percorribilità con mezzi motorizzati.

Il paesaggio naturale è dominato dalle formazioni boschive. La superficie maggiore è occupata da boschi termofili dominati da carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e orniello (*Fraxinus ornus*) ai quali, in condizioni edafiche più favorevoli (suoli più profondi o pendii più dolci), si associa la roverella (*Quercus pubescens*), specie più esigente. Sui suoli più profondi, freschi e umidi sono presenti alcuni frammenti di querceto mesofilo (91L0), che risentono, però, del forte disturbo provocato dalla diffusione degli insediamenti abitativi, dall'agricoltura e dall'espansione della robinia (*Robinia pseudacacia*), particolarmente diffusa nella parte bassa dei colli, dove tende a formare boscaglie di ricolonizzazione dei terreni abbandonati. La peculiarità dei Colli Asolani si fonda, però, sulla presenza dei prati aridi habitat (6210*), che si localizzano principalmente nelle parti sommitali dei colli e dei costoni e nei versanti esposti a sud su suoli poco evoluti, superficiali e con frequenti affioramenti rocciosi. Il loro corteggio floristico è particolarmente vario e arricchito dalla presenza di numerose orchidacee come la serapide maggiore (*Serapias vomeracea*) o l'ofride dei fuchi (*Ophrys fuciflora*). L'abbandono delle pratiche colturali tradizionali, lo sfalcio e soprattutto il pascolo ovino, e la trasformazione dell'uso del suolo verso colture più redditizie, sta minacciando la sopravvivenza di questi prati strettamente legati all'attività antropica. Qua e là, sui pendii dei colli, sono rinvenibili piccole aree umide relitte, ultimi resti di elementi del paesaggio, un tempo, presumibilmente più frequenti, nei quali trovano rifugio importanti specie floristiche come il gladiolo reticolato (*Gladiolus palustris*) e l'elleborina palustre (*Epipactis palustris*).

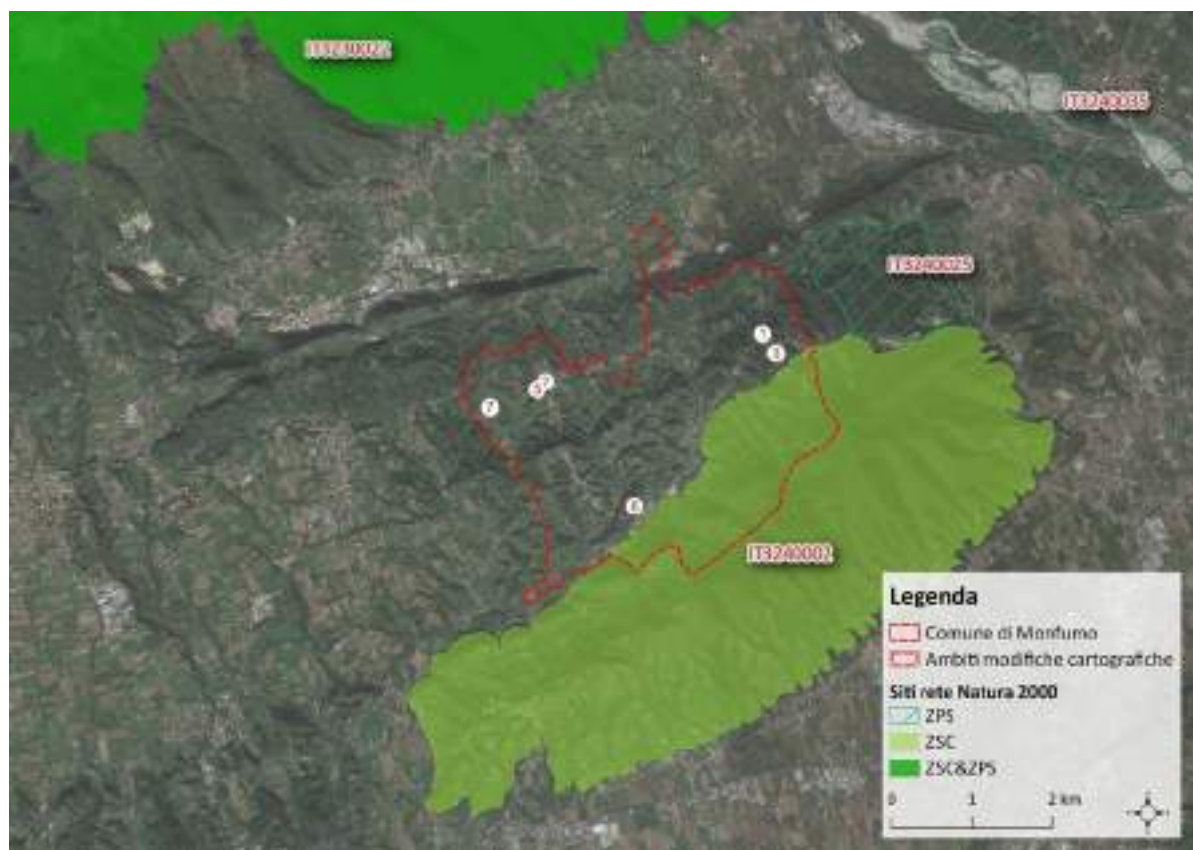
Per quanto riguarda la fauna, gli aspetti più peculiari sono legati all'avifauna, sia stanziale che migratrice, che è ben rappresentata; possiamo ricordare il biancone (*Circus gallicus*), il picchio nero (*Dryocopus martius*), l'averla piccola (*Lanius collurio*), l'occhiocotto (*Sylvia melanocephala*), il lodolaio (*Falco subbuteo*), il falco cuculo (*Falco vespertinus*), il falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*), il nibbio bruno (*Milvus migrans*), il re di quaglie (*Crex crex*), lo sparviere (*Accipiter nisus*), il gheppio (*Falco tinnunculus*), ecc. Tra gli anfibi sono da segnalare il tritone crestato (*Triturus cristatus*) e l'ululone ventregiallo (*Bombina orientalis*). La presenza di mammiferi è sottolineata da specie quali il cervo (*Cervus elaphus*) e il capriolo (*Capreolus capreolus*) (Buffa & Lasen, 2010).

Esternamente al Comune di Monfumo i siti della rete Natura 2000 più prossimi si trovano la ZSC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", la ZPS IT3240034 "Garzaia di Pederobba", la ZSC IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba", la ZPS IT3240035 "Settolo Basso", la ZPS IT3240023 "Grave del Piave" e la ZSC IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia".

Di seguito si riportano le distanze delle modifiche cartografiche dal sito IT3240002:

- Manifestazione interesse n. 1: 445 metri.
- Manifestazione interesse n. 2: 2050 metri.
- Manifestazione interesse n. 3: 165 metri.
- Manifestazione interesse n. 5: 2065 metri.
- Manifestazione interesse n. 6: 180 metri.
- Modifica d'ufficio n. 7: 2285 metri.

Nessuna delle modifiche puntuali alla Variante n. 3 al PI ricade e interferisce con i siti della Rete Natura 2000.



Localizzazione dei siti natura 2000 più prossimi alle aree oggetto di Variante

Considerate la tipologia della Variante e le modifiche introdotte, lo stato dei luoghi, la localizzazione dei siti della rete Natura 2000 all'esterno dell'area di modifica, l'assenza di habitat e la distribuzione delle specie di interesse comunitario si ritiene che l'approvazione della Variante n. 3 al PI del Comune di Monfumo non determini possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

Ancora, dai dati forniti dalla Carta della Natura si può affermare come il territorio monfumese sia maggiormente interessato da aree agricole/aree a pascolo (principalmente agricoltura di tipo estensiva e agricolture complesse e prati concimati) e da aree naturali principalmente caratterizzate da Robinieti, Carpineti e Quercio - carpineti, oltre che osservare la presenza di un'area a tutela faunistica: la ZRC (Zona di Ripopolamento e Cattura) "Longon", inserita nel Piano Faunistico Venatorio provinciale.

Dal punto di vista **vegetazionale** il Comune di Monfumo è caratterizzato dai seguenti ambienti:

- l'ambiente sinantropico;
- l'ambiente boscato.

Il primo coincide con le situazioni in cui l'attività dell'uomo, prettamente segnata all'interno del territorio collinare, ha provocato delle modificazioni più o meno intense sull'assetto vegetazionale. In particolare, emergono ambienti quali **siepi, filari, formazioni ripariali e roccoli**.

L'ambiente boscato, invece, è caratterizzato da differenti formazioni, che dipendono dalla localizzazione, dall'esposizione e dall'altitudine. Le principali possono essere condotte alle seguenti formazioni: **orno – ostrieti e ostrio – querceti, castagneti e rovereti, quercio – carpineti e carpineti, formazioni antropogene** (associate prevalentemente alla *Robinia pseudoacacia*)

La **Carta delle Categorie forestali** riporta e conferma le formazioni vegetali descritte poc'anzi; tali aree individuate, secondo l'articolo 31 della L.R. 52/78 sono soggette a vincolo forestale; pertanto, è vietata qualsiasi tipo di riduzione

di superficie boschiva, salvo autorizzazione da parte della Giunta Regionale. Nessuna delle modifiche della Variante n. 3 al PI interferisce con tali aree.

Dal punto di vista **faunistico**, le specie animali che si possono riscontrare maggiormente sono quelle maggiormente legate ed influenzate dall'alto grado di antropizzazione presente, quindi trattasi prevalentemente di specie sinantropiche, quali riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), rospo comune (*Bufo bufo*), lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), ecc..., anche se non sono assenti, soprattutto in prossimità delle formazioni boscate, specie selvatiche quali ermellini (*Mustela erminea*), faine (*Martes foina*), cervi (*Cervus elaphus*), cinghiali (*Sus scropha*). Caso particolare è costituita dalla volpe (*Vulpes vulpes*) che storicamente è sempre stata fortemente presente anche in ambito comunale.

5.5.1 Sintesi dell'Asse

La presente Variante n. 3 al PI ha come oggetto di valutazione 13 modifiche che nel complesso determinano un aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici.

Tuttavia, si ritiene che l'aumento del carico urbanistico previsto dalla Variante non sia così rilevante da determinare un peggioramento delle aree naturali all'interno del Comune di Monfumo.

5.6 Asse IV – Salute pubblica e agenti fisici

Tra le componenti ambientali gli agenti fisici sono quelle determinanti che possono influire sulla salute e sulla qualità della vita della popolazione. In particolare, sono quelli che riguardano: la radioattività (radiazioni ionizzanti), le radiazioni non ionizzanti, l'inquinamento luminoso e l'inquinamento acustico.

In riferimento all'**inquinamento acustico**, il rumore rappresenta una fonte di rischio per la salute umana sia in ambito produttivo-industriale che in ambito civile. In ambito civile, all'interno dei centri urbani, il livello equivalente (livello medio) dei rumori prodotti dalle attività umane risulta compreso nell'intervallo tra i 40 e gli 80 dB, anche se sono presenti situazioni temporanee con valori di picco che raggiungono i 100-110 dB; la normativa di riferimento per l'inquinamento acustico è il DPCM del 14 novembre 1997. Il Comune di Monfumo non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica.

In merito all'**inquinamento luminoso** questo rappresenta ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo verso la volta celeste, ed è riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come indicatore dell'alterazione della condizione naturale, con conseguenze non trascurabili per gli ecosistemi vegetali (es. riduzione della fotosintesi clorofilliana), animali (es. disorientamento delle specie migratorie) nonché per la salute umana. In riferimento alla Legge Regionale n. 17/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso" il Comune di Monfumo presenta livelli di brillantezza artificiale compresi tra il 100% e il 300% e, pur non ricadendo nella fascia di rispetto dei 25 km dell'Osservatorio Astronomico di Asiago, rientra parzialmente all'interno della fascia di 10 km dall'osservatorio non professionale di Crespano del Grappa. Il Comune di Monfumo non è dotato di PICIL.

In tema di **radiazioni** queste si suddividono in radiazioni non ionizzanti, ossia legate ai fenomeni di elettromagnetismo e derivanti da impianti tecnologici (impianti di telecomunicazione ed elettrodotti), e in radiazioni ionizzanti, legate alla radioattività del Radon. In merito alle **radiazioni non ionizzanti**, dai dati ARPAV aggiornati al 2022 risulta che il Comune di Monfumo non presenta impianti di telecomunicazione; mentre, inerentemente agli elettrodotti, se ne localizzano 3 ad alta tensione.

Infine, in riferimento alle **radiazioni ionizzanti** il Comune monfumese risulta essere compreso tra le aree con valore compreso tra 1 e 10%, più precisamente intorno al 3,9%; tuttavia non sono state svolte indagini sul territorio.

5.6.1 Sintesi dell'Asse

L'unica criticità che si riscontra in merito ai temi trattati dal presente Asse riguarda la concentrazione di radon che nel Comune si aggira attorno al 1-10%, più precisamente intorno al 3,9%; tuttavia non risultano essere state compiute indagini ARPAV sul territorio.

Considerato il tipo di modifiche proposte e che nessuna di queste è interferita dagli elementi di indagine trattati nei temi del presente Asse, si ritiene che la Variante n. 3 al PI di Monfumo non genererà effetti significativi sulle componenti ambientali dell'Asse.

5.7 Asse V – Paesaggio, archeologia e beni culturali

Dal punto di vista del **patrimonio paesaggistico**, data la conformazione e la posizione del territorio monfumese, si può osservare una certa diversificazione paesaggistica legata prevalentemente al contesto collinare e pianeggiante.

L'area collinare, segnata dalla dorsale dei Colli Asolani, presenta ancora caratteristiche fortemente naturali in quanto l'integrità ambientale e vegetazionale di tali zone non ha subito forti trasformazioni da parte dell'uomo. Tuttavia, sono comunque riscontrabili insediamenti e appezzamenti a vigneto, prato e sistemazioni agrarie di pregio.

Per quanto concerne, invece, l'area pianeggiante, questa è segnata dalla presenza di insediamenti di tipo residenziale e produttivo. Inoltre, di particolare rilevanza ricopre la porzione di territorio ricadente nel fondovalle della Valcavasia che è ancora soggetto ad attività di cava.

Il *“Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”*, contenuto nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, colloca il Comune di Monfumo all'interno della ricognizione 16 *“Prealpi e colline trevigiane”*.

L'ambito di ricognizione 16 è delimitato dalle pendici del Grappa e dal confine provinciale Belluno-Treviso a Nord-Ovest, dalla strada Schiavonesca-Marosticana e dalla strada Pontebbana a Sud, e ad Est dal margine dell'Altopiano del Cansiglio. L'area oggetto di ricognizione mostra i caratteri tipici della fascia prealpina e collinare, marginalmente quelli dell'alta pianura. Il settore collinare è costituito da rocce terziarie di origine clastica e da coperture quaternarie intervallive di natura morenica, alluvionale, lacustre e colluviale, mentre il settore di alta pianura è costituito da ampi conoidi fluvioglaciali del Piave. Dal punto di vista naturalistico sono presenti diverse tipologie di habitat, tra cui ampie formazioni boscate con prevalenza di ostriro-querceti, castagneti e robinia-pseudo acacia. Sono presenti anche diverse aree coltivate tenute a vigneto nella parte collinare, e a seminativo nella parte dell'alta pianura. Dal punto di vista insediativo-infrastrutturale l'ambiente collinare si caratterizza per una forte antropizzazione, mentre nel versante prealpino è molto rado e legato alle antiche pratiche agropastorali. Tutta l'area oggetto di ricognizione è attraversata da una fitta rete viabilistica, attraversata dalla SR 348, dall'autostrada A27 e dalla SS 51. All'interno dell'ambito di ricognizione sono presenti diverse aree di interesse ecologico e semiologico; inoltre, l'intera area è caratterizzata dalla presenza di elementi storico-testimoniali di rilevante interesse, come luoghi di culto, castelli e ville. Un ruolo di particolare spicco è ricoperto dall'ambito della viticoltura; inoltre, sono presenti diversi itinerari paesaggistici legati al vino e agli aspetti storico-culturali del territorio. Tuttavia, sebbene i valori naturalistici e storico-culturali siano ben conservati, sono presenti diversi fattori di rischio, principalmente legati all'eccessiva pressione antropica e all'espansione degli insediamenti, all'inquinamento, a pratiche agricole intensive e alle attività di cava.

Al fine di conservare e migliorare la qualità paesaggistica sono stati proposti degli obiettivi e gli indirizzi di qualità; le finalità che rientrano nel Comune monfumese sono:

- 35a - Migliorare la qualità paesaggistica ed ambientale delle cave e delle discariche durante la loro lavorazione;
- 35c – Prevedere azioni di coordinamento della ricomposizione paesaggistica dei siti interessati da cave dismesse e discariche esaurite, come occasione di riqualificazione e riuso del territorio, di integrazione della rete ecologica e fruizione didattica – naturalistica, in particolare in Valcavasia.

Per quanto concerne il **patrimonio storico – culturale**, il borgo ha origini antiche, risalenti all'epoca della dominazione romana; infatti, dalla Carta Archeologica Regionale (volume I), emerge che all'interno del Comune di Monfumo sono stati rinvenuti 2 ritrovamenti entrambi nella stessa zona comunale. All'interno del Comune di Monfumo vi sono diversi edifici di interesse storico e architettonico quali:

- la chiesa parrocchiale di San Nicolò;
- Borgo Forner, l'area più antica del paese;
- Villa Ca' Corniani, Villa Bardelli – Scotti e Palazzo Neville;
- le fortezze dei conti Castelli;
- due oratori dedicati alla Madonna di Pompei;
- la miniera.

Nessuno degli elementi appena elencati è interferito dalle modifiche di Variante.

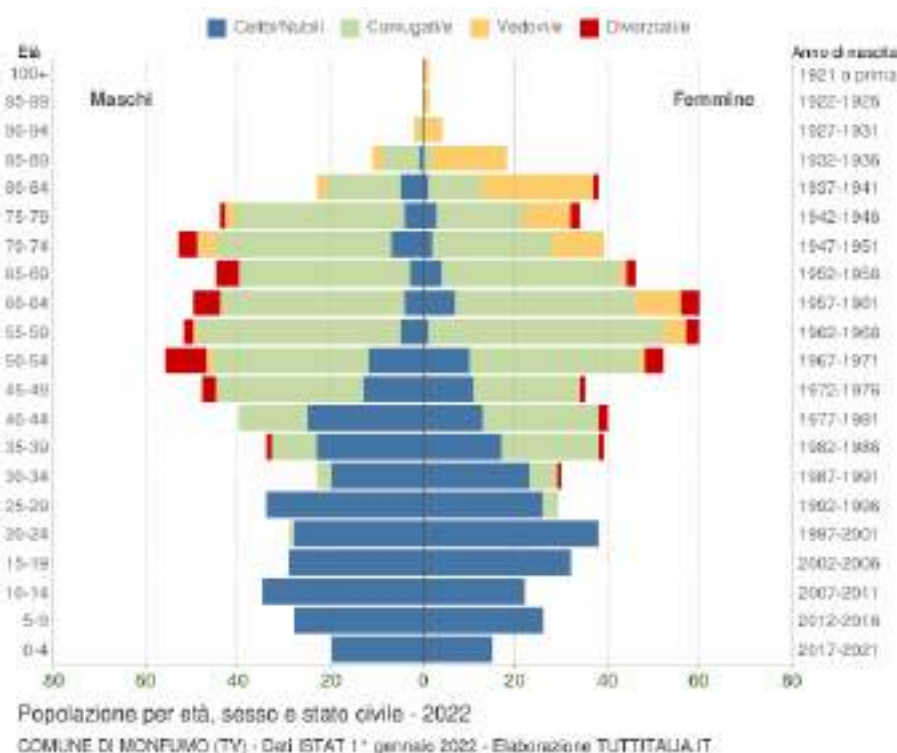
5.7.1 Sintesi dell'Asse

Il territorio monfumese rientra nell'ambito di ricognizione n. 16 *"Prealpi e colline trevigiane"*, caratterizzato da qualità paesaggistiche, naturali e storico – testimoniali ben conservate ma fortemente minacciate dalla pressione antropica sul territorio che si traduce nell'espansione degli insediamenti abitativi, inquinamento, pratiche agricole intensive e attività di cava.

Nel complesso si ritiene che la Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti su tale componente ambientale; tuttavia, gli interventi previsti dalla modifica n. 5 e dalla modifica n. 7 comporteranno dei miglioramenti all'interno del territorio comunale in quanto determinano il ripristino delle condizioni previgenti (modifica n. 5) e una maggior tutela dell'ambito paesaggistico esistente (modifica n. 7).

5.8 Asse VI – Socioeconomia

Al primo gennaio 2022 la **popolazione** residente nel Comune di Monfumo consta di 1.315 unità indice del forte declino demografico che sta subendo il territorio comunale iniziato dal 2007. Il saldo naturale è sempre stato molto altalenante anche se a partire dal 2014 si registra un maggior numero di decessi rispetto alle nascite. Infine, dal grafico della Piramide di Età relativo al 1° gennaio 2022, emerge che la popolazione media è pari a 48,2 anni, sottolineando un progressivo processo di invecchiamento della popolazione come riscontrato in tutta Italia.



“Piramide delle Età” per il Comune di Monfumo aggiornata al 1° gennaio 2022 (Fonte: Tuttitalia, dati ISTAT)

5.8.1 Attività economiche

Monfumo registra un totale di 151 imprese attive localizzate nel territorio comunale, per un totale di 277 addetti (fonte Camera di Commercio di Treviso-Belluno-31 dicembre 2022).

Per quanto concerne le imprese locali attive, la maggiore incidenza a livello comunale proviene dal settore dell'Agricoltura, seguito dal settore delle Costruzioni e del Commercio.

Settore	N° Attività	Percentuale
A – Agricoltura	63	41%
F – Costruzioni	27	17%
G – Commercio	17	11%

La presenza degli addetti non rispecchia quanto riportato dai valori delle imprese attive sul territorio; infatti, la maggior incidenza proviene dal settore delle Costruzioni, seguito dalle Attività manifatturiere e dall'Agricoltura.

Settore	N° Attività	Percentuale
F – Costruzioni	64	23%
C – Attività manifatturiere	62	22%
A – Agricoltura	59	21%

Una menzione merita il settore dell’Alloggio e della Ristorazione che costituisce il 9% delle imprese locali e il 16% degli addetti a livello comunale.

5.8.2 Mobilità

Il Comune di Monfumo è attraversato dalla SP23 – Monfumo, che attraversa il territorio comunale in senso Ovest – Est, dalla SP1 – Mostaccin, che attraversa il territorio comunale in senso Ovest – Est e poi Sud, e dalla SP150 – Colli Asolani.

Nel territorio comunale sono inoltre presenti diverse strade comunali e poderali adatti alla mobilità lenta e percorribili in bicicletta.

In generale si ritiene che il carico aggiuntivo di 2 abitanti teorici della popolazione dovuto alla Variante n. 3 non comporti un aumento significativo del traffico nel territorio comunale e pertanto anche l’aumento delle emissioni dovute al traffico veicolare non subirà un cambiamento significativo rispetto ai dati registrati sul Comune.

5.8.3 Rifiuti

Per quanto concerne la gestione rifiuti, il Comune di Monfumo ricade nel Bacino Territoriale Destra Piave.

Secondo il “Rapporto Rifiuti Urbani” di ARPAV (edizione 2022), riportante dati del 2021, il Bacino di Destra Piave si pone al quarto posto a livello regionale per produzione totale di rifiuti, con un dato di 209.876 t, pari al 9% del totale regionale; la produzione pro capite di rifiuti risulta invece pari a 379 kg/abitante.

Per quanto riguarda invece la percentuale di raccolta differenziata calcolata secondo il metodo DM 26/05/2016, il dato di Bacino si attesta al 89,8%, con un Indice di Recupero (IR), superando l’obiettivo del 84% previsto dal Piano Regionale per il 2030.

La gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Monfumo è affidata al Consorzio per i Servizi di Igiene del territorio mediante un sistema che prevede la separazione della frazione organica, la raccolta domiciliare di quest’ultima, della frazione secca non riciclabile e delle frazioni secche riciclabili (vetro -metalli, plastica, carta e cartone).

Nel 2021 all’interno del territorio comunale di Monfumo sono state prodotte 448.304 tonnellate di rifiuti urbani, che corrispondono ad una produzione pro capite pari a 340 kg/abitante, mentre la percentuale della raccolta differenziata, calcolata secondo il metodo DM 26/05/2016, segna una percentuale pari a 93,3%.

5.8.4 Sintesi dell’Asse

Il Comune di Monfumo registra al 1° gennaio 2022 un numero di residenti pari a 1.315, indice di un forte decremento demografico iniziato nel 2007.

Dagli ultimi dati forniti dalla Camera di Commercio Treviso – Belluno (31 dicembre 2022) il Comune di Monfumo conta 151 imprese, legate soprattutto al settore agricolo, e 277 addetti, legati al settore delle costruzioni.

Inerentemente al tema della mobilità non si riscontrano particolari criticità.

Infine, per quanto concerne il tema dei rifiuti, il Comune rientra nel bacino territoriale Destra Piave, la cui gestione è affidata al Consorzio per i Servizi di Igiene del territorio. Il “Rapporto Rifiuti Urbani 2022” segnala al 2021 per il Comune di Monfumo un dato di raccolta differenziata pari al 93,3%.

Nel complesso la Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali interferenze su tale Asse in quanto dalle analisi il possibile aumento di abitanti teorici sul territorio (pari a 2) non determinerà un incremento né della mobilità né della produzione di rifiuti.

5.9 Fonte dei dati

Sono state consultate le seguenti fonti per i dati elaborati nella presente Relazione Ambientale Preliminare:

- Regione del Veneto (www.regione.veneto.it)
- Provincia di Treviso (protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)
- Comune di Monfumo (comune.monfumo.tv@pecveneto.it)
- Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali (www.alpiorientali.it)
- ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (www.arpa.veneto.it)
- ISTAT - Istituto nazionale di Statistica (www.istat.it)
- Camera di Commercio di Treviso-Belluno (cciaa@pec.tb.camcom.it)
- Sistema Statistico Regionale del Veneto (statistica.regione.veneto.it)
- ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Documenti e pubblicazioni consultati:

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso
- Pianificazione comunale del Comune di Monfumo
- ARPAV, 2006. Carta dei Suoli della Provincia di Treviso
- ARPAV, 2019. Controllo sull'inquinamento elettromagnetico sul territorio della Regione del Veneto
- ARPAV, 2023. Relazione regionale della qualità dell'aria – anno 2022
- ARPAV, 2016, Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria Comune di Monfumo
- ARPAV, 2023. Bollettino dei valori mensili pluriennali – stazione di Maser
- ARPAV, 2023. Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera – INEMAR Veneto 2019
- ARPAV, 2021. Rapporto “Classificazione qualitativa delle acque superficiali interne regionali: corsi d'acqua e laghi sessennio 2014-2019”
- ARPAV, 2022. Qualità delle acque sotterranee 2021
- ARPAV, 2022. Rapporto Rifiuti Urbani - Produzione e Gestione 2021
- Atlante delle Ville Venete. Istituto Regionale Ville Venete
- Buffa G., Lasen C., 2010. Atlante dei siti Natura 2000 del Veneto. Regione del Veneto
- Carta archeologica del Veneto, volume I. Regione del Veneto
- Classificazione sismica dei Comuni del Veneto (DGR 244/2021)
- Camera di Commercio Treviso-Belluno, “La demografia d'impresa della Provincia di Treviso” (31 dicembre 2022)
- CORINE Land Cover, Geoportale Regione del Veneto 2020

6. INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI

6.1 Descrizione ed individuazione degli effetti

In questa sede vengono individuati i possibili effetti sull'ambiente derivanti dalle singole modifiche puntuali formanti la Variante n. 3 al PI, eseguita sulla base della descrizione dello Stato dell'Ambiente del Comune di Monfumo descritta nel capitolo precedente.

N. MODIFICA	STATO DEI LUOGHI	VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SULLO STATO DELL'AMBIENTE
1	L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica è posto lungo una zona collinare con caratteristiche paesaggistiche rilevanti e in cui è presente un fabbricato ad uso artigianale.	La modifica consiste nel riconoscimento dell'attività produttiva già esistente ed individuata come <i>Attività da trasferire schedata</i> n. 2. In questo modo si permette il recupero e la riconversione del fabbricato oggetto di modifica. La modifica non prevede variazioni in termini di volumi e superfici coperte mantenendo intatte le componenti ambientali esistenti in quanto consiste in un semplice allineamento allo stato di fatto. Pertanto, si ritiene che, nel complesso, la presente modifica non comporterà alcuna alterazione delle componenti ambientali che definiscono i 6 Assi precedentemente analizzati.
2	L'ambito in cui si inserisce l'area oggetto di modifica è posto in una zona caratterizzata da diversi edifici frammentati con aree verdi e agricole.	La modifica consiste nell'individuazione di un lotto di tipo "D" residenziale in prossimità del centro abitato di Forner e per il quale è stata predisposta una relativa scheda "<i>Schede puntuali</i>" allegato alle NTO del PI vigente. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo la modifica dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: - assicurare l'accessibilità al lotto anche attraverso una servitù di passaggio da definire sulla viabilità privata di accesso da via Sassetti; - l'adeguamento della viabilità esistente di accesso e di intersezione con via Sassetti oltre alla rete dei sottoservizi necessari; - il rispetto, nella fase progettuale del fabbricato, della fascia di rispetto del cimitero pari a 200 metri dallo stesso; - la sistemazione a verde dello spazio del lotto non oggetto di realizzazione del fabbricato residenziale anche attraverso opere verdi di mitigazione e mascheramento rispetto alla viabilità esistente; - il mantenimento delle alberature esistenti. Ancora, la modifica comporta consumo di suolo, per una superficie pari a 696 mq, ai sensi della L.R. 14/2017 e conseguente aumento potenziale di 4 abitanti teorici. Si ritiene, tuttavia, che gli effetti sopra citati non determineranno potenziali effetti significativi sulle componenti ambientali che definiscono i 6 Assi precedentemente analizzati. Oltretutto, gli effetti previsti dalla presente modifica saranno compensati dagli interventi previsti dalla modifica n. 5 che comporta, invece, una riduzione di superficie edificabile; infatti l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4

N. MODIFICA	STATO DEI LUOGHI	VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SULLO STATO DELL'AMBIENTE
		“Lotti ineditati di tipo C”) ricomprendendola nell’adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e “annullando” gli effetti dell’ambito di variante n. 2.
3	L’ambito in cui si inserisce l’area oggetto di modifica è posto lungo una zona caratterizzata da alcuni edifici lungo le viabilità principali von aree verdi e agricole adiacenti.	La modifica consiste nell’individuazione di un nuovo annesso non più funzionale alla conduzione del fondo agricolo. Trattandosi di un annesso, il volume sarà riconvertito in altri usi secondo la <i>scheda di disciplina degli annessi non più funzionale alla conduzione del fondo</i> (n. 16); di conseguenza, gli utilizzi futuri dipenderanno dalla futura destinazione dell’area. La modifica prevede un potenziale aumento del carico insediativo di 3 abitanti teorici; tuttavia, si ritiene che nel complesso tale incremento non determinerà alcun effetto sulle componenti che definiscono i 6 Assi ambientali precedentemente analizzati.
4	Modifica normativa avente come tema lo stralcio della prescrizione contenuta nella scheda puntuale n. 13 relativa al recupero dei fabbricati A e B mediante PUA.	La modifica consiste nello stralcio della prescrizione relativa al recupero dei fabbricati A e B prevista dalla scheda puntuale n. 13, relativa all’annesso rustico non più funzionale alla conduzione del fondo, in quanto non coerente con il contesto agricolo dell’ambito in cui ricadono gli edifici e con la disciplina urbanistica vigente; l’attuazione dell’interventi potrà avvenire con permesso di costruzione convenzionato. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
5	L’ambito in cui si inserisce l’area oggetto di modifica è posto lungo una zona collinare con caratteristiche paesaggistiche rilevanti.	La modifica consiste nello stralcio del lotto di tipo “C” n. 9 in località Forner, riclassificando la zona E4 “lotti ineditati di tipo C” e ricomprendendola nell’adiacente zona agricola E3, privandola quindi dell’edificazione prevista. Tale modifica comporta la riduzione del consumo di suolo, per una superficie pari a 800 mq, ai sensi della L.R. 14/2017 e conseguente possibile riduzione potenziale di 5 abitanti teorici. Di fatto questi effetti compensano il consumo di suolo previsto dalla modifica n. 2 e pertanto si ritiene che il presente ambito di modifica non determinerà alcun effetto sulle componenti ambientali che definiscono i 6 Assi precedentemente analizzati.
6	L’ambito in cui si inserisce l’area oggetto di modifica è posto in una zona caratterizzata da diversi edifici frammentati con aree verdi e agricole.	La modifica consiste nel riallineamento del lotto di tipo “D” n. 8 per permetterne la piena attuazione senza però variare la volumetria prevista per il lotto. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere cartografico che non introduce alcuna variazione alle previsioni insediative vigenti, si ritiene che tale ambito di modifica non inciderà in alcun modo sulle componenti ambientali costituenti i 6 Assi precedentemente analizzati.
7	L’ambito in cui si inserisce l’area oggetto di modifica è posto all’entrata del Borgo di Forner ed è caratterizzato da un’area a verde privato.	La modifica consiste nella riclassificazione della zona destinata a parcheggi Fd/06 in verde privato lasciando di fatto inalterato lo stato di fatto del luogo. Tale riclassificazione comporta, pertanto, una riduzione delle aree a parcheggio per una superficie pari a 467 mq che,

N. MODIFICA	STATO DEI LUOGHI	VALUTAZIONE POSSIBILI EFFETTI SULLO STATO DELL'AMBIENTE
		tuttavia, non incide in modo determinante sulla dotazione degli standard del PI e PAT comunale. Di conseguenza, si ritiene che la presente modifica non comporterà alcuna alterazione delle componenti ambientali che definiscono i 6 Assi precedentemente analizzati.
8	Modifica normativa avente come tema la ridefinizione dell'art. 17 delle NTA del PI vigente.	La modifica consiste nell'introduzione del principio di flessibilità nella definizione degli interventi ammessi per i gradi di protezione 3, 4 e 5 a fronte della predisposizione di documentazione tecnica attestante le caratteristiche del fabbricato. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
9	Modifica normativa avente come tema la modifica dell'art. 25d e nello specifico al punto 13 relativamente al tema delle recinzioni.	La modifica consiste nella rimozione di una precisazione relativa alla distanza delle recinzioni, comportando lo stralcio del riferimento alla distanza massima di queste dai fabbricati. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
10	Modifica normativa avente come tema l'allineamento delle NTA del PI vigente al Regolamento Edilizio Comunale.	La modifica consiste nell'adeguamento dell'art. 6c alle NTA del PI vigente alle definizioni introdotte dal nuovo Regolamento Edilizio Comunale con conseguente stralcio della definizione di volume totale rilasciando quella di volume urbanistico. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
11	Modifica normativa avente come tema la modifica all'art. 25c ed in particolare al punto 15 inerente la distanza dei fabbricati.	La modifica consiste nell'aggiornamento dell'art. 25c relativamente al punto 15 avente come oggetto la distanza massima del fabbricato principale per l'installazione di modesti manufatti di superficie non superiore ai 20 mq, nel quale è previsto lo stralcio della distanza pari a 30 mt. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
12	Modifica normativa avente come tema il recepimento delle norme del PAT.	La modifica consiste nel recepimento delle norme di tutela idraulica definite nel PAT all'interno delle NTA del PI vigente. Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.
13	Modifica normativa avente come tema l'integrazione della norma relativa ai crediti edilizi.	La modifica consiste nell'aggiornamento normativo dell'art. 4b con recepimento della normativa sui crediti edilizi e dei crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alle LR 11/2004, LR 14/2017 E LR 14/2019 (Veneto 2050). Pertanto, trattandosi di un aggiornamento puramente di carattere normativo, si ritiene che tale modifica non comporti effetti significativi sui 6 Assi ambientali descritti precedentemente.

6.2 Tabella riassuntiva degli effetti determinati dalla Variante n. 3 al PI

Nella seguente tabella sono riassunti e riportati in maniera sintetica i possibili effetti ambientali determinati dalla Variante n. 3 al PI in conseguenza anche alle analisi effettuate per ogni modifica e da quanto emerso dalle Sintesi dell'Asse effettuate sul capitolo precedente dello *Stato dell'Ambiente*.

Il contesto ambientale è stato, pertanto, suddiviso nei sei assi all'interno dei quali sono riportati gli effetti della Variante n. 3 al PI.

		Variante n. 3 al PI
Componenti ambientali	ASSE I	La Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, si ritiene che il carico urbanistico previsto dalle modifiche della Variante al PI sia trascurabile e non determina alcun peggioramento delle emissioni di sostanze in atmosfera.
	Atmosfera e clima	
	- Quadro climatico - Qualità dell'aria	
	ASSE II	Nel complesso si ritiene che la Variante n. 3 al PI non comporterà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, l'aumento del consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017 previsto dalla modifica n. 2 (+696 mq) verrà ricompensato dalla riduzione di superficie edificata prevista dalla modifica n. 5 (-800 mq) che contribuirà, inoltre, a stralciare le previsioni delle Variante n. 2 al PI. Pertanto, si ritiene che gli effetti previsti dalla Variante n. 3 al PI siano trascurabili e non sufficienti da incidere in modo negativo sul territorio comunale.
	Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse	
	- Suolo e sottosuolo - Acque superficiali e sotterranee	
	ASSE III	La Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, si ritiene che il carico urbanistico previsto dalle modifiche della Variante al PI sia trascurabile e non incida sulle aree naturali e sulla rete ecologica locale.
	Aree naturali e biodiversità	
	- Rete Natura 2000 - Rete ecologica - Aspetti vegetazionali - Aspetti faunistici	
	ASSE IV	La Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, si ritiene che il carico urbanistico previsto dalle modifiche della Variante al PI sia trascurabile e non determina alcun peggioramento delle componenti ambientali analizzate nel presente Asse.
	Salute pubblica e agenti fisici	
	- Radiazioni - Inquinamento acustico - Inquinamento luminoso	
	ASSE V	La Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, si ritiene che il carico urbanistico previsto dalle modifiche della Variante al PI sia trascurabile e non incida sulla qualità paesaggistica riscontrata a livello territoriale o sui beni archeologici/storici/culturali localizzati sul territorio monfumese. Tuttavia, gli interventi previsti dalla modifica n. 5 e dalla modifica n. 7 comporteranno dei miglioramenti determinando il ripristino delle condizioni previgenti (modifica n. 5) e una maggior tutela dell'ambito paesaggistico esistente (modifica n. 7).
	Paesaggio, archeologia e beni culturali	
	- Patrimonio paesaggistico - Patrimonio archeologico - Beni culturali	
	ASSE VI	La Variante n. 3 al PI non determinerà potenziali effetti significativi su tale Asse nonostante il lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc) con conseguente possibile incremento di 2 abitanti teorici. Infatti, si ritiene che il carico urbanistico previsto dalle modifiche della Variante al PI sia trascurabile e non determina alcun peggioramento delle componenti ambientali analizzate nel presente Asse, in particolar modo non si prevede un aumento significativo del traffico veicolare o della produzione dei rifiuti.
	Socioeconomia	
	- Popolazione - Attività economiche - Mobilità - Rifiuti	

7. LA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLA VARIANTE AL PIANO

7.1 Matrice di sostenibilità

La valutazione dei possibili effetti derivanti dalla Variante al Piano degli Interventi del Comune di Monfumo è stata effettuata partendo dall'individuazione dei possibili effetti ambientali generati da ogni ambito di variante sul contesto ambientale, sociale ed economico ed attraverso la predisposizione di una matrice capace di offrire una visione sinottica delle interferenze rilevate tra l'intervento e i temi ambientali, sociali ed economici di riferimento. Per questi ultimi sono stati valutati i tipi e i gradi dell'effetto.

La valutazione è stata effettuata per quelle componenti considerate in precedenza come possibilmente influenzabili dalle modifiche proposte.

I potenziali effetti sono definiti mediante un apposito procedimento di tipizzazione qualitativa. Ad ogni giudizio si accompagna un colore identificativo, che permette di evidenziare con immediatezza le scelte di maggiore criticità e quindi con maggior effetto (rappresentato nella legenda a seguire).

VALUTAZIONE DELL'EFFETTO	
	Effetto positivo rilevante
	Effetto positivo lieve
	Nessun effetto
	Effetto negativo lieve
	Effetto negativo rilevante

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI DELLA VARIANTE	COMPONENTI AMBIENTALI					
	ASSE I	ASSE II	ASSE III	ASSE IV	ASSE V	ASSE VI
	Atmosfera e clima	Consumo di suolo, depauperamento e prelievo di risorse	Aree naturali e biodiversità	Salute pubblica e agenti fisici	Paesaggio, archeologia e beni culturali	Socioeconomia
	- Quadro climatico - Qualità dell'aria	- Suolo e sottosuolo - Acque superficiali e sotterranee	- Rete Natura 2000 - Rete ecologica - Vegetazione e fauna	- Radiazioni - Inquinamento acustico - Inquinamento luminoso	- Patrimonio paesaggistico - Patrimonio archeologico - Beni culturali	- Popolazione - Attività economiche - Mobilità - Energia - Rifiuti
1	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
2	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
3	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
4	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
5	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
6	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
7	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
8	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
9	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
10	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
11	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
12	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
13	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DELLA VARIANTE	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo	Effetto nullo

7.2 Scheda di Assoggettabilità alla VAS

La “Scheda di Assoggettabilità alla VAS” è una tabella caratterizzata da quesiti che indagano tutte le possibili interferenze tra la Variante e l’ambiente di riferimento.

In tale tabella sono stati analizzati i potenziali effetti della Variante, considerata nel suo insieme, sul sistema ambientale adottando, ove possibile, i criteri definiti dall’art. 12 Allegato I del D.Lgs. 152/06, ovvero:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessata).

Detta tabella è costituita da righe nelle quali vengono elencati e numerati i quesiti raggruppati in temi, ovvero:

- Caratteristiche generali del Piano/Programma;
- Ambiente atmosferico;
- Aspetti geologici, idrogeologici e usi territoriali;
- Ambiente idrico;
- Aspetti naturalistici;
- Aspetti paesaggistici, storici e culturali;
- Aspetti socioeconomici.

Le colonne della tabella, invece, definiscono i seguenti aspetti:

- a. Numero quesito;
- b. I quesiti vengono numerati al fine di una loro più facile riconoscibilità nella relazione ambientale;
- c. Contenuto del quesito;
- d. Il quesito rappresenta un possibile problema legato ad un particolare aspetto del sistema ambientale. Esso si caratterizza per un’ampia genericità e ciò consente di applicare la Scheda di Assoggettabilità in ogni contesto geografico e per ogni Piano o Programma;
- e. Azione del Piano o Programma;
- f. Vengono descritte sinteticamente le azioni del Piano o Programma che hanno specifiche influenze rispetto al quesito;
- g. Caratteristiche degli impatti ambientali;
- h. Si descrivono gli impatti, ove pertinente, in base alla probabilità, durata, frequenza e reversibilità; al carattere cumulativo; alla natura transfrontaliera; ai rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); all’entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- i. Valutazione ambientale;
- j. Si esprime un giudizio valutativo di tipo qualitativo Negativo, Trascurabile, Nullo o Positivo secondo l’analisi valutativa precedentemente presentata.

Anche per la “Scheda di Assoggettabilità alla VAS” viene effettuata una valutazione qualitativa per ogni quesito, a cui si accompagna un colore identificativo come riportato di seguito:

VALUTAZIONE DELL’EFFETTO - SCHEDA DI ASSOGGETTABILITÀ		
	Effetto negativo	Situazione in cui uno o più elementi della Variante produce un effetto negativo di lieve/rilevante portata sulla componente
	Effetto nullo	Situazione in cui nessun elemento della Variante produce un effetto sulla componente
	Effetto positivo	Situazione in cui uno o più elementi della Variante produce un effetto positivo di lieve/rilevante portata sulla componente

Si riportano i criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato I).

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE				
1	In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività?	La Variante determina modifiche agli strumenti urbanistici attuativi ed in particolare al Piano degli Interventi.	-	EFFETTO NULLO
2	In quale misura la Variante influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati?	La Variante determina modifiche agli strumenti urbanistici attuativi ed in particolare al Piano degli Interventi.	-	EFFETTO NULLO
3	Pertinenza della Variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	La Variante non prevede effetti in riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	-	EFFETTO NULLO
4	Rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	La Variante non prevede effetti in riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.	-	EFFETTO NULLO
5	La Variante è coerente con la strumentazione urbanistica?	La Variante è coerente con i contenuti del PI vigente	-	EFFETTO NULLO
ASPETTI GENERALI (Sistema insediativo)				
6	La Variante prevede funzioni che possano generare interferenze su un ambito geografico più ampio di quello di diretta competenza amministrativa?	La Variante non prevede questo genere di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
7	La Variante prevede funzioni che possano modificare ampie aree negli usi territoriali presenti al di fuori dell'area di progetto?	La Variante non prevede questo genere di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
ATMOSFERA E CLIMA - ARIA (Qualità dell'aria ed emissioni)				

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
8	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di attività produttive che danno luogo ad emissioni nell'atmosfera generate dall'utilizzo del combustibile, dai processi di produzione, dalla manipolazione dei materiali, dalle attività di costruzione o da altre fonti?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
9	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di importanti impianti di trattamento rifiuti come gli inceneritori?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
10	La Variante prevede funzioni che possano emettere inquinamenti nell'atmosfera generati da traffico veicolare?	La Variante n. 3 prevede modifiche alla zonizzazione, annessi funzionali al fondo, e modifiche normative.	Gli interventi previsti dalla Variante n. 3 al PI determineranno un lieve aumento del carico urbanistico all'interno del territorio comunale in termini volumetrici (+300 mc), con conseguente aumento di 2 abitanti teorici, ma una diminuzione in termini di superficie (-667 mq). Si ritiene che il carico insediativo appena descritto non sia tale da comportare l'aumento e peggioramento delle emissioni di sostanze in atmosfera ed in particolare delle emissioni legate al traffico veicolare.	EFFETTO NULLO
ATMOSFERA E CLIMA - FATTORI CLIMATICI (Condizioni atmosferiche)				
11	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare modificazioni all'ambiente fisico tali da influire sulle condizioni microclimatiche (turbolenze, zone soggette a gelate, maggiore umidità, nebbia, ecc.)?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - SUOLO E SOTTOSUOLO (Rischio idrogeologico)				

A	B	C	D	
Contenuto del quesito	Azioni della Variante	Caratteristiche degli effetti	Valutazione	
12	La Variante coinvolge ambiti geografici soggetti a subsidenza per cause naturali o antropiche e/o a rischio idrogeologico?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	È stata predisposta una verifica di valutazione di compatibilità idraulica al fine di determinare quelle modifiche che comportano incremento del carico edilizio e determinare la coerenza con le condizioni di criticità idrogeologica del territorio. Delle modifiche trattate solo una (modifica n. 2) comporta una potenziale impermeabilizzazione di tipo trascurabile ricompresa tra 0 e 0,1 ha; tuttavia, si ritiene che la modifica, così come anche le altre 12 modifiche ricomprese che non comportano alcuna alterazione della superficie, non comportino alcuna alterazione del regime idraulico e pertanto non necessita di uno studio di Valutazione di Compatibilità idraulica.	EFFETTO NULLO
13	La Variante coinvolge ambiti geografici a forte pendenza che può essere soggetta a frane, erosioni, ecc.?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
14	La Variante coinvolge ambiti geografici su o in prossimità di coste soggette a erosione e caratterizzati da dune costiere?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
15	La Variante coinvolge ambiti geografici interessati da terremoti o faglie sismogenetiche	Il Comune di Monfumo ricade in zona sismica 2 ai sensi della DGR 244/2021.	È stata condotta un’attestazione di Microzonazione sismica (livello 2) secondo la quale le modifiche oggetto di Variante non comportano effetti locali di rilievo.	EFFETTO NULLO
CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - SUOLO E SOTTOSUOLO (Usi territoriali)				

A	Contenuto del quesito	B	C	D
				Valutazione
16	La Variante proposta può entrare in conflitto con usi territoriali (attuali o proposti) delle aree circostanti?	La Variante n. 3 al PI prevede un totale di 13 modifiche: - 6 modifiche puntuali alle tavole grafiche e modifiche normative alle NTA del PI; - 7 modifiche “d’ufficio” sia di tipo cartografico che normativo allo scopo di adeguare ed aggiornare il PI vigente.	La Variante n. 3 al PI determinerà un lieve aumento del carico urbanistico all’interno del territorio comunale in termini volumetrici (+300 mc), con conseguente aumento di 2 abitanti teorici, ma una diminuzione in termini di superficie (-667 mq). La diminuzione della superficie è determinata dalle previsioni conseguenti la modifica “d’Ufficio” n. 7, in quanto determina una riduzione delle aree a parcheggio pari a 467 mq. Per quanto concerne il tema del consumo del suolo, ai sensi della L.R. 14/2017, solamente la modifica n. 2 comporta un potenziale consumo di suolo per una superficie pari a 696 mq, in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti ad altri temi o perché di tipo normativo. Inoltre, l’aumento di superficie di suolo determinata dalla modifica n. 2 verrà compensata dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5; infatti l’ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 “Lotti ineditati di tipo C”) ricomprendendola nell’adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e “annullando” gli effetti dell’ambito di variante n. 2. Ancora, la modifica n. 6 aggiorna la sagoma del lotto previsto dalla Variante n. 2 al PI senza modificare la superficie finale. Gli interventi appena descritti non sono tali da determinare una variazione delle condizioni in cui verrebbe attualmente il territorio di Monfumo.	EFFETTO Nullo
17	La Variante coinvolge ambiti geografici con aree densamente popolate o con zone residenziali o destinate ad altri usi territoriali particolari (ad es. ospedali, scuole, luoghi di culto, servizi pubblici, cave e discariche di rifiuti)?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO Nullo

A	Contenuto del quesito	B	Azioni della Variante	C	D	Valutazione
18	La Variante coinvolge ambiti geografici importanti dal punto di vista turistico e/o ricreativo?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.		-		EFFETTO NULLO
19	La Variante prevede interventi che potrebbero provocare il degrado o la perdita di rilevanti superfici agricole?	La Variante n. 3 prevede modifiche alla zonizzazione, annessi funzionali al fondo, e modifiche normative.	Solamente la modifica n. 2 comporta un potenziale consumo di suolo per una superficie pari a 696 mq, in quanto individua un lotto edificabile in area agricola non ricompresa negli ambiti di urbanizzazione consolidata. Le restanti modifiche non alterano la dotazione di suolo consumabile assegnata al Comune in quanto già ricomprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, attinenti ad altri temi o perché di tipo normativo. Tuttavia, l'aumento di superficie di suolo determinata dalla modifica n. 2 verrà compensata dalla riduzione di superficie edificabile prevista dalla modifica n. 5; infatti l'ambito di variante consiste nella riclassificazione del lotto C n. 9 (compreso nella zona E4 "Lotti ineditati di tipo C") ricomprendendola nell'adiacente zona agricola E3, andando di fatto a stralciare le previsioni della precedente Variante n. 2 al PI e "annullando" gli effetti dell'ambito di variante n. 2.			EFFETTO NULLO
20	La Variante prevede interventi che potrebbero compromettere significativamente le funzioni garantite dal suolo (funzione di buffer, filtro, ruolo nei cicli nutrizionali, nel ciclo dell'acqua e nel ciclo globale del carbonio, regolazione del clima, funzione culturale e storica...)?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.		-		EFFETTO NULLO
CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Ambiente idrico)						
21	La Variante prevede funzioni che possano permettere la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d'acqua?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.		-		EFFETTO NULLO
22	La Variante prevede funzioni che possano permettere il dragaggio, la rettificazione o l'intersezione di corsi d'acqua?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.		-		EFFETTO NULLO

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
23	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di strutture in mare aperto?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
24	La Variante interferisce con il ciclo unico delle acque?	La Variante non interferisce col ciclo unico delle acque.	-	EFFETTO NULLO
25	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di interventi che comportano l'immagazzinamento, la manipolazione o il trasporto di sostanze pericolose (infiammabili, esplosive, tossiche, radioattive, cancerogene o mutagene)?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
26	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di interventi che comportano la produzione di campi elettromagnetici o altre radiazioni capaci di influire sulla salute umana o su apparecchiature elettroniche vicine?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
27	La Variante prevede funzioni che possano permettere la realizzazione di interventi che comportano un regolare uso di pesticidi e diserbanti?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Contaminazioni pregresse)				
28	La Variante coinvolge zone in cui sono presenti alti livelli di inquinamento o altri danni ambientali?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
29	La Variante coinvolge aree in cui il terreno e/o le acque di falda sono già stati inquinati da precedenti usi del territorio?	La Variante non coinvolge questo tipo di aree.	-	EFFETTO NULLO
CONSUMO DI SUOLO, DEPAUPERAMENTO E PRELIEVO DI RISORSE - ACQUE (Ambiente idrico superficiale)				
30	La Variante coinvolge importanti corsi d'acqua dal punto di vista ecologico ed idraulico?	La Variante non coinvolge questo tipo di aree.	-	EFFETTO NULLO

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
31	La Variante coinvolge ambiti geografici caratterizzati da importanti zone umide?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
32	La Variante coinvolge ambiti geografici che presentano importanti zone di sorgenti?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
AREE NATURALI E BIODIVERSITÀ - AREE NATURALI PROTETTE				
33	La Variante è situata all'interno o in prossimità di aree designate o protette dalla normativa nazionale?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
34	La Variante è situata in un'area ove i livelli di qualità ambientale stabiliti dalla normativa nazionale sono superati?	La Variante non coinvolge queste aree.	-	EFFETTO NULLO
35	La Variante coinvolge aree che presentano aspetti naturalistici unici?	La Variante non coinvolge queste aree.	-	EFFETTO NULLO
36	La Variante influirà sulla capacità rigenerativa di aree naturali come zone costiere, aree montane o forestali?	La Variante non coinvolge queste aree.	-	EFFETTO NULLO
AREE NATURALI E BIODIVERSITÀ - AREE NATURALI PROTETTE (Ecosistemi e fauna)				
37	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare la perdita o il degrado di habitat importanti o di ecosistemi o habitat che ospitano specie rare o minacciate?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
38	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare disturbo o mettere a repentaglio la capacità riproduttiva di qualche specie o influire negativamente sulle aree migratorie, di alimentazione, di nidificazione, di riproduzione o di riposo o creare ostacoli significativi agli spostamenti?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
AGENTI FISICI E SALUTE PUBBLICA - INQUINAMENTO E RADIAZIONI				

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
39	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare impatti su persone, strutture o altri ricettori o elementi sensibili a causa di rumore, vibrazioni, emissioni luminose, calore o altre radiazioni?	La Variante non prevede questo genere di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI - PATRIMONIO PAESAGGISTICO				
40	La Variante coinvolge ambiti geografici caratterizzati da un'alta qualità e/o vulnerabilità paesaggistica?	La Variante n. 3 prevede modifiche alla zonizzazione, annessi funzionali al fondo, e modifiche normative.	La Variante n. 3 al PI non inciderà sulla qualità paesaggistica presente nel territorio monfumese. Tuttavia, gli interventi previsti dalla modifica n. 5 e dalla modifica n. 7 comporteranno dei miglioramenti all'interno del territorio comunale in quanto determinano il ripristino delle condizioni previgenti (modifica n. 5) e una maggior tutela dell'ambito paesaggistico esistente (modifica n. 7).	EFFETTO NULLO
41	Gli elementi tipologici e costruttivi della Variante interferisce/modifica i caratteri paesaggistici dell'ambito territoriale di riferimento?	La Variante n. 3 prevede modifiche alla zonizzazione, annessi funzionali al fondo, e modifiche normative.	La Variante n. 3 al PI non inciderà sulla qualità paesaggistica presente nel territorio monfumese. Tuttavia, gli interventi previsti dalla modifica n. 5 e dalla modifica n. 7 comporteranno dei miglioramenti all'interno del territorio comunale in quanto determinano il ripristino delle condizioni previgenti (modifica n. 5) e una maggior tutela dell'ambito paesaggistico esistente (modifica n. 7).	EFFETTO NULLO
PAESAGGIO, ARCHEOLOGIA E BENI CULTURALI - PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E CULTURALE				
42	La Variante coinvolge ambiti geografici con presenza di elementi importanti o di valore del patrimonio storico o culturale?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
43	La Variante coinvolge ambiti geografici con presenza di elementi importanti o di valore del patrimonio archeologico?	La Variante non coinvolge questo tipo di ambiti.	-	EFFETTO NULLO
SOCIOECONOMIA - TRAFFICO E MOBILITÀ				

A Contenuto del quesito		B Azioni della Variante	C Caratteristiche degli effetti	D Valutazione
44	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare cambiamenti significativi a livello di traffico (stradale o altro)	La Variante n. 3 prevede modifiche alla zonizzazione, annessi funzionali al fondo, e modifiche normative.	Gli interventi previsti dalla Variante n. 3 al PI determineranno un lieve aumento del carico urbanistico all'interno del territorio comunale in termini volumetrici (+300 mc), con conseguente aumento di 2 abitanti teorici, ma una diminuzione in termini di superficie (-667 mq). Si ritiene che il carico insediativo appena descritto non sia tale da comportare l'aumento e peggioramento del traffico all'interno del territorio comunale.	EFFETTO NULLO
45	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare maggiore accessibilità aumentando le potenzialità di sviluppo dell'area?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
SOCIOECONOMIA - POPOLAZIONE, ENERGIA, RIFIUTI				
46	La Variante prevede funzioni che potrebbero influire significativamente sul mercato del lavoro e su quello immobiliare dell'area?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
47	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare una separazione fisica delle comunità già insediate?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
48	La Variante prevede funzioni che potrebbero influire significativamente sulle caratteristiche demografiche dell'area?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
49	La Variante prevede funzioni che potrebbero influire significativamente sulle caratteristiche del ciclo dei rifiuti?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
ALTRO				
50	La Variante prevede funzioni che potrebbero sollevare pubblici conflitti tra i cittadini?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
51	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare conflitti con la normativa o le politiche esistenti a livello internazionale, nazionale o locale?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO

A	Contenuto del quesito	B	C	D
		Azioni della Variante	Caratteristiche degli effetti	Valutazione
52	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare una modifica della politica ambientale attuale?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
53	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare un precedente per futuri interventi che singolarmente o cumulativamente possono esercitare impatti negativi significativi?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO
54	La Variante prevede funzioni che potrebbero provocare una domanda significativa di qualche risorsa la cui offerta potrebbe divenire scarsa?	La Variante non prevede questo tipo di funzioni.	-	EFFETTO NULLO

8. CONCLUSIONI

La Variante n. 3 al PI del Comune di Monfumo prevede:

- **MODIFICHE PUNTUALI IN SEGUITO ALLE RICHIESTE DI MODIFICA/VARIANTE:** a seguito dell'avviso per la raccolta di richieste di modifica/variante aventi come oggetto la modifica puntuale del Piano degli Interventi sono state accolte n° 6 modifiche puntuali alle tavole grafiche e modifiche normative alle NTA del PI;
- **MODIFICHE D'UFFICIO:** vengono introdotte alcune modifiche "d'ufficio" sia di tipo cartografico che normativo allo scopo di adeguare ed aggiornare il PI vigente, tali modifiche non comportano consumo di suolo ai sensi della L.R. 14/2017.

La Variante è redatta in conformità alle disposizioni della LR 23 aprile 2004 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio", n. 11 e LR 14 giugno 2017 e n. 14 "Disposizione per il contenimento del consumo di suolo".

In riferimento al *Quadro Programmatico* si riscontra una situazione di coerenza tra la pianificazione territoriale a scala regionale, provinciale e comunale con le modifiche oggetto della Variante. In fase di attuazione dovranno essere rispettate le direttive e le prescrizioni della pianificazione vigente.

In merito alla *compatibilità ambientale*, le componenti sono state raggruppate in 6 Assi ambientali all'interno dei quali si è compiuto l'analisi dello stato dell'ambiente del territorio comunale di Monfumo. Analizzate le componenti ambientali si è proceduto a verificare come la Variante e le singole modifiche vadano ad incidere su tali componenti.

Dalle analisi emerse si ritiene che la Variante non determini effetti significativi su nessuna delle componenti ambientali costituenti i sei Assi ambientali analizzati in quanto è previsto un lieve aumento del carico urbanistico in termini volumetrici (+300 mc), con conseguente incremento di 2 possibili abitanti teorici, che non incide in modo determinate sul territorio di Monfumo. Inoltre, la Variante determina anche la diminuzione di superficie potenzialmente impermeabilizzata pari a -667 mq.

Per cui, sulla base delle considerazioni sopra esposte, tenendo conto dei criteri di cui all'Allegato I del D. Lgs. 152/2006, si valuta che la Variante n. 3 al PI del Comune di Monfumo non determinerà modifiche ed effetti significativi sulla matrice ambientale di riferimento e, pertanto, non vada assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.

9. SOGGETTI COINVOLTI

9.1 Autorità procedente

- Comune di Monfumo - comune.monfumo.tv@pecveneto.it;

9.2 Autorità competente

- Regione del Veneto Commissione Regionale VAS
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

9.3 Soggetti competenti in materia ambientale

- ARPAV Dipartimento di Treviso - protocollo@pec.arpav.it
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - alpiorientali@legalmail.it
- Consorzio di Bonifica Piave - consorziopiave@pec.it
- Genio Civile di Treviso - geniociviletv@pec.regione.veneto.it
- Provincia di Treviso - protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
- Regione del Veneto Direzione Ambiente - ambiente@pec.regione.veneto.it
- Regione del Veneto Direzione Difesa del Suolo - difesasuolo@pec.regione.veneto.it
- Regione del Veneto Direzione Pianificazione Territoriale - pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso - mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it
- ULSS 2 Marca Trevigiana - protocollo.aulss2@pecveneto.it